



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 623

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 23 maggio 2012

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni riunite

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 7

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 22

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 80)* . . . . . » 37

*Plenaria* . . . . . » 37

4<sup>a</sup> - Difesa:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 41

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 46

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 49

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 54

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 57

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 75)* . . . . . » 61

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Plenaria* . . . . . » 62

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 265)* . . . . . » 68

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.*

8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	Pag.	69
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	78
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 154) (antimeridiana)</i> . . . . .	»	81
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	81
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 155) (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	96
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 156) (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	96
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	»	97
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	»	110
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	119
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 188)</i> . . . . .	»	129
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	129
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 87)</i> . . . . .	»	133
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	133
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i> . . . . .	»	138

### Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag.	139
Per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	142

### Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12)</i> . . . . .	Pag.	143

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag.	144
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	155

---

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 157
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 185
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 186
<b>Commissioni monocamerali d'inchiesta</b>	
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 187
Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 192
<b>ERRATA CORRIGE</b> . . . . .	<i>Pag.</i> 194

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 23 maggio 2012

**Plenaria**  
**121ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FOLLINI

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

**(Doc. IV, n. 19) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nei confronti del senatore Luigi Lusi**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 9 maggio e proseguito nelle sedute del 16 e 22 maggio 2012.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore LUSI (*Misto*).

Gli pone quesiti il senatore ORSI (*PdL*).

*La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 20,40.*

Pongono domande al senatore Lusi i senatori BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), SANNA (*PD*), BALBONI (*PdL*), ADAMO (*PD*), LI GOTTI (*IdV*) e LEGNINI (*PD*) e il PRESIDENTE.

Dopo aver dichiarato conclusa l'audizione, il PRESIDENTE comunica che il senatore Lusi ha rivisto il verbale della seduta del 16 maggio nella parte relativa alla propria audizione, apportandovi correzioni meramente formali. Procederà pertanto alla trasmissione del verbale e della memoria depositata dal senatore Lusi al Presidente del Senato con un parere favorevole della Giunta all'invio dello stesso all'autorità giudiziaria che lo ha richiesto.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 24,05.*

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

Mercoledì 23 maggio 2012

**Plenaria**

**8<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*

**BERSELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, di attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (n. 446)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 5, e 31 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 maggio scorso.

Il senatore FANTETTI (*PdL*), relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione, d'intesa con il senatore GALPERTI (*PD*), relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni il cui testo è allegato al resoconto.

Interviene il senatore BARBOLINI (*PD*), il quale, facendo riferimento a un'osservazione recata dal parere formulato dalle Commissioni competenti della Camera dei deputati sul documento in titolo, invita i relatori ad inserire una specifica osservazione volta ad esplicitare l'apprez-

zamento per le disposizioni recate dal comma 7 dell'articolo 1, in quanto in grado di assicurare una maggiore tutela agli azionisti di minoranza.

Interviene quindi il senatore LANNUTTI (*IdV*), il quale chiede ai relatori di chiarire il senso della proposta di parere in relazione al divieto di identificazione dei partecipanti all'assemblea, nonché alle disposizioni riferite ai cosiddetti «disturbatori».

Il relatore FANTETTI (*PdL*) riformula la propria proposta di parere accogliendo integralmente l'osservazione del senatore Barbolini e modificando il quarto capoverso della proposta di parere in materia di identificazione.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, il presidente BERSELLI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta dei relatori Fantetti e Galperti, nel testo modificato, che viene approvata all'unanimità.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2484) LI GOTTI ed altri.** – *Modifica all'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la disciplina delle concessioni e delle licenze in materia di giochi e scommesse*

**(2714) LAURO ed altri.** – *Misure urgenti sul gioco d'azzardo per la tutela dei minori, sul divieto di pubblicità ingannevole, sul riciclaggio e sulla trasparenza dei flussi finanziari in materia di scommesse*

**(2909) DE SENA ed altri.** – *Divieto di propaganda pubblicitaria a tutela dei consumatori, in particolare dei minori e delle fasce deboli e sensibili, dai fenomeni ludopatici*

**(3104) LAURO ed altri.** – *Norme antimafia, anti-illecito, antievasione e per la tutela della trasparenza, anche societaria, nel gioco d'azzardo*

**(3192) DIVINA e MURA.** – *Misure urgenti sul gioco d'azzardo per la tutela dei minori, per il contrasto del gioco compulsivo e sul divieto della pubblicità dei luoghi di gioco*  
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2484, 2714, 2909 e 3104, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3192 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3192, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2484, 2714, 2909 e 3104 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 marzo scorso.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*), relatrice per la 2<sup>a</sup> Commissione, d'intesa con il relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione, senatore D'UBALDO (*PD*), dopo aver riepilogato sinteticamente il contenuto del disegno di legge n. 3192, propone alle Commissioni riunite di procedere all'abbinamento dello stesso con i disegni di legge già all'esame delle Commissioni riunite.

Le Commissioni riunite convengono.

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) informa le Commissioni riunite di aver predisposto uno schema di testo unificato, che tiene anche conto di un disegno di legge in via di assegnazione predisposto dai senatori Barbolini ed altri, specificando che la propria proposta assume il carattere di uno strumento preliminare alla redazione di un testo unificato.

Il senatore D'UBALDO (*PD*), condividendo il percorso indicato dalla senatrice Allegrini, ritiene opportuno un'analisi informale della proposta della senatrice, in modo da poter approfondire ulteriormente i punti di vista dei vari Gruppi al fine di pervenire a un testo di partenza in larga parte condiviso.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) specifica che il lavoro preliminare potrebbe consentire alle Commissioni riunite di verificare una serie di indicazioni contenute nello schema di testo unificato, anche al fine di procedere in tempi rapidi a una serie di audizioni dei soggetti maggiormente coinvolti dalle tematiche oggetto dei disegni di legge.

Il presidente BERSELLI, preso atto del tenore degli interventi dei relatori, propone alle Commissioni riunite di conferire un mandato ai relatori a predisporre un testo unificato da sottoporre alle Commissioni riunite entro il termine di una settimana.

Le Commissioni riunite convengono.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 446

Le Commissioni riunite, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprimono, per le parti di competenza parere favorevole con le seguenti osservazioni:

### *Articolo 2, comma 10, identificazione degli azionisti*

Il decreto correttivo non prevede sostanziali modifiche alla disciplina dell'identificazione degli azionisti (articolo 83-*duodecies*) in considerazione del fatto che manca, allo stato, un'armonizzazione comunitaria, come dichiarato dal Ministero in sede di consultazione.

In attesa che venga definito un quadro comunitario, la nuova disciplina italiana non ha portato a un concreto utilizzo dello strumento. La *shareholder identification*, che può costituire, per le società, uno strumento per avere un dialogo con i propri azionisti in linea con *le best practices di corporate governance*, è limitata, in particolare, dall'incertezza sui costi e, soprattutto, dalla facoltà di rimanere nell'anonimato prevista dall'articolo 83-*duodecies*. Tra l'altro, il legislatore non consente all'azionista di modulare il rifiuto all'identificazione a seconda che questa sia effettuata dalla società o da azionisti della stessa, anche perché i dati rivenienti dall'identificazione devono oggi confluire nel libro soci cui ogni azionista può accedere senza spese. Inoltre, manca appunto una disposizione comunitaria cogente per gli intermediari esteri che attualmente possono legittimamente rifiutarsi di collaborare nell'identificazione degli azionisti.

Sarebbe quindi opportuno eliminare la possibilità per i soci di non farsi identificare o quantomeno modularla consentendo loro di scegliere anche se farsi identificare solo dalla società o solo dagli altri soci, prevedendo che i dati relativi all'identificazione non conducano necessariamente ad un aggiornamento automatico del libro soci.

### *Proposta di riformulazione di parti dell'articolo 83-duodecies:*

1. Ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

3-*bis*. Gli azionisti possono vietare, con dichiarazione espressa all'intermediario che tiene il conto indicato nell'articolo 83-*quater*, comma 3,

che le informazioni trasmesse ai sensi del comma 1 confluiscono nel libro soci. Essi possono altresì vietare, con le stesse forme, la comunicazione dei propri dati alla società, anche nel solo caso dell'istanza prevista dal comma 3.

4. Le società pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1, un comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci istanti senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci, su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato.

#### *Articolo 3, commi 1 e 2 – avviso di convocazione dell'assemblea*

Il decreto correttivo, inoltre, all'articolo 3, commi 1 e 2, prevede opportuni chiarimenti sulle modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione (per quanto riguarda la decorrenza del termine di pubblicazione, di previsione dei 40 giorni per l'avviso di convocazione per la sola elezione dell'organo amministrativo e di controllo con voto di lista) (articolo 125-bis del TUF), nulla prevedendo in riferimento ai termini di convocazione per le assemblee di aumento di capitale. Si fa presente tuttavia che lo stesso decreto correttivo che interviene, in più punti, sulla disciplina degli aumenti di capitale per rendere più semplici le operazioni suddette mediante, per esempio, la rimozione di quorum rafforzati, non in linea con la disciplina comunitaria.

Tenuto conto che la legislazione vigente prevede diversi termini di convocazione, a seconda della materia all'ordine del giorno (40 giorni per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo con voto di lista, 30 nei casi ordinari e 21 per le assemblee di riduzione del capitale per perdite, riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e nomina e revoca dei liquidatori), appare opportuno che il termine vigente di 30 giorni per la convocazione dell'assemblea di aumento di capitale sia ridotto a 21, come già previsto per le assemblee di riduzione del capitale per perdite, riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e nomina e revoca dei liquidatori; anche per la convocazione delle assemblee per gli aumenti di capitale potrebbero sussistere le stesse ragioni di urgenza che hanno indotto a prevedere il termine di 21 giorni per le casistiche citate. Il termine di 21 giorni sarebbe comunque un termine minimo, compatibile con la tempistica prevista nella direttiva. In ogni caso le esigenze di tutela degli azionisti sarebbero garantite dalla disciplina sull'informativa preassembleare.

Con riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera a), dello schema il quale stabilisce che l'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sul sito internet della società entro il trentesimo giorno precedente l'assemblea, e demanda alla Consob la definizione delle altre modalità di diffusione, inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quoti-

diani, valuti il Governo l'opportunità di incrementare ulteriormente il livello di trasparenza e diffusione di tali informazioni obbligatorie, prevedendo che esse debbano essere pubblicate integralmente sulla stampa quotidiana, soprattutto a tutela dei piccoli azionisti che non dispongono di strumenti telematici, nonché a salvaguardia della completezza e genuinità dell'informazione.

*Proposta di riformulazione del comma 3 dell'articolo 125-bis. – Avviso di convocazione dell'assemblea*

3. Per le assemblee previste dagli articoli 2441, 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

*Articolo 3, comma 6 – integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea*

Il decreto correttivo estende anche alla presentazione di nuove proposte di delibera il regime di pubblicazione previsto per l'integrazione dell'ordine del giorno, che a sua volta rinvia alla disciplina relativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione (articolo 126-bis). In realtà, le proposte di delibera dovrebbero essere pubblicate con le stesse modalità previste per le «relazioni» sulle materie all'ordine del giorno ex articolo 125-ter (sito internet, sede sociale, e le altre modalità ivi stabilite dalla Consob): il comma 2 dovrebbe quindi chiarire che viene data notizia, nelle forme previste dall'articolo 125-bis, della sola «presentazione» di ulteriori proposte di delibera (e non del testo delle proposte stesse).

Sarebbe inoltre opportuno modificare la rubrica dell'articolo e il comma 3 che menzionano solo il caso dell'integrazione dell'ordine del giorno per tenere conto delle nuove previsioni sulla presentazione di nuove proposte di delibera.

Un'altra modifica testuale dovrebbe riguardare il caso di presentazione di proposte di delibera in assemblea: al comma 1 il riferimento alla parola «socio» dovrebbe essere sostituita facendo riferimento alla «titolarità del diritto di voto», per coerenza con la disposizione dell'articolo 83-sexies sul diritto di intervento in assemblea.

*Proposta di riformulazione dell'articolo 126-bis, (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)*

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine

del giorno. Resta salva la facoltà per il socio a cui spetta il diritto di voto di presentare proposte di deliberazione in assemblea. Le domande, unitamente alla copia della comunicazione certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società.

2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno presentate ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di delibera su materie all'ordine del giorno sono pubblicate nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione delle relazioni sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 125-ter, comma 1. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.

#### *Articolo 3, comma 7 – diritto di porre domande prima dell'assemblea*

Il decreto correttivo riformula il testo dell'articolo 127-ter per chiarire quegli aspetti della disciplina che si sono rivelati più problematici nella scorsa campagna assembleare, e cioè quelli in tema di legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande, di previsione da parte della società di una data entro la quale le domande devono pervenire e di modalità di risposta alle domande.

Quanto alla legittimazione, il decreto correttivo prevede che il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno può essere esercitato da «coloro ai quali spetta il diritto di voto» e non più, genericamente, dai «soci». Al riguardo, sembra legittimo ritenere che la società sia tenuta a rispondere, anche prima dell'assemblea, solo a colui cui spetta il diritto di voto alla record date. Le Commissioni auspicano un chiarimento in tal senso, anche attraverso lo strumento dell'integrazione del testo della Relazione di accompagnamento al decreto.

Il decreto correttivo introduce un nuovo comma 1-bis che prevede espressamente la possibilità, per le società, di indicare un termine entro il quale le domande formulate prima dell'assemblea debbano pervenirle. La norma prevede due possibilità: una data, a scelta della società che non può essere superiore a due giorni precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione; oppure cinque giorni prima dell'assemblea con l'obbligo però della società di rispondere almeno due giorni prima dell'assemblea stessa e di rendere disponibili le risposte sul sito internet. In entrambi i casi, la norma richiede che la società eserciti la sua scelta attraverso una clausola statutaria. La previsione espressa della legittimità dell'indicazione di un termine per la presentazione delle domande è opportuna; sarebbe però preferibile prevedere questa possibilità direttamente nell'avviso di convocazione, senza rimettere la scelta allo statuto: la società dovrebbe solamente decidere quale delle due ipotesi di data adottare.

Da un punto di vista operativo, poi, per garantire l'effettività della norma, appare opportuno consentire che si tratta, in questo caso, di «giorni di mercato aperto». La disposizione contenuta all'articolo 127-ter potrebbe essere infine completata con un ultimo comma che preveda espressamente che le società possono adottare le misure necessarie a «garantire l'identificazione degli azionisti, il corretto svolgimento dell'assemblea, la sua preparazione e la tutela della riservatezza e degli interessi della società», in conformità alle previsioni dell'articolo 9 della Direttiva, che altrimenti non risulta esplicitamente recepito. La previsione renderebbe espliciti quei principi generali dell'ordinamento, già riconosciuti in via giurisprudenziale, che consentono alle società, anche attraverso lo strumento del regolamento di assemblea, di organizzare e gestire le riunioni assembleari, arginando il diffuso fenomeno dei «disturbatori».

*Proposta di riformulazione di parte dell'articolo 127-ter, (Diritto di porre domande prima dell'assemblea)*

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

1-bis. La società indica nell'avviso di convocazione il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere superiore a due giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero a cinque giorni di mercato aperto qualora lo statuto preveda che la società è tenuta a fornire, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tal caso le risposte sono fornite almeno due giorni di mercato aperto prima dell'assemblea e rese pubbliche in una apposita sezione del sito Internet della società.

4. Le società possono adottare le misure necessarie per garantire l'identificazione degli azionisti, il corretto svolgimento dell'assemblea, la sua preparazione e la tutela della riservatezza e degli interessi delle società.

*Articolo 3, comma 15 – rappresentante designato dalla società con azioni quotate*

Il decreto correttivo introduce il divieto di delegare al consiglio d'amministrazione la scelta se designare o meno un rappresentante designato (articolo 135-undecies).

In ragione della scarsa utilizzazione di tale istituto e per garantire flessibilità normativa, le Commissioni suggeriscono di eliminare tale previsione, prevedendo altresì, al fine di garantire la massima trasparenza, che il consiglio d'amministrazione possa indicare le motivazioni della proprie scelte nell'ambito della relazione sul governo societario.

*Articolo 4 – modifiche alla legge n. 1745 del 29 dicembre 1962*

Viene proposta una modifica alla legge n. 1745 del 29 dicembre 1962 per prevedere che l'emittente possa determinare, in base alle proprie specifiche esigenze, la data che legittima il pagamento del dividendo, dando la relativa indicazione nella delibera assembleare che fissa altresì la data e le modalità del relativo pagamento.

La previsione, su cui non si hanno obiezioni e che potrebbe valere per altre forme di distribuzione, viene inserita nella legge citata; sarebbe tuttavia preferibile collocarla direttamente nel TUF (per esempio all'interno del Capo II, Sezione I del Titolo III che disciplina la gestione accentrata, articolo 83-*quinquies*), trattandosi di disposizione applicabile alle società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

## **PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 446**

Le Commissioni riunite, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprimono, per le parti di competenza parere favorevole con le seguenti osservazioni.

### *Articolo 1, comma 7*

Le Commissioni formulano un giudizio di adeguatezza e opportunità della disposizione recata dall'articolo 1, comma 7, che configura una maggiore tutela per gli azionisti di minoranza.

### *Articolo 2, comma 10. identificazione degli azionisti*

Il decreto correttivo non prevede sostanziali modifiche alla disciplina dell'identificazione degli azionisti (articolo 83-*duodecies*) in considerazione del fatto che manca, allo stato, un'armonizzazione comunitaria, come dichiarato dal Ministero in sede di consultazione.

In attesa che venga definito un quadro comunitario, la nuova disciplina italiana non ha portato a un concreto utilizzo dello strumento. La *shareholder identification*, che può costituire, per le società, uno strumento per avere un dialogo con i propri azionisti in linea con le *best practices di corporate governance*, è limitata, in particolare, dall'incertezza sui costi e, soprattutto, dalla facoltà di rimanere nell'anonimato prevista dall'articolo 83-*duodecies*. Tra l'altro, il legislatore non consente all'azionista di modulare il rifiuto all'identificazione a seconda che questa sia effettuata dalla società o da azionisti della stessa, anche perché i dati rivenienti dall'identificazione devono oggi confluire nel libro soci cui ogni azionista può accedere senza spese. Inoltre, manca appunto una disposizione comunitaria cogente per gli intermediari esteri che attualmente possono legittimamente rifiutarsi di collaborare nell'identificazione degli azionisti.

Sarebbe quindi opportuno modulare la possibilità per i soci di non farsi identificare.

### *Proposta di riformulazione di parte dell'articolo 83-duodecies del decreto legislativo n. 27 del 2010:*

1. Ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i

dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

3-*bis*. Gli azionisti possono vietare, con dichiarazione espressa all'intermediario che tiene il conto indicato nell'articolo 83-*quater*, comma 3, che le informazioni trasmesse ai sensi del comma 1 confluiscono nel libro soci. Essi possono altresì vietare, con le stesse forme, la comunicazione dei propri dati alla società, anche nel solo caso dell'istanza prevista dal comma 3.

4. Le società pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1, un comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci istanti senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci, su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato.

#### *Articolo 3, commi 1 e 2 – avviso di convocazione dell'assemblea*

Il decreto correttivo, inoltre, all'articolo 3, commi 1 e 2, prevede opportuni chiarimenti sulle modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione (per quanto riguarda la decorrenza del termine di pubblicazione, di previsione dei 40 giorni per l'avviso di convocazione per la sola elezione dell'organo amministrativo e di controllo con voto di lista) (articolo 125-*bis* del TUF), nulla prevedendo in riferimento ai termini di convocazione per le assemblee di aumento di capitale. Si fa presente tuttavia che lo stesso decreto correttivo che interviene, in più punti, sulla disciplina degli aumenti di capitale per rendere più semplici le operazioni suddette mediante, per esempio, la rimozione di quorum rafforzati, non in linea con la disciplina comunitaria.

Tenuto conto che la legislazione vigente prevede diversi termini di convocazione, a seconda della materia all'ordine del giorno (40 giorni per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo con voto di lista, 30 nei casi ordinari e 21 per le assemblee di riduzione del capitale per perdite, riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e nomina e revoca dei liquidatori), appare opportuno che il termine vigente di 30 giorni per la convocazione dell'assemblea di aumento di capitale sia ridotto a 21, come già previsto per le assemblee di riduzione del capitale per perdite, riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e nomina e revoca dei liquidatori; anche per la convocazione delle assemblee per gli aumenti di capitale potrebbero sussistere le stesse ragioni di urgenza che hanno indotto a prevedere il termine di 21 giorni per le casistiche citate. Il termine di 21 giorni sarebbe comunque un termine minimo, compatibile con la tempistica prevista nella direttiva. In ogni caso le esigenze di tutela degli azionisti sarebbero garantite dalla disciplina sull'informativa preassembleare.

Con riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), dello schema il quale stabilisce che l'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sul sito internet della società entro il trentesimo giorno precedente l'assemblea, e demanda alla Consob la definizione delle altre modalità di diffusione, inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani, valuti il Governo l'opportunità di incrementare ulteriormente il livello di trasparenza e diffusione di tali informazioni obbligatorie, prevedendo che esse debbano essere pubblicate integralmente sulla stampa quotidiana, soprattutto a tutela dei piccoli azionisti che non dispongono di strumenti telematici, nonché a salvaguardia della completezza e genuinità dell'informazione.

*Proposta di riformulazione del comma 3 dell'articolo 125-bis (Avviso di convocazione dell'assemblea), del decreto legislativo n. 27 del 2010*

3. Per le assemblee previste dagli articoli 2441, 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

*Articolo 3, comma 6 – integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea*

Il decreto correttivo estende anche alla presentazione di nuove proposte di delibera il regime di pubblicazione previsto per l'integrazione dell'ordine del giorno, che a sua volta rinvia alla disciplina relativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione (articolo 126-bis). In realtà, le proposte di delibera dovrebbero essere pubblicate con le stesse modalità previste per le «relazioni» sulle materie all'ordine del giorno *ex* articolo 125-ter (sito internet, sede sociale, e le altre modalità ivi stabilite dalla Consob): il comma 2 dovrebbe quindi chiarire che viene data notizia, nelle forme previste dall'articolo 125-bis, della sola «presentazione» di ulteriori proposte di delibera (e non del testo delle proposte stesse).

Sarebbe inoltre opportuno modificare la rubrica dell'articolo e il comma 3 che menzionano solo il caso dell'integrazione dell'ordine del giorno per tenere conto delle nuove previsioni sulla presentazione di nuove proposte di delibera.

Un'altra modifica testuale dovrebbe riguardare il caso di presentazione di proposte di delibera in assemblea: al comma 1 il riferimento alla parola «socio» dovrebbe essere sostituita facendo riferimento alla «titolarità del diritto di voto», per coerenza con la disposizione dell'articolo 83-sexies sul diritto di intervento in assemblea.

*Proposta di riformulazione dell'articolo 126-bis, (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera) del decreto legislativo n. 27 del 2010*

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cin-

que giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Resta salva la facoltà per il socio a cui spetta il diritto di voto di presentare proposte di deliberazione in assemblea. Le domande, unitamente alla copia della comunicazione certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società.

2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno presentate ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di delibera su materie all'ordine del giorno sono pubblicate nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione delle relazioni sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 125-*ter*, comma 1. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3.

#### *Articolo 3, comma 7 – diritto di porre domande prima dell'assemblea*

Il decreto correttivo riformula il testo dell'articolo 127-*ter* per chiarire quegli aspetti della disciplina che si sono rivelati più problematici nella scorsa campagna assembleare, e cioè quelli in tema di legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande, di previsione da parte della società di una data entro la quale le domande devono pervenire e di modalità di risposta alle domande.

Quanto alla legittimazione, il decreto correttivo prevede che il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno può essere esercitato da «coloro ai quali spetta il diritto di voto» e non più, genericamente, dai «soci». Al riguardo, sembra legittimo ritenere che la società sia tenuta a rispondere, anche prima dell'assemblea, solo a colui cui spetta il diritto di voto alla record date. Le Commissioni auspicano un chiarimento in tal senso, anche attraverso lo strumento dell'integrazione del testo della Relazione di accompagnamento al decreto.

Il decreto correttivo introduce un nuovo comma 1-*bis* che prevede espressamente la possibilità, per le società, di indicare un termine entro il quale le domande formulate prima dell'assemblea debbano pervenirle. La norma prevede due possibilità: una data, a scelta della società che non può essere superiore a due giorni precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione; oppure cinque giorni prima dell'assemblea

con l'obbligo però della società di rispondere almeno due giorni prima dell'assemblea stessa e di rendere disponibili le risposte sul sito internet.

In entrambi i casi, la norma richiede che la società eserciti la sua scelta attraverso una clausola statutaria. La previsione espressa della legittimità dell'indicazione di un termine per la presentazione delle domande è opportuna; sarebbe però preferibile prevedere questa possibilità direttamente nell'avviso di convocazione, senza rimettere la scelta allo statuto: la società dovrebbe solamente decidere quale delle due ipotesi di data adottare.

Da un punto di vista operativo, poi, per garantire l'effettività della norma, appare opportuno consentire che si tratta, in questo caso, di «giorni di mercato aperto». La disposizione contenuta all'articolo 127-ter potrebbe essere infine completata con un ultimo comma che preveda espressamente che le società possono adottare le misure necessarie a «garantire l'identificazione degli azionisti, il corretto svolgimento dell'assemblea, la sua preparazione e la tutela della riservatezza e degli interessi della società», in conformità alle previsioni dell'articolo 9 della Direttiva, che altrimenti non risulta esplicitamente recepito. La previsione renderebbe espliciti quei principi generali dell'ordinamento, già riconosciuti in via giurisprudenziale, che consentono alle società, anche attraverso lo strumento del regolamento di assemblea, di organizzare e gestire le riunioni assembleari, arginando il diffuso fenomeno dei «disturbatori».

*Proposta di riformulazione di parte dell'articolo 127-ter, (Diritto di porre domande prima dell'assemblea) del decreto legislativo n. 27 del 2010*

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

1-bis. La società indica nell'avviso di convocazione il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere superiore a due giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero a cinque giorni di mercato aperto qualora lo statuto preveda che la società è tenuta a fornire, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tal caso le risposte sono fornite almeno due giorni di mercato aperto prima dell'assemblea e rese pubbliche in una apposita sezione del sito Internet della società.

4. Le società possono adottare le misure necessarie per garantire l'identificazione degli azionisti, il corretto svolgimento dell'assemblea, la sua preparazione e la tutela della riservatezza e degli interessi delle società.

*Articolo 3, comma 15 – rappresentante designato dalla società con azioni quotate*

Il decreto correttivo introduce il divieto di delegare al consiglio d'amministrazione la scelta se designare o meno un rappresentante designato (articolo 135-*undecies*).

In ragione della scarsa utilizzazione di tale istituto e per garantire flessibilità normativa, le Commissioni suggeriscono di eliminare tale previsione, prevedendo altresì, al fine di garantire la massima trasparenza, che il consiglio d'amministrazione possa indicare le motivazioni della proprie scelte nell'ambito della relazione sul governo societario.

*Articolo 4 – modifiche alla legge n. 1745 del 29 dicembre 1962*

Viene proposta una modifica alla legge n. 1745 del 29 dicembre 1962 per prevedere che l'emittente possa determinare, in base alle proprie specifiche esigenze, la data che legittima il pagamento del dividendo, dando la relativa indicazione nella delibera assembleare che fissa altresì la data e le modalità del relativo pagamento.

La previsione, su cui non si hanno obiezioni e che potrebbe valere per altre forme di distribuzione, viene inserita nella legge citata; sarebbe tuttavia preferibile collocarla direttamente nel TUF (per esempio all'interno del Capo II, Sezione I del Titolo III che disciplina la gestione accentrata, articolo 83-*quinquies*), trattandosi di disposizione applicabile alle società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 23 maggio 2012

**Plenaria****391<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**VIZZINI**

*Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(3305) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale**

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE relatore illustra i contenuti del decreto-legge, con il quale si introducono misure di razionalizzazione nella distribuzione delle risorse destinate alle imprese editoriali prima della cessazione dell'attuale sistema di contribuzione diretta prevista, dall'articolo 29, comma 3 del decreto-legge n. 201 del 2011, per il 31 dicembre 2014.

Con apposito e separato provvedimento di delega, il Governo si propone di riordinare l'intera materia; nelle more, il provvedimento in esame detta una disciplina transitoria per l'accesso ai contributi in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Le disposizioni si rendono necessarie per introdurre, già a partire dal 2013, talune misure di maggiore rigore al fine di conseguire significativi risparmi rispetto all'onere previsto dall'attuale sistema di contribuzione diretta, prima quindi del 2014.

La finalità di assicurare un più razionale riparto delle risorse disponibili alle imprese che più contribuiscono alla diffusione dell'informazione

viene necessariamente correlata al criterio del numero di copie effettivamente vendute, anche in abbonamento, sul quale parametrare l'entità del contributo.

Altra misura di rilievo è quella che, per la prima volta, prevede – quale requisito per l'accesso ai contributi – un numero minimo di giornalisti dipendenti a tempo indeterminato, allo scopo di incentivare l'occupazione giornalistica e poligrafica.

La necessità di modificare i requisiti d'accesso e i criteri di calcolo del contributi pubblici alle imprese editrici, unitamente a una più rigorosa selezione degli aventi diritto appaiono sufficienti motivi per l'intervento d'urgenza qui proposto e per tali ragioni il relatore propone che siano riconosciuti i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

*IN SEDE REFERENTE*

**(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo**

**(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Revisione della Costituzione**

**(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo**

**(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**

**(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo**

**(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali**

**(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN. – Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri**

**(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale**

(1589) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1590) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CABRAS ed altri. – Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo*

(1761) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MUSSO ed altri. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

(2319) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica*

(2784) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Adriana POLI BORTONE ed altri. – Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale*

(2875) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – OLIVA. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati*

(2941) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo*

(3183) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISTAROL. – Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province*

(3204) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI ed altri. – Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo*

(3210) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI ed altri. – Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento*

(3252) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni*

— e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Si procede alla votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 9 maggio e riferiti al testo unifi-

cato proposto dal relatore, adottato come testo base e pubblicato il 18 aprile.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, come preannunciato nelle sedute precedenti, dichiara l'improponibilità degli emendamenti estranei all'oggetto della discussione, in applicazione dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento. Nel compiere lo scrutinio delle proposte emendative sotto tale riguardo, dichiara di essersi attenuto anzitutto alla norma del Regolamento e quindi alla specificazione che ne è stata data di comune accordo, per il testo in esame, nella seduta del 18 aprile scorso. Ricorda che in quella occasione la Commissione convenne sulla sua proposta di delimitare la proponibilità degli emendamenti all'oggetto proprio del testo unificato adottato come testo base, con la possibilità di introdurre argomenti ulteriori solo in quanto siano in correlazione diretta con quelli trattati nel testo: ciò anche in considerazione del tempo ormai assai limitato per approvare una legge di revisione costituzionale entro il termine della legislatura.

Inoltre, si è attenuto a una specifica prescrizione contenuta nella Circolare sull'istruttoria legislativa in Commissione, diramata dal Presidente del Senato in data 10 gennaio 1997, secondo la quale la disposizione dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento deve essere applicata nel senso di dichiarare improponibili gli emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione, non solo ove non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame, ma anche ove esulino dalla funzione propria dell'atto legislativo o del tipo di strumento legislativo all'esame della Commissione: sicché – come conclude sul punto la citata circolare – debbono essere dichiarati improponibili gli emendamenti manifestamente lesivi della sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto. Dunque, nel caso in esame, sono improponibili gli emendamenti diretti a regolare in Costituzione o con norme di legge costituzionale quelle fattispecie che la stessa Costituzione rimette alla regolazione della legge ordinaria.

Dichiara quindi improponibili i seguenti emendamenti: 01.1, 01.2, 01.5, 1.22, 1.21, 1.26, 1.25, 1.28, 1.29, 1.30, 2.36, 2.34, 2.35, 2.0.3, 2.0.1, 3.11, 3.12, 3.15, 3.16, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 7.0.2, 7.0.1, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14, 8.11, 8.10, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.20, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.14, 9.0.15, 9.0.21, 9.0.17, 9.0.18, 9.0.19, 10.0.1, 10.0.3, 10.0.4 e 10.0.5.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), intervenendo sull'ordine dei lavori, e precisando che non intende ritardare in alcun modo l'esame del provvedimento, esprime il rammarico per la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 01.5, sulla base di un criterio a suo avviso formalistico. Si tratta di una proposta che corrisponde a pressanti istanze dell'opinione pubblica, che giudica la riforma dell'ordinamento giuridico dei partiti fondamentale e prodromica rispetto alla riforma delle istituzioni.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, invita i proponenti a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, anticipando il suo parere contrario in caso di mantenimento.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 01.3, che propone di abrogare il terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione in materia di voto degli italiani residenti all'estero.

Il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia il voto favorevole e osserva che l'esperienza applicativa della legge sull'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero è stata unanimemente riconosciuta come inadeguata.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*), esprimendo apprezzamento per il lavoro di sintesi compiuto dal relatore, ritiene che la proposta di escludere l'elezione di deputati e senatori da parte degli italiani residenti all'estero faccia compiere un passo indietro senza tenere conto dell'origine di quell'istituto, fortemente voluto dal Parlamento.

Pertanto, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 01.3.

Il senatore PASTORE (*PdL*), intervenendo in dissenso dal Gruppo, dichiara che voterà a favore dell'emendamento e ricorda le difficoltà cui ha dato luogo l'istituzione della circoscrizione Estero, rilevate anche da una indagine della Commissione affari costituzionali svolta nella XIV legislatura.

Il mantenimento di un sistema bicamerale, con Camere ridotte nella loro composizione, appare incompatibile con la conservazione di un nucleo di parlamentari eletti dagli italiani residenti all'estero, attraverso procedure non commendevoli sul piano della moralità e della legalità. A suo avviso, l'inquinamento delle procedure di quel voto è stata causa non secondaria della caduta di dignità del Parlamento.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*) ricorda gli episodi di illegalità verificati dall'indagine della Commissione affari costituzionali e il rigetto della conseguente richiesta di sospendere la legge sull'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero, in assenza di una coerenza fra i registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero e le liste degli aventi diritto al voto dei consolati. La soppressione della circoscrizione Estero, tra l'altro, consentirebbe di ridurre i notevoli costi che comporta la partecipazione di quelli eletti all'attività parlamentare.

Il senatore PALMA (*PdL*), in dissenso dal Gruppo, preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 01.3, ricordando di avere dissentito anche in occasione dell'approvazione della legge che istituì la circoscrizione Estero.

Il senatore SAIA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) ricorda la posizione della sua parte politica di provenienza, storicamente favorevole all'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero. Tuttavia, le incertezze sulla composizione delle liste e gli episodi di illegalità che sono stati ricordati, lo inducono a votare a favore dell'emendamento 01.3.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 01.3 è posto in votazione ed è respinto.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 01.4.

Il senatore PASTORE (*PdL*), in dissenso dal Gruppo, sostiene l'emendamento 01.4, che riformula il terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, ammettendo il voto per corrispondenza quando ne sia assicurata l'effettività e la personalità.

Il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 01.4. Quanto alla possibilità che la norma sia applicata anche per gli italiani residenti solo temporaneamente all'estero, sottolinea la necessità di verificare che tale facoltà sia alternativa a quella dell'esercizio di voto nei luoghi di residenza.

Il senatore BIANCO (*PD*) esprime stupore per il fatto che alcuni Gruppi che storicamente hanno sostenuto l'opportunità dell'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero in questa sede si adoperino per contestarne l'attuazione.

Precisa che i senatori del Gruppo del Partito Democratico si esprimeranno in modo coerente con le indicazioni del relatore sull'emendamento 01.4 e su tutti gli emendamenti in esame, al fine di favorire una tempestiva approvazione del provvedimento.

Il senatore PALMA (*PdL*) preannuncia un voto favorevole in dissenso dal suo Gruppo. Precisa che anche i senatori del Gruppo del Popolo della Libertà condividono l'auspicio del senatore Bianco di un'approvazione della riforma costituzionale. Tuttavia, ciò non pregiudica l'opportunità di apportare modifiche migliorative al testo. In particolare, l'emendamento 01.4 assicura le garanzie di effettività e personalità del voto espresso, tenendo conto dell'esperienza pregressa nelle procedure di voto.

Il senatore MALAN (*PdL*), in dissenso dal Gruppo, preannuncia un voto di astensione.

L'emendamento 01.4 è quindi posto in votazione e non è accolto.

Il senatore PALMA (*PdL*), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che il Regolamento e la prassi parlamentare non postulano che la

dichiarazione di voto su ciascun emendamento sia svolta dal rappresentante del Gruppo in Commissione. Ciascun senatore dovrebbe essere lasciato libero di esprimere il voto a nome del Gruppo, mentre egli ha notato che il Presidente usa prevenire le dichiarazioni di voto di senatori del Popolo della Libertà chiedendo a chi chiede di intervenire se intenda parlare a nome del Gruppo.

Il PRESIDENTE fa presente che il senatore Boschetto, rappresentante in Commissione del proprio Gruppo, lo ha preventivamente informato, per le vie brevi, di voler pronunciare personalmente le dichiarazioni di voto sugli emendamenti.

Il senatore PALMA (*PdL*) replica che in mancanza della precisazione del Presidente, egli ignorava la circostanza che il senatore Boschetto aveva preannunciato di voler dichiarare il voto del Popolo della Libertà su tutti gli emendamenti; circostanza che in ogni caso non lo soddisfa e che si riserva di affrontare nelle opportune sedi interne al Gruppo del Popolo della Libertà.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) osserva che le comunicazioni informali non possono essere un presupposto per la conduzione dei lavori della Commissione, che non è tenuta a conoscere l'intenzione del senatore Boschetto di preannunciare il voto a nome del suo Gruppo su tutti gli emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che l'articolo 109, comma 2, del Regolamento, riconosce ai senatori che intendano dissociarsi dalle dichiarazioni di voto pronunciate a nome del Gruppo di appartenenza la facoltà di intervenire per dichiarare il loro voto, ma nel presupposto che l'orientamento del Gruppo sia stato già manifestato.

L'emendamento 01.6 decade, stante l'assenza del proponente, mentre l'emendamento 01.7 è accantonato su proposta del senatore CALDEROLI (*LNP*).

Il senatore PARDI (*IdV*) fa proprio l'emendamento 1.1, in assenza dei proponenti e preannuncia un voto favorevole. A proposito della riduzione del numero dei parlamentari, ricorda i dubbi e le perplessità manifestate anche pubblicamente da alcuni insigni costituzionalisti, i quali hanno eccepito che si tratterebbe di un espediente per catturare la benevolenza dell'opinione pubblica. Inoltre, anche in parziale dissenso dalle posizioni del suo Gruppo, esprime la preoccupazione che una riduzione del numero dei parlamentari unitamente all'ipotesi di una revisione della legge elettorale che avvantaggi i partiti maggiori, potrebbe dare luogo a una forma di oligarchia centrista, con la marginalizzazione delle formazioni politiche più piccole.

La soppressione dell'articolo 1, inoltre, avrebbe il significato di una opposizione fin dalla radice alla riforma costituzionale proposta.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 1.1 e ricorda le proposte di modifica avanzate dal suo Gruppo dirette a ridurre in misura più consistente il numero dei parlamentari. A suo avviso, l'indicazione di un numero di 508 deputati dissimula la riserva di approvare una nuova legge elettorale che mantenga un consistente premio di maggioranza.

Il senatore BIANCO (*PD*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.1. La proposta contenuta nel testo unificato del relatore è equilibrata e condivisibile e determinerebbe un rapporto tra eletti ed elettori assai ridotto, comunque inferiore a quello di altri importanti Paesi europei. Inoltre, ritiene comprensibile che le proposte relative al numero dei componenti delle Camere tengano conto delle ipotesi considerate per una riforma della legge elettorale.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario.

L'emendamento 1.1 è posto in votazione e non è accolto. L'emendamento 1.2 decade per l'assenza del proponente.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) preannuncia il voto contrario del Gruppo del Popolo della Libertà sull'emendamento 1.5, ricordando la proposta, da lui avanzata originariamente, di fissare in 508 il numero dei deputati. Pur condividendo la sussistenza di un legame tra riforma costituzionale e revisione della legge elettorale, ritiene che esso valga in entrambe le direzioni, nel senso che la riforma costituzionale non può non tenere conto dell'evoluzione del sistema politico. A suo avviso, occorre respingere le proposte che hanno un significato solo demagogico e tenere conto della funzione di rappresentanza del pluralismo sociale e territoriale che devono svolgere le Camere.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.5, in considerazione della proposta ivi contenuta di sopprimere il riferimento alla circoscrizione Estero.

Il senatore PARDI (*IdV*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole.

L'emendamento 1.5, posto in votazione, non è accolto. Anche l'emendamento 1.3 non è accolto.

Il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.8.

Il senatore MALAN (*PdL*) dichiara il voto contrario del Gruppo del Popolo della Libertà sull'emendamento 1.8, ritenendo che sia opportuno compiere scelte giuste piuttosto che dare segnali demagogici. Sulla base del testo unificato del relatore, si definisce un numero di parlamentari che in rapporto agli elettori è tra i più bassi in Europa. Del resto, una riduzione eccessiva del numero dei parlamentari sarebbe in contrasto con la necessità di un collegamento più stretto tra eletti e cittadini.

L'emendamento 1.8 è posto in votazione e non è accolto. Decaduto l'1.6 per assenza del proponente, anche l'emendamento 1.9 non è accolto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CALDEROLI (*LNP*), è respinto l'emendamento 1.7.

Il PRESIDENTE precisa che dell'emendamento 1.4, solo il comma 2 ha portata innovativa rispetto al testo unificato proposto dal relatore.

Il senatore SAIA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), a nome del suo Gruppo, ritira tutti gli emendamenti proposti dalla sua parte politica che traggono origine dall'ipotesi di dare vita a una Assemblea costituente con il compito di istruire i lavori per una riforma costituzionale al riparo dalle pressioni dell'opinione pubblica. Tuttavia, mantiene e riformula l'emendamento 1.4 in un nuovo testo (1.4 testo 2), pubblicato in allegato, tenendo conto delle indicazioni della Presidenza circa l'inammissibilità dei commi 1 e 3.

Il PRESIDENTE avverte che tale emendamento, nel nuovo testo sarà votato insieme alle altre proposte di modifica riferite al comma 3 dell'articolo 56 della Costituzione, in materia di elettorato passivo per l'elezione alla Camera dei deputati.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sull'emendamento 1.10.

In dissenso dal Gruppo, il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) dichiara che voterà a favore e ringrazia il senatore Saltamartini che ha aderito alla proposta. Nota che la politica delle idee è stata progressivamente espropriata da una serie di poteri non rappresentativi e di movimenti antipolitici, anche attraverso il proliferare di liste civiche. Pertanto, è necessario sottolineare la funzione di rappresentanza del libero pluralismo sociale e territoriale che spetta alla Camera dei deputati.

Il senatore PARDI (*IdV*) esprime apprezzamento per la proposta avanzata dal senatore Benedetti Valentini con l'emendamento 1.10.

Il senatore DIVINA (*LNP*) osserva che la Costituzione del 1948 non ha consentito di risolvere le divisioni tra le componenti culturali e politiche della società italiana e molte delle sue disposizioni sono frutto del compromesso raggiunto dall'Assemblea costituente. La proposta del senatore Benedetti Valentini è condivisibile e pertanto il suo Gruppo voterà a favore.

L'emendamento 1.10, posto in votazione, non è accolto. Previa dichiarazione di voto del senatore PARDI (*IdV*), anche l'emendamento 1.12 è respinto.

L'emendamento 1.11 decade per l'assenza dei proponenti. Il senatore PASTORE (*PdL*) ritira l'emendamento 1.18.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.13 per le ragioni già illustrate.

L'emendamento 1.13, posto in votazione, non è accolto.

A nome del Gruppo del Popolo della Libertà, il senatore BOSCETTO (*PdL*) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 1.31.

Il senatore MALAN (*PdL*), in dissenso dal Gruppo, preannuncia un voto favorevole, sottolineando che sarebbe preferibile una diversa ripartizione della circoscrizione Estero o anche un diverso criterio di rappresentanza degli italiani residenti all'estero. Comunque è opportuno ridurre ulteriormente il numero dei parlamentari eletti all'estero, in considerazione delle spese assai elevate che comporta quella rappresentanza.

L'emendamento 1.31, posto in votazione, non è accolto. Previa dichiarazioni di voto favorevoli del senatore PARDI (*IdV*), con distinte votazioni sono respinti anche gli emendamenti 1.16 e 1.15. Anche l'emendamento 1.17 è respinto, mentre gli emendamenti 1.19, 1.20 e 1.24 decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti.

Il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.23: anche se si tratta di una proposta di tenore populista, essa rappresenta una sfida al ceto politico.

Gli emendamenti 1.23 e 1.4 (testo 2), identici, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) fa proprio l'emendamento 1.32, ritirato dal senatore MALAN (*PdL*).

Posto in votazione, l'emendamento 1.32 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che i rappresentanti del Governo non si sono pronunciati sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il PRESIDENTE precisa che i rappresentanti del Governo sono intervenuti ai lavori in un momento successivo all'espressione del parere del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 1. In ogni caso, il Regolamento non prevede la presenza obbligatoria del Governo nelle procedure in sede referente.

*La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16,10.*

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, invita a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, anticipando in caso di mantenimento un parere contrario: fa eccezione l'emendamento 2.19, che propone di accantonare e di esaminare insieme all'emendamento 3.6, nel testo riformulato dal senatore Benedetti Valentini (3.6 testo 2), pubblicato in allegato.

Il ministro PATRONI GRIFFI, a nome del Governo, si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti all'articolo 2, tenuto conto della natura dei disegni di legge costituzionale in titolo, di stretta competenza parlamentare.

Il senatore PARDI (*IdV*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.1 e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo. Sottolinea la necessità, condivisa anche da autorevoli costituzionalisti, di separare gli argomenti principali della riforma costituzionale in modo che su di essi possano svolgersi articolate consultazioni referendarie, nel rispetto dello spirito dell'articolo 138 della Costituzione.

L'emendamento 2.1, posto in votazione, non è accolto.

Il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.4, che propone una riscrittura di numerose disposizioni costituzionali, nell'intento di superare effettivamente il bicameralismo ripetitivo.

L'emendamento 2.4, posto in votazione, è respinto.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore SARRO (*PdL*) ricorda che inizierà tra poco un'importante seduta della Giunta delle immunità parlamentari, alla quale devono partecipare alcuni senatori della Commissione affari costituzionali.

Il PRESIDENTE, apprezzata tale circostanza, propone di rinviare il seguito dell'esame e di convocare una ulteriore seduta alle ore 21, nell'intento di accelerare per quanto possibile l'esame dei disegni di legge costi-

zuzionale in titolo. Precisa che per quella seduta i Gruppi potranno designare altri senatori in sostituzione dei componenti ordinari della Commissione affari costituzionali eventualmente impegnati nei lavori della Giunta.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*), a nome del suo Gruppo, ritiene che sia preferibile proseguire l'esame nella giornata di domani ed eventualmente venerdì, nel rispetto dell'intesa di concludere l'esame nel corso della settimana. Ricorda che l'organizzazione dei lavori convenuta non prevedeva la convocazione di una seduta notturna per oggi.

Il senatore PARDI (*IdV*) ritiene che l'impegno di alcuni componenti della Commissione affari costituzionali presso la Giunta delle immunità parlamentari dovrebbe persuadere la Presidenza a rinviare il seguito dell'esame, in considerazione dell'importante ruolo che quei senatori svolgono. Inoltre, dichiara l'indisponibilità del suo Gruppo a partecipare a una seduta notturna della Commissione.

Ricorda che anche in occasione dell'approvazione delle modifiche all'articolo 81 della Costituzione, la discussione parlamentare si è svolta in modo sciatto e frettoloso, nel disinteresse generale. La proposta di riforma che si esamina oggi a suo avviso è invasiva degli equilibri fra gli organi costituzionali, altera il rapporto tra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio dei Ministri e non rafforza adeguatamente i poteri del Parlamento. A suo giudizio, l'accelerazione dell'*iter* rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti della Costituzione, che non dovrebbe essere innovata con procedure tanto superficiali. Piuttosto, il Parlamento dovrebbe acquisire la consapevolezza dei propri limiti e della propria inadeguatezza per realizzare una riforma costituzionale.

Il PRESIDENTE precisa che le procedure sono disciplinate dal Regolamento del Senato. Le posizioni politiche, anche contrastanti, non dovrebbero essere confuse con le regole di svolgimento dei lavori parlamentari.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ringrazia il Presidente per il modo in cui sta conducendo i lavori della Commissione e lo invita a definire, con il consenso dei Gruppi parlamentari, un calendario certo dei lavori che consenta di concludere l'esame entro la corrente settimana, nel rispetto dell'accordo al quale sono pervenute le forze politiche. Nell'organizzazione dei lavori il Presidente non mancherà di evitare, anche in base alla consultazione del presidente della Giunta delle immunità, inopportune sovrapposizioni delle sedute della Commissione affari costituzionali con quelle della Giunta.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) condivide la proposta del Presidente, di rinviare il seguito dell'esame e di riprenderlo nella seduta notturna, stasera alle ore 21, in modo che l'esame possa concludersi nella giornata di domani.

Precisa che l'eventuale approvazione di emendamenti sui quali il suo Gruppo ha manifestato forte contrarietà potrebbe indurre i senatori della Lega Nord a comportamenti parlamentari diversi da quelli collaborativi fin qui osservati.

Il senatore ZANDA (*PD*) condivide la richiesta del senatore D'Alia, di fissare un calendario dei lavori, tenuto conto delle convocazioni della Giunta delle immunità parlamentari, con l'intento di chiudere l'esame entro la settimana, in base all'accordo raggiunto dai Gruppi parlamentari e tenuto conto delle istanze che provengono dal Paese. A suo avviso, il Parlamento lavora troppo poco per non impegnarsi nello svolgimento di sedute anche in orari notturni e, se necessario, in giorni festivi.

Pur comprendendo la posizione contraria del Gruppo dell'Italia dei Valori, ritiene che essa possa farsi valere nel rispetto delle altre opinioni: sono inaccettabili i commenti del senatore Pardi secondo il quale chi si adopera per l'approvazione della riforma costituzionale in esame, con uno sforzo politico, intellettuale e personale assai rilevante, mancherebbe di rispetto alla Costituzione.

Il senatore BIANCO (*PD*) condivide le considerazioni svolte dal senatore Zanda e si associa al disappunto per le argomentazioni e il tono usati dal senatore Pardi, il quale peraltro, in molti casi, non ha condiviso le proposte avanzate dal suo stesso Gruppo. Il giudizio espresso sulla condotta dei parlamentari in occasione dell'approvazione della revisione dell'articolo 81 della Costituzione è indebito.

Conclude, ribadendo la richiesta di un calendario dei lavori serrato, tale da consentire il completamento dell'esame nelle sedute di questa settimana.

Il PRESIDENTE informa che ha ricevuto notizie secondo le quali la Giunta delle immunità parlamentari, la cui seduta è convocata alle ore 16,30, sospenderà i propri lavori per consentire ai componenti di partecipare alla parte iniziale della seduta dell'Assemblea del Senato. Successivamente, riprenderà i lavori che, verosimilmente, si protrarranno anche in serata.

Propone, infine, di convocare la seduta notturna alle ore 21, nell'intesa che, qualora alcuni senatori non potessero dichiarare il proprio voto sugli emendamenti perché impegnati nei lavori della Giunta delle immunità parlamentari, quegli emendamenti sarebbero accantonati. In ogni caso, trattandosi di una nuova seduta, saranno possibili sostituzioni dei componenti della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per una nuova seduta alle ore 21, con l'ordine del giorno già diramato.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO  
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE COSTI-  
TUZIONALE N. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218,  
1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183,  
3204, 3210, 3252**

**Art. 1.**

**1.4 (testo 2)**

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, Alberto  
FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ventuno» con la se-  
guente: «diciotto».*

---

**Art. 3.**

**3.6 (testo 2)**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

*«a) al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione sono sop-  
presse le seguenti parole: "dagli elettori che hanno superato il venticinque-  
simo anno di età"».*

---

## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 23 maggio 2012

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 80**

*Presidenza del Presidente*  
**BERSELLI**

*Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN  
RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 3125*

### **Plenaria**

**318<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BERSELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3040) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Delega al Governo per l'istituzione delle sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia**

**(2252) Anna Maria SERAFINI ed altri. – Istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari nonché delega al Governo per l'organizzazione dei relativi uffici**

**(2441) Mariapia GARAVAGLIA ed altri.** – *Istituzione del Tribunale per i minorenni e per la famiglia*

**(2844) CARDIELLO.** – *Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali*

**(3266) ALLEGRINI ed altri.** – *Disposizioni in materia di processo civile unitario nel diritto di famiglia*

**(3276) PEDICA ed altri.** – *Disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali ordinari*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3040, 2252, 2441 e 2844, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 3266 e 3276 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 3266 e 3276, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3040, 2252, 2441, 2844 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 maggio scorso.

La relatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) riferisce sui disegni di legge n. 3266 e 3276, i quali affrontano, anche se da prospettive estremamente diverse, l'istituzione di sezioni specializzate in materia di famiglia, senza il ricorso a deleghe legislative.

Il disegno di legge n. 3266, in particolare, mentre istituisce presso ciascun tribunale una sezione specializzata per la trattazione degli affari relativi ai minorenni, alle persone e alla famiglia, competente per materia su tutti i procedimenti civili relativi al libro I del codice civile, si caratterizza essenzialmente per l'intento di ridurre – specularmente all'aumento della specializzazione degli operatori, ivi compresi gli avvocati – il carattere di specialità dei relativi procedimenti.

In primo luogo infatti stabilisce che il tribunale specializzato in questione giudichi in composizione monocratica.

In secondo luogo interviene sul Capo I del libro IV del codice di procedura civile, riscrivendo la procedura della separazione e del divorzio secondo un modello più simile a quello generale del processo civile e diretto, rispetto a quello attuale, ad assicurare maggiori garanzie rispetto all'attuale rito camerale e al contempo a ridurre i tempi processuali.

A tale scopo si stabilisce che il procedimento sia avviato con ricorso dando termine di 20 giorni al convenuto per costituirsi e si dettano modalità e tempi serrati per l'adozione dei provvedimenti provvisori urgenti e per la decisione di eventuali reclami.

Nella prima udienza il giudice assegna i termini alle parti per precisare le domande e proporre le richieste istruttorie, tempi che possono essere rinviati su richiesta delle parti una sola volta per non più di quattro mesi in modo da consentire alle parti di accedere ad un procedimento di mediazione familiare.

Terminata l'assunzione delle prove, nell'ambito della quale il giudice ha l'obbligo di ascoltare, eventualmente coadiuvato da un esperto, i figli

minori qualora debba assumere provvedimenti che li riguardano, il giudice fissa l'udienza della discussione, che ha carattere orale.

Di particolare rilievo è la previsione della esecutività provvisoria della sentenza che passa in giudicato se non appellata entro trenta giorni.

Va inoltre segnalata l'attribuzione ai magistrati della sezione specializzata delle competenze attualmente previste in capo al giudice tutelare.

Passa quindi a riferire sul disegno di legge n. 3276 il quale istituisce presso ogni tribunale ordinario e nelle Corti d'appello una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi alla tutela dei diritti dei minori e della famiglia.

Si stabilisce che la sezione specializzata giudichi sempre in composizione collegiale.

La competenza per materia è individuata nei procedimenti in materia di matrimonio, filiazione, adozione, affidamento, potestà, tutela, emancipazione, interdizione, inabilitazione, divorzio e separazione, con eccezione delle attribuzioni attualmente riservate al giudice tutelare, che è peraltro designato tra i magistrati assegnati alla sezione specializzata.

I giudici componenti delle sezioni specializzate esercitano, sia in primo grado che in appello, le loro funzioni in via esclusiva.

L'organico delle sezioni è stabilito con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della riforma, fissando il termine di un anno dalla data suddetta per l'inizio dell'attività del nuovo ufficio.

Conclude proponendo la congiunzione dei disegni di legge da ultimo illustrati ai provvedimenti n. 3040 e congiunti già in corso d'esame.

Dopo una richiesta di chiarimento del presidente BERSELLI sul tenore delle modifiche apportate dal disegno di legge n. 3276 ai procedimenti di separazione e divorzio, interviene il senatore CALIENDO (*PdL*) per svolgere talune considerazioni sui profili finanziari dei disegni di legge all'ordine del giorno. Al riguardo sottolinea come, per ovviare all'esigenza di individuare un'adeguata copertura finanziaria, sia opportuno prevedere che l'organico delle sezioni istituende sia determinato all'interno della dotazione organica presente in occasione della revisione delle tabelle di ciascun ufficio svolta annualmente dal Consiglio superiore della magistratura.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) invita la Commissione a valutare l'opportunità di procedere, per l'approfondimento delle questioni oggetto dei disegni di legge, allo svolgimento di un ciclo di audizioni.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) ritiene che un'adeguata istruttoria sulle questioni concernenti il tribunale della famiglia e la revisione del riparto di competenze tra tribunali ordinari e tribunali dei minorenni sia stata già svolta in occasione dell'esame congiunto dei disegni di legge 1211 e 1412, già approvati dal Senato. Propone pertanto di proce-

dere alla acquisizione della documentazione a suo tempo depositata dagli auditi, evitando inutili duplicazioni.

Dopo brevi precisazioni dei senatori MARITATI (PD) e CALIEN-DO(PdL), la Commissione conviene sulla proposta di congiunzione dei disegni di legge n. 3266 e n. 3276 ai disegni di legge n. 3040 e congiunti.

La Commissione conviene altresì di adottare per il prosieguo dei propri lavori il disegno di legge n. 3040 quale testo base.

Il presidente BERSELLI dichiara aperta la discussione generale congiunta rinviando il seguito dell'esame congiunto ad una successiva seduta.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELL'AUDI-  
ZIONE*

Il presidente BERSELLI comunica che, nel corso dell'audizione informale del primo presidente della Corte di cassazione, dottor Ernesto Lupo e del presidente di sezione della Corte di cassazione, dottor Giuseppe Salmè, tenutasi stamattina, dinanzi all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione al disegno di legge n. 3125, in materia di equa riparazione per eccessiva durata del processo, è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 23 maggio 2012

**Plenaria**

**288<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**CARRARA**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il Capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Luigi Binelli Mantelli.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente CARRARA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo di Stato maggiore della Marina militare, in relazione all'esame del disegno di legge n. 3271 concernente la legge-delega per la revisione dello strumento militare**

L'ammiraglio BINELLI MANTELLI sottolinea innanzitutto l'incoerenza tra le risorse assegnate e la dimensione e struttura complessiva dello strumento militare, così come fino ad oggi concepito. Dalla predetta considerazione, deriva quindi la necessità di interventi di straordinaria portata ed urgenza, considerata la negativa ripercussione, in primo luogo, sulla ripartizione delle risorse stesse, fortemente sbilanciata per le spese per il personale e gravemente carente nel settore che garantisce l'operatività, ov-

vero quello del funzionamento. Un settore, quest'ultimo, di assoluta priorità per consentire un adeguato addestramento del personale ed il mantenimento in efficienza dei mezzi in servizio.

Per la Marina, infatti, i cosiddetti «consumi intermedi» sono preziosa linfa vitale che assicura nel tempo la credibilità e l'efficacia delle forze operative, il mantenimento di capacità bilanciate e flessibili, la prontezza di risposta alle emergenze internazionali. Come attestato –ad esempio– dalla crisi libica, che ha reso necessario schierare immediatamente un gruppo navale incentrato sulla portaerei Garibaldi e sull'unico gruppo aereo imbarcato della Marina, che ha operato brillantemente e senza soluzione di continuità per oltre quattro mesi nell'ambito dell'operazione *Unified Protector*. Per poter intervenire con la necessaria tempestività in una crisi non prevista è infatti necessario essere pronti e addestrati: in caso contrario l'intervento sarebbe possibile solo dopo mesi, vanificando gli investimenti fatti per una risorsa così strategica e pregiata come la capacità portaerei, il cui valore aggiunto poggia proprio sulla prontezza di intervento, l'economicità operativa e la flessibilità di impiego.

Stanti queste premesse, l'indispensabile riequilibrio del bilancio non può quindi che passare – a suo avviso – da una riduzione delle spese per il personale, attraverso una progressiva ridefinizione degli organici a favore di un più coerente supporto all'operatività, secondo parametri condivisi in ambito europeo. Sotto questo aspetto, l'iniziativa del ministro della Difesa, appare quindi pienamente condivisibile.

Un secondo punto chiave per dare effettività alla manovra è poi costituito dalla cosiddetta stabilità programmatica e dalla flessibilità del bilancio negli anni a venire. È infatti indispensabile che i non indolori provvedimenti di razionalizzazione e riduzione, che dovranno essere intrapresi, consentano comunque di ricapitalizzare la spesa a favore della operatività e di una più flessibile gestione delle risorse. D'altra parte le istituzioni militari non possono giustificare la loro ragion d'essere né tantomeno il loro futuro con la semplice forza del personale occupato, bensì attraverso percorsi più impervi e non sempre immediatamente percepibili, legati alla qualità e alla quantità di sicurezza che riescono a produrre a fronte dei loro costi e della loro stessa credibilità nazionale ed internazionale.

Il ruolo della Marina, inquadrato nel più ampio comparto di Sicurezza e Difesa, va pertanto visto non solo quale «produttore» di sicurezza, ma anche quale fattore di crescita e «catalizzatore» di flussi finanziari che concorrono alla formazione del prodotto interno lordo. Appare infatti ineludibile porre l'accento sull'importanza di un'attenta valutazione dei ritorni sugli investimenti, ovvero sulla spesa militare nazionale e quindi sull'importanza di disporre di una componente marittima sostenibile e bilanciata sotto il profilo operativo, formativo, infrastrutturale e tecnico-logistico.

Negli ultimi trent'anni la Marina ha peraltro visto crescere i propri impegni e compiti, in un quadro normativo che ha lasciato invariate le responsabilità istituzionali per la difesa del Paese e dei suoi interessi internazionali e in scenari di impiego sempre più complessi, consolidandosi,

per la Forza armata, un articolato insieme di compiti, quelli direttamente assegnati alle forze militari marittime e quelli concorsuali.

Il forte ed aumentato impegno, ormai ventennale, associato alla costante riduzione di risorse che dal 2004 in poi ha colpito l'intero settore pubblico, ha tuttavia logorato la flotta e non ha consentito di curare adeguatamente la manutenzione dei mezzi e delle infrastrutture, l'addestramento e la stessa qualità della vita del personale. Si rende quindi necessario ricondurre la struttura della Forza armata entro un profilo di sostenibilità e al tempo stesso puntare su un ammodernamento che, ottimizzando i costi di esercizio, consenta di massimizzare l'efficacia del sistema.

L'oratore prosegue la propria esposizione ponendo l'accento sulle azioni già poste in essere dalla Marina prima della riforma di cui al disegno di legge n. 3271, adottate nei limiti dell'autonomia di cui ogni Capo di Stato maggiore è dotato e delle risorse disponibili. Già negli anni '90 e successivamente nella prima metà degli anni 2000 è stata infatti razionalizzata in termini riduttivi la sua presenza sul territorio, in linea con la progressiva riduzione dell'organico e con il passaggio al professionale, e sono stati altresì avviati interventi finalizzati a tenere in efficienza mezzi e infrastrutture (arsenali militari marittimi *in primis*), secondo criteri di prioritarizzazione delle risorse e di *risk management*, dismettendo ciò che era possibile e salvaguardando la sicurezza del personale. Parallelamente si è reso indispensabile ammodernare anche lo strumento operativo, nato sostanzialmente con la Legge navale del 1975 e realizzato nel volgere degli anni '80. Questo strumento necessiterebbe di essere sostituito in un periodo altrettanto breve, ma ciò non appare possibile, determinando quindi non trascurabili carenze capacitive in alcuni settori nel prossimo decennio.

La situazione in cui versa la Forza armata oggi vede pertanto aree di straordinaria eccellenza convivere con realtà ancora utili ed efficienti, ma il cui costo di manutenzione e gestione cresce in modo esponenziale con la vetustà e quindi non più sostenibili, pena il decadimento anche delle prime. Da qui le navi poste in riserva o disarmate negli ultimi anni e quelle, molto più numerose, di prevista dismissione, privilegiando ovunque possibile la vendita o la cessione ad altre marine a vantaggio dell'industria nazionale e della cooperazione internazionale. Un provvedimento doloroso, mitigato in parte dall'ingresso di nuove unità più performanti, che avrà necessariamente dei riflessi sulla disponibilità all'impiego della componente operativa, ovvero sul numero di missioni assolvibili, almeno nel prossimo decennio.

Per quanto attiene, quindi, al settore infrastrutturale rileva che è assolutamente indispensabile poter concentrare le attività in aree più omogenee e moderne, più logisticamente sostenibili e più contenute, riducendo al minimo l'attuale dispersione sul territorio. Tutto ciò ha dei costi che non sembrano essere, oggi, compensabili soltanto attraverso accordi locali di rilocalizzazione delle funzioni, né con la cessione di strutture non più indispensabili, benché anche la dismissione *tout-court* di immobili non più in uso alleggerisca comunque i costi di conservazione. Da qui l'auspicio ad ulte-

riori procedure che agevolino e accelerino l'attuazione degli accordi locali e delle dismissioni infrastrutturali, in stretta sinergia con la Forza armata. Sempre in questo quadro, va poi letto il recente studio di ulteriore riorganizzazione territoriale e di conseguenti dismissioni realizzato in seno alla Marina, la cui attuazione determinerà una significativa razionalizzazione del supporto amministrativo e tecnico-logistico.

Procede quindi ad analizzare le problematiche relative al personale militare e civile della Marina, da considerarsi quale un unico comparto, differenziato nello *status*, ma complementare ed assolutamente indispensabile, nella sua interezza, ai fini dell'operatività della Forza armata. In particolare, sotto questo profilo l'impegno sarà rivolto ad una riqualificazione del sostegno logistico generale mettendo in sempre maggior sinergia le risorse e le professionalità del personale militare e civile che opera nel settore, ed il personale civile riveste un ruolo centrale sia perché in grado di assicurare l'indispensabile continuità di impiego rispetto ai militari soggetti a maggiore mobilità, sia perché tenutario di professionalità preziose e insostituibili in molteplici settori quali le lavorazioni arsenali, i collaudi, l'idrografia, i servizi portuali, la sperimentazione tecnica e l'attività amministrativa. Infatti, per quanto difficile appaia il momento attuale, caratterizzato anche da una forte carenza di organici pregiati, soprattutto nei quadri intermedi e nella manodopera specializzata, è ragionevole pensare di poter cogliere alcuni segnali di ripresa. Proseguono pertanto le attività di graduale ammodernamento e adeguamento degli stabilimenti di lavoro nell'ambito del cosiddetto «piano Brin», sostenuto dalla Forza armata, e si sta avviando un piano pluriennale di *turn-over* che in parte riuscirà a compensare le perdite di preziose professionalità dovute ai pensionamenti. In merito alle riduzioni organiche, inoltre, l'entità della riduzione complessiva rappresenta una prospettiva di lungo termine che poggia sulla naturale evoluzione dell'organico, soggetto in passato ad un persistente blocco delle assunzioni.

Analoga dinamica si presenta quindi per il personale militare, e non si ravvedono particolari problemi per conseguire riduzioni organiche nella misura che verrà determinata per la Marina. Occorrerà, però, arginare il tendenziale incremento dell'età media, non sostenibile oltre certi limiti, attraverso un coerente piano di arruolamenti e soprattutto tenere in debito conto le specifiche esigenze in termini di quadri, ruoli e consistenze nei diversi livelli, secondo criteri coerenti alle caratteristiche di impiego della Forza armata. Infine, sarà comunque essenziale individuare ogni possibile intervento atto a mitigare gli effetti che il provvedimento di riduzione complessiva dello strumento militare potrebbe produrre sul morale e la coesione e, pertanto, lo Stato maggiore segue molto da vicino l'evoluzione della questione tenendo in debito conto le preoccupazioni del personale e le osservazioni che giungono attraverso la rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali.

Conclude ribadendo che la linea di azione tracciata dal ministro della Difesa è, ad oggi, non solo indispensabile, ma più che urgente per il riequilibrio delle risorse, ricapitalizzando i risparmi a favore dell'operatività.

Il presidente CARRARA chiede quale sia il criterio adottato per la ripartizione delle risorse disponibili tra le principali voci di spesa.

L'ammiraglio BINELLI MANTELLI precisa che il quadro di riferimento è costituito da *standard* consolidati in ambito europeo ed atlantico. Il raggiungimento dell'equilibrio di spesa, che assegna il 50 per cento delle risorse al personale, il 25 per cento all'esercizio ed il 25 per cento agli investimenti, non potrà che imporre una riduzione del personale ed una parallela riqualificazione della spesa stessa a favore del funzionamento.

Il PRESIDENTE domanda quindi se già esista un piano di dismissione delle infrastrutture.

L'ammiraglio BINELLI MANTELLI precisa che la Difesa sta già elaborando un progetto in tal senso, basato su chiare linee direttrici. I principali ostacoli da superare sono pertanto prevalentemente di natura burocratica e legale.

La senatrice PINOTTI (*PD*) pone l'accento sulla delicata problematica delle strutture arsenali, forse poco approfondita dal disegno di legge delega all'esame della Commissione, auspicando uno specifico approfondimento sul tema.

Chiede inoltre delucidazioni sulle sinergie in essere con altri paesi in un contesto di Difesa europea e sul futuro operativo dell'incrociatore portaeromobili Garibaldi.

Il senatore GAMBA (*PdL*) chiede quanto si discosti la futura revisione della consistenza della flotta da quella considerata ottimale rispetto alle funzioni affidate alla Marina militare.

Domanda quindi se l'eventuale cessione ad altri paesi di unità navali di cui è prevista la dismissione possa dar luogo ad un importante recupero di risorse economiche.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) domanda quale sia l'effettivo rapporto tra costi e benefici derivante dalle riduzioni del personale civile della Difesa, rilevando, altresì, che il disegno di legge assegnato alla Commissione sembra dar luogo ad una sperequazione tra il personale militare in fuoriuscita rispetto a quello civile: il primo, infatti, potrebbe conservare il 95 per cento del trattamento economico.

Con riferimento, da ultimo, agli arsenali, invita a tenere conto di specificità uniche presenti nella sede di Brindisi, che andrebbero perdute con la chiusura della stessa.

Replica l'ammiraglio BINELLI MANTELLI, rimarcando, innanzitutto l'importanza del personale civile all'interno dello strumento marittimo militare, le cui problematiche sono note e a soluzione delle quali

sono previsti futuri concorsi per mano d'opera e quadri intermedi specializzati. La riduzione, pertanto, non comporterà la messa in cassa integrazione del personale, in quanto origina da un progressivo invecchiamento dello stesso a causa delle mancate assunzioni degli anni passati.

Per contro, la futura sostenibilità non potrà non passare per una riqualificazione infrastrutturale e dello strumento navale, proprio al fine di dar vita ad un ciclo virtuoso che garantisca la piena efficienza di quest'ultimo. Ulteriori linee direttrici saranno poi, sempre in tale ottica, un progressivo ricorso all'*in-sourcing* ed alla valorizzazione di programmi comuni di sviluppo con altri paesi (come, ad esempio, l'iniziativa europea sulla capacità portaerei).

In relazione alla futura contrazione della flotta, precisa infine che essa è imposta dalla carenza di risorse. Peraltro, gli introiti derivanti dalla cessione di unità ad altri paesi non appaiono essere particolarmente rilevanti.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare l'ammiraglio Binelli Mantelli per la sua disponibilità, dichiara quindi conclusa la procedura informativa, annunciando altresì che i documenti e le memorie presentati saranno disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **Plenaria**

**289<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**CARRARA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(Doc. XXII, n. 7-10/ter) COSTA ed altri. – Modifica dell'articolo 7 della deliberazione del Senato della Repubblica 16 marzo 2010, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare atten-**

**zione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni»**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 16 maggio scorso.

Il presidente CARRARA consta che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale. In ragione di ciò, dichiaratala chiusa, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti per l'indomani, giovedì 24 maggio, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3157) SACCOMANNO ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l'istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare»**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 aprile scorso.

Il presidente CARRARA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DEL VECCHIO (PD) si pronuncia in senso decisamente favorevole sul provvedimento, che si propone di conferire la giusta rilevanza ad un evento che celebra il sacrificio per il Paese di appartenenti alle Forze armate.

Il PRESIDENTE, nel condividere i contenuti del disegno di legge, ne ipotizza l'eventuale riassegnazione in sede deliberante.

Anche ad avviso dei senatori TORRI (LNP) ed AMATO (PdL) il provvedimento appare più che condivisibile.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per domani, giovedì 24 maggio, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 23 maggio 2012

**Plenaria**

**701<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Intervengono il ministro per la coesione territoriale Barca, il ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero e il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e del segnale audio, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove concordi la Commissione, il Presidente del Senato ha già annunciato il proprio assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte, altresì, che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione del Ministro per la coesione territoriale sullo stato dei finanziamenti per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, in Abruzzo**

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, che introduce le tematiche oggetto dell'audizione, prende la parola il ministro BARCA.

Il MINISTRO consegna all'Ufficio di segreteria della Commissione una tabella riepilogativa delle risorse finanziarie stanziata per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, avvertendo che tale prospetto è aggiornato al 30 aprile di quest'anno e che risulta ancora privo della validazione della competente struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione.

Fa presente che l'incarico di monitorare gli interventi *post* terremoto gli è stato conferito dal Presidente del Consiglio dei ministri lo scorso gennaio e che tale compito risulta finalizzato a favorire la ricostruzione dei centri storici, nonché la ripresa dello sviluppo del tessuto economico-produttivo, evitando che si ingeneri una spirale depressiva.

Avverte poi che, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 4013 di quest'anno, si è posto l'accento sulla programmazione delle risorse per la ricostruzione, sulla razionalizzazione dei costi amministrativi, sulla redazione, presso le prefetture competenti, di una *white list* degli operatori economici e, da ultimo, sul necessario flusso informativo riguardante l'attività di ricostruzione.

Per quanto concerne le risorse stanziata, precisa che esse ammontano a 2,9 miliardi destinati all'emergenza e a 7,7 miliardi destinati alla ricostruzione, soffermandosi sulle specifiche finalità comprese in questi due macroaggregati.

Fa poi presente che, a parte un'eccezione, i comuni del cratere interessato dal sisma non hanno ancora trasmesso i piani per la ricostruzione, né il prospetto dei futuri fabbisogni finanziari.

Ritiene, quindi, che le disponibilità finanziarie esistenti siano adeguate anche ad avviare la ricostruzione soprattutto delle zone periferiche.

Infine, avverte che, nel corso della prossima estate, si avvierà la transizione dalla gestione commissariale all'ordinaria amministrazione, permettendo pertanto una più precisa quantificazione finanziaria dei fabbisogni necessari.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e cede la parola ai senatori per eventuali quesiti.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) coglie l'occasione per osservare come, alla luce di eventi calamitosi che tendono a verificarsi sempre più di frequente nel nostro Paese, risulti opportuno avviare un'opera di radicamento territoriale delle competenze professionali presenti presso gli organismi di gestione delle emergenze e delle ricostruzioni, come si sta facendo in Abruzzo, nel caso della redazione di *white list* degli operatori economici.

Ritiene, infatti, che la strutturazione territoriale delle competenze tecniche esistenti sia propedeutica a favorire quell'opera di programmazione e di prevenzione indispensabile anche ad attenuare la gravità degli eventi calamitosi.

Il senatore LEGNINI (*PD*) ritiene, preliminarmente, come l'odierna audizione del ministro possa essere considerata l'adempimento di un obbligo previsto dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 39 del 2009, che impegna il Governo a trasmettere annualmente al Parlamento un'informativa sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione *post* sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziato.

Peraltro, a tale obbligo si affianca anche quello, posto in capo alla Protezione civile e alla struttura commissariale, di fornire la puntuale rendicontazione delle spese sostenute per l'emergenza.

Chiede, quindi, chiarimenti sui tempi di presentazione di tale rendicontazione e sui tempi della transizione dalla gestione commissariale a quella ordinaria, domandando se tale passaggio richieda anche una modifica della normativa vigente.

Avanza, poi, richieste di chiarimenti sulle risorse effettivamente spendibili per la ricostruzione, avvertendo che sono in fase di esame le domande avanzate sia di privati cittadini, sia per il ripristino degli edifici pubblici e degli edifici di interesse culturale: peraltro, occorre considerare che, in base al decreto-legge n. 39 del 2009, soltanto l'erogazione del contributo per la prima casa è riconosciuto come diritto soggettivo e che, pertanto, una volta esaminate tutte le domande pervenute, potrebbero sorgere problemi di copertura tra le richieste avanzate e l'effettiva disponibilità delle risorse spendibili da parte dei singoli comuni. Chiede inoltre di integrare i dati forniti con quelli di rendiconto di quanto fino a questo momento utilizzato.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*), nel ricordare che in base alla normativa vigente il Governo ha l'obbligo di riferire annualmente al Parlamento sull'utilizzo dei fondi per la ricostruzione *post* sismica, chiede maggiori chiarimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sull'utilizzo effettivo delle risorse stanziato, nonché sulle modalità di transizione dalla fase commissariale a quella di gestione ordinaria.

Nel rilevare, poi, che non è stato ancora adottato il decreto sugli aiuti cosiddetti *de minimis*, domanda quali siano le ragioni della mancata trasmissione, da parte dei comuni del cratere sismico, del prospetto sul fabbisogno finanziario, chiedendo se l'inadempienza sia dovuta agli enti comunali, ovvero alla struttura commissariale.

Il senatore VACCARI (*LNP*) chiede chiarimenti sullo sblocco delle risorse attribuite all'ANAS e alle Ferrovie dello Stato per la programmazione dei rispettivi investimenti destinati alle reti viarie e ferroviarie.

Il PRESIDENTE pone preliminarmente al Ministro due quesiti concernenti lo stato delle risorse in termini di cassa e il motivo, nella tabella consegnata alla Commissione, della suddivisione del macroaggregato concernente gli utilizzi, tra la voce «trasferimenti» e la voce «erogazioni».

Stante, poi, la complessità dei quesiti avanzati, chiede al Ministro la disponibilità a svolgere in una prossima seduta l'intervento di replica.

Il MINISTRO dichiara la propria disponibilità a concordare una seduta appositamente dedicata alla propria replica, avvertendo fin d'ora che non sarà comunque possibile fornire la rendicontazione delle spese per l'emergenza sostenute dalla Protezione civile.

Il seguito dell'audizione è, quindi, rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 12,20.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

#### **(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra gli emendamenti al cui esame era stato precedente sospeso, nonché le proposte riformulate, osservando la necessità di valutare, per i possibili effetti negativi sul gettito, l'emendamento 71.8. È poi necessario verificare la congruità della copertura degli emendamenti 71.6 (testo 2) e 71.9 (testo 2); per quanto riguarda quest'ultimo emendamento, non risulta peraltro chiaro il coordinamento con il comma 3 dell'articolo 71.

Evidenzia poi che non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 11.100 (testo 2) e 11.100 (testo 2)/1.

Per quanto concerne l'emendamento 70.1000, fa presente che esso reca una clausola di salvaguardia finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità, che prevede, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, la corrispondente riduzione delle spese modulabili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il PRESIDENTE evidenzia, in via preliminare, la necessità di rettificare il parere precedente espresso sull'emendamento 35.100, precisando le condizioni alle quali è subordinato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il giudizio di nulla osta.

Per quanto concerne gli emendamenti 11.100 (testo 2) e 11.100 (testo 2)/1, riguardanti i *voucher* per i lavoratori del settore agricolo, fa presente che è pervenuta una valutazione di nulla osta da parte dell'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Invita, poi, il vice ministro MARTONE a produrre, per la seduta pomeridiana, la relazione tecnica già richiesta sulle stime di gettito derivanti dal comma 3 dell'articolo 71, mentre fa presente l'intenzione, preannun-

ciata presso la Commissione di merito, di ritirare gli emendamenti sospesi relativi al medesimo articolo.

Il ministro FORNERO comunica l'intenzione del Governo di riformulare l'emendamento 70.1000 in un testo 2, in cui la clausola di salvaguardia venga articolata come riduzione delle dotazioni di spesa rimodulabili di tutti i Ministeri e non solo del dicastero del lavoro.

Pertanto, alla luce del dibattito svoltosi, il relatore LATRONICO (*PdL*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, e il cui esame era stato precedentemente sospeso, nonché gli emendamenti riformulati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 11.100 (testo 2) e 11.100 (testo 2)/1.

A rettifica del parere già espresso, sull'emendamento 35.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione delle seguenti modifiche:

– nel capoverso «5-bis», ultimo periodo, le parole :«Al termine del periodo transitorio» siano sostituite dalle seguenti: «Nel corso del periodo transitorio»;

– inoltre, sempre nell'ultimo periodo, prima delle parole «anche al fine», siano inserite le seguenti:« allo scopo di verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde alle previsioni iniziali e».

Il parere resta sospeso sull'emendamento 70.1000, nonché sull'articolo 71 del disegno di legge e sugli emendamenti 71.6 (testo 2), 71.8 e 71.9 (testo 2).

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,25.*

**Plenaria****702<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA***(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata presentata dal Governo la riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 70.1000, recante una clausola di salvaguardia finanziaria a valere sulle dotazioni di spesa rimodulabili di tutti i Ministeri, anziché del solo Dicastero del lavoro.

Fa poi presente che gli emendamenti il cui esame era rimasto in sospeso, riferiti all'articolo 71, sono stati ritirati, tranne la proposta 71.8, che, sia per il relatore che per il Governo, risulta suscettibile di comportare un minor gettito tributario.

Comunica poi che il Governo ha trasmesso un'integrazione della relazione tecnica, riguardante il comma 3 dell'articolo 71, in materia di deducibilità dei costi dei canoni di locazione: al riguardo, viene valutata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato l'ipotesi di innalzare la quota di riduzione del canone dal 5 per cento previsto nel disegno di legge al 7 per cento.

A tale proposito, esprime forte perplessità circa il fatto che la relazione tecnica sia verificata negativamente dalla Ragioneria, nonostante venga comunque riconosciuta la sostanziale invarianza sul gettito rispetto a quanto disposto dal testo originario.

In conclusione, ritiene che, nel prendere atto di tale posizione, sia tuttavia pienamente sostenibile, sotto il profilo finanziario, la possibilità di innalzare la quota di deducibilità dal 5 fino ad almeno il 7 per cento, in quanto ciò sarebbe conforme all'equilibrio complessivo della copertura finanziaria del disegno di legge.

Il vice Ministro MARTONE ribadisce l'intendimento del Governo di mantenere la formulazione del comma 3 dell'articolo 71 nella versione originaria.

Il senatore AGOSTINI (*PD*), nel sottolineare il pregevole lavoro svolto dalla Commissione bilancio, con particolare riferimento al profilo concernente la deduzione delle spese per i canoni di locazione, esprime forti perplessità sulle stime contenute nella integrazione della relazione tecnica, ritenendo quantomeno azzardato ipotizzare che la quota di opzioni per il regime della cedolare secca passi dal 20 all'88 per cento dei contribuenti.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) evidenzia un'anomalia nella modalità di effettuazione della stima contenuta nell'integrazione della relazione tecnica, che questa Commissione, in quanto competente per la programmazione economica, è tenuta a segnalare sia alla Commissione di merito che al Governo.

Altresì, a nome del proprio Gruppo, valuta che sarebbe stato preferibile optare per una riduzione della quota di deducibilità dal 15 al 7 per cento, piuttosto che al 5 per cento contenuto nel disegno di legge.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) formula una valutazione critica sulle stime contenute nell'integrazione alla relazione tecnica, giudicando peraltro rischioso il fatto che la Ragioneria generale abbia formulato una verifica negativa, nonostante il riconoscimento di una sostanziale invarianza di gettito.

Il senatore VACCARI (*LNP*), nell'apprezzare l'azione della Commissione e del Presidente sulla delicata questione della deducibilità dei canoni di locazione, esprime un giudizio negativo sulla condotta del Governo, che non ha voluto recepire un'indicazione finalizzata ad alleviare la già elevata pressione fiscale gravante sui cittadini, ritenendo da ultimo, a nome del proprio Gruppo, che la quota di deducibilità sarebbe dovuta restare al 15 per cento.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare i senatori intervenuti, propone di integrare il parere già reso sul testo, inserendovi una specifica osservazione relativa al comma 3 dell'articolo 71.

Il relatore LATRONICO (*PdL*), alla luce del dibattito svoltosi, propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti il cui esame era stato precedentemente sospeso e le ulteriori riformulazioni, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 71.8, mentre il parere è non ostativo sulla proposta 70.1000 (testo 2).

Ad integrazione del parere già espresso sul testo, rileva che, per quanto concerne il comma 3 dell'articolo 71, sulla base delle stime di calcolo, peraltro suffragate dall'integrazione della relazione tecnica trasmessa dal Governo, risulta pienamente sostenibile, e coerente con l'equilibrio complessivo della copertura finanziaria, la possibilità di innalzare la quota di deducibilità delle spese connesse ai canoni di locazione quantomeno fino al 7 per cento, in luogo del 5 per cento previsto dal testo originario della disposizione».

La Commissione approva.

*(3304) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)*

Il relatore PEGORER (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, posto che la copertura finanziaria viene operata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal decreto-legge n. 215 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2012) concernente la proroga delle missioni internazionali per l'anno 2012, occorre acquisire dal Governo chiarimenti in ordine alla riduzione di 6 unità per 12 mesi di partecipanti alle missioni internazionali, a fronte delle 10 unità per 7,5 mesi previste dal presente provvedimento. Dalla Relazione tecnica, infatti, non si evince se le sei posizioni ridotte non sono mai state ricoperte. Rinvia, per ulteriori osservazioni, alla nota n. 129 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 23 maggio 2012, alle ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 23 maggio 2012

**Plenaria****351<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BALDASSARRI**

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1551) CAFORIO ed altri. – Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte**, Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 maggio scorso.

Interviene il relatore SCIASCIA (*PdL*) ribadendo la disponibilità a valutare le modifiche al testo del disegno di legge in relazione alle osservazioni formulate la scorsa seduta dal sottosegretario Ceriani, prima di fissare un termine formale per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), apprezzando l'orientamento del relatore, fa presente di aver elaborato un testo integralmente sostitutivo del disegno di legge in titolo, per tener conto delle osservazioni di carattere tecnico redazionale formulate dal Sottosegretario.

Preso atto dell'unanime orientamento della Commissione, il presidente BALDASSARRI invita il relatore e i rappresentanti dei Gruppi a procedere a una verifica informale del testo predisposto dal senatore Lannutti, rinviando quindi il seguito dell'esame.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (n. 478)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 15 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore LENNA (*PdL*) il quale fa presente che lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2010/78/UE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

La direttiva 2010/78/UE rivede ed aggiorna la normativa previgente all’istituzione del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria per adeguarla al mutato contesto normativo. Le modifiche introdotte mirano a consentire il pieno utilizzo degli strumenti procedurali e normativi approntati dal trattato di Lisbona e dai regolamenti istitutivi.

Ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento interno ai contenuti della direttiva, l’articolo 15, comma 1, della legge comunitaria 2010, ha individuato i principi e criteri direttivi per la sua attuazione, da effettuarsi entro quattro mesi dall’entrata in vigore della stessa legge.

Pertanto, ai fini del recepimento della direttiva lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche e integrazioni ad una serie di testi normativi, tra cui il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (cosiddetto TUB), il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (cosiddetto TUF), il codice delle assicurazioni private, il decreto legislativo di disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Il relatore passa poi ad illustrare il contenuto del provvedimento, il cui articolo 1 reca una serie di modifiche al TUB. Il comma 1 modifica l’articolo 1 del TUB al fine di inserire nel testo unico la definizione del SEVIF e delle sue componenti (ABE; AEAP; AESFEM; Comitato congiunto; CERS; Autorità di vigilanza degli Stati membri).

Il comma 2 modifica l’articolo 4 del TUB sopprimendo la disposizione che attribuisce al Governatore della Banca d’Italia i poteri per l’adozione degli atti amministrativi generali aventi rilevanza esterna (poteri già trasferiti al direttorio, dalla legge n. 262 del 2005).

Il comma 3 sostituisce l’articolo 6 del TUB prevedendo, tra l’altro, che le autorità creditizie adempiano agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità che compongono il SEVIF – Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria – e delle altre autorità e istituzioni. La Banca d’Italia può altresì concludere accordi con l’ABE e con le autorità di vigilanza prevedendo anche ripartizioni di compiti e deleghe di fun-

zioni, nonché ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie con le altre autorità di vigilanza.

Il comma 4 modifica l'articolo 7 del TUB sopprimendo il riferimento all'ufficio italiano dei cambi (UIC) ivi previsto e estendendo a tutte le autorità che fanno parte del SEVIF l'ambito della collaborazione e lo scambio di informazioni.

Il comma 5 modifica l'articolo 53 del TUB, disciplinando l'ipotesi in cui le autorità di vigilanza nazionali rinviino un caso all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri. Con la medesima finalità (e identico contenuto) il successivo comma 6 modifica l'articolo 67 del TUB.

Il comma 7 modifica l'articolo 69 del TUB includendo anche l'ABE e il CERS tra i soggetti a cui la Banca d'Italia deve dare tempestiva comunicazione delle situazioni di emergenza potenzialmente lesive della liquidità e della stabilità del sistema finanziario.

Il comma 8 infine modifica l'articolo 79 del TUB sopprimendo l'obbligo di comunicazione all'autorità competente nazionale delle misure cautelative adottate nei confronti di banche comunitarie operanti in Italia.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo reca, invece, una serie di modifiche al TUF. Il comma 1 modifica l'articolo 1 del TUF al fine di inserirvi la definizione di SEVIF nonché l'elenco dei suoi componenti.

Il comma 2 sostituisce l'articolo 2 del TUF, prevedendo che la Banca d'Italia e la Consob sono parti del SEVIF, partecipano alle attività che esso svolge, e devono tenere conto, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario.

Il comma 3 modifica l'articolo 4 del TUF, sopprimendo il riferimento ivi previsto all'UIC, estendendo a tutte le autorità che fanno parte del SEVIF l'ambito della collaborazione, e prevedendo obblighi informativi nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalla disciplina europea. Si prevede inoltre che Consob e Banca d'Italia possano concludere accordi di collaborazione anche con l'AESFEM con delega reciproca di compiti di vigilanza, e che possano ricorrere all'AESFEM per la risoluzione delle controversie.

L'articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo n. 210 del 2001 in materia di definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento. In particolare il comma 1 ne modifica l'articolo 1, al fine di inserirvi le nuove definizioni di AESFEM e CERS; i restanti commi recano norme di coordinamento.

L'articolo 4 reca modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2005 sulle imprese di assicurazione e di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario. In particolare il comma 1 ne modifica l'articolo 1 al fine di incorporarvi la definizione di SEVIF e l'elenco della sua composizione.

Il comma 2 ne modifica l'articolo 5 al fine di prevedere l'obbligo di informare il comitato congiunto delle Autorità di vigilanza europee circa

l'individuazione di un conglomerato finanziario e la designazione del coordinatore.

Il comma 3 ne modifica l'articolo 6, stabilendo tra l'altro che le autorità competenti scambiano informazioni – oltre che con le banche centrali, con il sistema europeo di banche centrali e con la Banca centrale europea – anche con il CERS; si prevede quindi, per i destinatari della vigilanza supplementare, la possibilità di scambiarsi informazioni reciprocamente, con le tre Autorità europee e con il comitato congiunto.

Il comma 4 ne modifica l'articolo 10, integrando le procedure di gestione del rischio per le imprese regolamentate facenti parte di un conglomerato.

Il comma 5 ne modifica l'articolo 15, al fine di prevedere, per l'autorità di vigilanza italiana, l'obbligo di consultare le altre autorità competenti tenendo conto degli orientamenti forniti dal comitato congiunto. Viene altresì stabilito che l'autorità di vigilanza italiana in disaccordo con una decisione adottata da un'altra autorità possa ricorrere rispettivamente all'ABE, all'AESFEM o all'AEAP per la risoluzione delle controversie.

L'articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private). In particolare il comma 1 ne modifica l'articolo 1 introducendo la definizione di SEVIF e delle sue componenti. Il relatore dà conto poi delle restanti disposizioni di tale articolo.

L'articolo 6 reca modifiche al decreto legislativo n. 252 del 2005 di disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Il comma 2 ne modifica l'articolo 15-*bis*, introducendo per la COVIP il compito di informare tempestivamente l'AEAP circa il rilascio ai fondi pensione italiani dell'autorizzazione all'operatività transfrontaliera.

Il comma 3 ne modifica l'articolo 15-*ter*, stabilendo l'obbligo per la COVIP di comunicare all'AEAP le disposizioni (e i relativi aggiornamenti) di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro e le norme che si applicano ai fondi pensione comunitari operanti in Italia.

Il comma 4 ne modifica l'articolo 15-*quater*, in materia di segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità, accorpando in un unico articolo diverse previsioni in materia già previste in altre parti del decreto legislativo, specificando altresì le forme di collaborazione.

Il comma 5 inserisce nel decreto l'articolo 18-*bis*, al fine di stabilire, tra l'altro, che COVIP si conforma agli atti UE direttamente applicabili e provvede in merito alle raccomandazioni concernenti le materie di propria competenza, stabilendo altresì l'integrazione della COVIP nel nuovo sistema.

Il comma 6 infine ne modifica l'articolo 19, stabilendo anzitutto che la COVIP fornisce informativa all'AEAP sui fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate. Si prevede poi che la COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, tenga conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario e si qualificano come incaricati di un pubblico servizio i dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

L'articolo 7 reca modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Il comma 1 in particolare ne modifica l'articolo 1 inserendo nel testo la definizione delle Autorità di vigilanza europee, mentre il comma 2 ne modifica l'articolo 7, stabilendo l'obbligo per le autorità di vigilanza di settore di cooperare con quelle europee e di fornire loro tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei loro compiti.

L'articolo 8 reca infine la clausola di salvaguardia finanziaria.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), riservandosi di svolgere un intervento più articolato in sede di discussione generale, ritiene opportuno, in via preliminare, un chiarimento sulla portata delle disposizioni che fanno riferimento al segreto d'ufficio, mettendo in guardia dal rischio di attribuire alla Banca d'Italia facoltà che attenuano la necessaria trasparenza e conoscibilità degli atti.

Il relatore LENNA (*PdL*), a integrazione della relazione illustrativa già svolta, sottopone alla Commissione l'opportunità di suggerire al Governo di armonizzare la disciplina di alcuni fondi pensione integrativi, da sottoporre comunque alla vigilanza della COVIP, tenendo conto che lo schema di decreto legislativo in titolo, all'articolo 6, interviene sulle norme relative all'istituto di vigilanza dei fondi pensione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 75**

*Presidenza del Presidente*  
**BALDASSARRI**

*Orario: dalle ore 16 alle ore 16,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 23 maggio 2012

**Plenaria**

**380<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
POSSA

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*SULL'ATTENTATO AVVENUTO PRESSO LA SCUOLA «MORVILLO FALCONE» DI BRINDISI*

Il senatore RUSCONI (*PD*) esprime la più sentita partecipazione al dramma che ha colpito la famiglia Bassi a seguito dell'attentato avvenuto presso la scuola «Morvillo Falcone» di Brindisi. Manifesta al riguardo sconcerto per la gravità dell'episodio, tenuto conto che finora forme di violenza siffatta non avevano mai varcato il limite rappresentato dalle scuole. Si dichiara pertanto assai preoccupato, reputando necessaria una riflessione sui nuovi obiettivi di tali atti efferati.

Conviene il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), che partecipa a sua volta al lutto che ha colpito la famiglia in questione.

Si associa la Commissione tutta.

*IN SEDE REFERENTE*

*(2997) Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali*

*(2794) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Il PRESIDENTE fa presente che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti presentati al nuovo testo unificato predisposto dai relatori, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 3 aprile scorso, in quanto la predetta Commissione è stata a lungo impegnata su provvedimenti di grande rilievo politico, fra cui da ultimo il disegno di legge n. 3249 di riforma del mercato del lavoro.

Il correlatore ASCIUTTI (*PdL*) chiede tuttavia che la Presidenza intervenga presso il Presidente della Commissione bilancio affinché venga reso al più presto il prescritto parere, altrimenti l'*iter* del provvedimento resterà bloccato.

Concorda il senatore RUSCONI (*PD*).

Il PRESIDENTE assicura che rappresenterà la questione al presidente Azzollini.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*SULLA SITUAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DI POMPEI*

La senatrice DE FEO (*PdL*) lamenta che il sito di Pompei versa in una drammatica situazione, di cui peraltro si occupano sovente i giornali stranieri, considerata l'importanza internazionale del sito. Lo scorso 19 maggio è stato ad esempio pubblicato un ampio articolo su «Le Monde» che, nel delineare un'immagine penosa per l'Italia, denunciava la mancanza di fondi, l'incuria e la lentezza burocratica, facendo di Pompei il «simbolo di un'Italia stanca».

Ella nega tuttavia la penuria di risorse, mentre deplora a sua volta la paralisi del sistema amministrativo e l'incuria degli organi decisionali, che rendono impossibile la gestione del sito. In proposito censura l'assenza di squadre per la manutenzione degli scavi, nonostante si tratti di un luogo assai fragile, sottoposto alle intemperie. Rimarca poi di aver presentato numerose interrogazioni a cui finora non è stata data adeguata risposta benché i problemi siano quanto mai pressanti, soprattutto per ciò che con-

cerne la manutenzione ordinaria e il regime delle acque. Occorre infatti mettere al più presto in sicurezza i tetti e il terreno.

Il summenzionato articolo, prosegue la senatrice, rileva criticamente la presenza di *domus* non visitabili per mancanza di personale. Ella confuta tuttavia tale ricostruzione, affermando che i custodi non sono pochi ma organizzati in maniera non ottimale. Ad esempio, è previsto un servizio notturno di vigilanza che sarebbe sostituibile con la video sorveglianza.

Afferma indi che il sito di Pompei incassa circa 25 milioni di euro l'anno di biglietti, ma che essi non vengono spesi per la ritrosia della sovrintendenza ad incorrere in eventuali problemi burocratici e amministrativi. Ritene inoltre che un fattore di criticità sia costituito dalla unificazione della soprintendenza di Pompei con quella di Napoli, avvenuta nel 2007, che ha dato luogo ad un organismo troppo esteso.

Preannuncia perciò la presentazione di una mozione nella quale si chiede che vengano nuovamente separate le soprintendenze e che venga nel breve termine commissariata quella di Pompei per ragioni di salute pubblica, tenuto conto che dal terremoto del 1980 il relativo personale lavora in strutture in cui è presente l'amianto.

Ipotizza altresì la possibilità di svolgere un'audizione del Direttore generale competente o di quello regionale e rinnova la richiesta di un sopralluogo presso il sito. In conclusione, ricorda positivamente le iniziative avviate dai ministri Ornaghi e Barca unitamente al Ministero dell'interno per evitare infiltrazioni camorristiche e invoca la supervisione dell'Unesco sui fondi del sito archeologico.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) non concorda con lo sdoppiamento delle sovrintendenze, su cui si potrà peraltro discutere al momento della presentazione della sopraccitata mozione.

Manifesta invece viva adesione all'ipotesi di un sopralluogo a Pompei atteso che la gravità della vicenda merita una precisa iniziativa politica. Nel supportare dunque con decisione tale richiesta anche a nome del Gruppo, ritiene che un'iniziativa simile sarebbe accolta con soddisfazione anche dalle istituzioni locali, quanto meno come dimostrazione di attenzione.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) reputa che per risolvere i problemi di Pompei occorra una volontà politica seria, che dia indirizzi precisi e pieni poteri all'eventuale Commissario. Manifesta indi piena adesione all'ipotesi di svolgere un sopralluogo *in loco*, che del resto la Commissione aveva da tempo in animo di compiere.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso.

*SULLA ATTUALE SITUAZIONE DI ARCUS S.P.A.*

Il senatore MARCUCCI (*PD*) sollecita nuovamente un chiarimento circa la situazione di Arcus S.p.a., che secondo organi di stampa risulterebbe commissariata. Al riguardo, reputa indispensabile che il Parlamento sia adeguatamente informato dal Governo, tanto più che l'attuale condizione di stallo non consente di spendere risorse preziose. Invoca quindi un'audizione del Ministro, ricordando che nel febbraio scorso è stata sottoposta alle Camere la proposta di conferma dell'Ambasciatore Ortona alla presidenza dell'ente, su cui la Commissione ha espresso parere favorevole. Da allora, stigmatizza, il Ministro ha evidentemente cambiato opinione senza tuttavia rendere la doverosa informativa al Parlamento.

La senatrice DE FEO (*PdL*) coglie l'occasione per porre in luce come anche il sito di Pompei sia da tempo in attesa di consistenti fondi da Arcus, che tuttavia risultano bloccati.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) si associa alla richiesta di chiarimenti da parte del Governo, rimarcando il paradosso di congelare fondi destinati ai beni culturali in una situazione di crisi che vede financo il Vaticano ipotizzare di svendere il patrimonio ecclesiastico per mancanza di adeguate risorse.

Il PRESIDENTE assicura che rappresenterà al ministro Ornaghi i rilievi emersi.

*PER UN AFFARE ASSEGNATO RIGUARDANTE I TESTI DEFINITIVI DEGLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI POLITICHE DI BILANCIO DEGLI ATENEI E DI DIRITTO ALLO STUDIO*

Il PRESIDENTE ricorda che lo scorso 21 marzo la Commissione ha espresso il suo parere sugli atti di Governo nn. 436 e 437, recanti rispettivamente uno schema di decreto legislativo in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti e uno schema di decreto legislativo per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei. Comunica al riguardo che il decreto legislativo sulle politiche di bilancio degli atenei è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2012), mentre quello sul diritto allo studio è in corso di pubblicazione.

Ricorda poi che, anche a seguito di un proficuo confronto svoltosi con il ministro Profumo in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione lo scorso 17 maggio, è tuttavia emerso come i testi definitivi dei predetti decreti differiscano, per alcuni profili di rilievo, dai testi origina-

riamente sottoposti all'esame parlamentare, andando anche oltre, a suo avviso, la cornice configurata dalla legge di delega.

In particolare, precisa che il testo definitivo del decreto legislativo sul diritto allo studio contiene, all'articolo 17, un comma 7 del tutto nuovo rispetto allo schema di decreto presentato alle Camere, con il quale si configura un percorso di riconoscimento e accreditamento per le scuole universitarie di alta formazione a carattere residenziale. La delega conferita al Governo dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 240, si riferiva tuttavia solo ai collegi universitari legalmente riconosciuti, per i quali si prevedeva una apposita disciplina di riconoscimento e accreditamento secondo i principi e criteri direttivi fissati dal medesimo articolo 5, comma 3, lettera *f*). La disciplina delle scuole universitarie di alta formazione appare perciò del tutto ultronea rispetto alla legge di delega. Né appare a suo avviso decisiva la circostanza che la Camera dei deputati abbia inserito un'osservazione in tal senso nel suo parere al Governo sull'atto n. 436. Giudica infatti detta osservazione non accoglibile senza eccedere dalla delega conferita al Governo dal Parlamento.

Rammenta inoltre che, per quanto riguarda il testo definitivo del decreto legislativo sulle politiche di bilancio degli atenei, si riscontra un'analogia anomalia. L'articolo 5, comma 1, lettera *b*), delegava infatti il Governo ad una revisione dei meccanismi di contabilità e prevedeva, al comma 4, lettera *e*), fra i principi e i criteri direttivi di tale delega, la definizione di un limite massimo all'incidenza delle spese per il personale e per l'indebitamento. Lo schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare conteneva correttamente, agli articoli 5 e 6, la definizione dei predetti limiti. All'articolo 7, ne faceva tuttavia conseguire un'articolata griglia di parametri assunzionali. Pur comprendendo il rapporto fra il rispetto dei suddetti limiti e il regime delle assunzioni ai fini dell'equilibrio economico-finanziario degli atenei, la Commissione – nel suo parere – chiedeva che i limiti al *turn over* fossero circoscritti al prossimo triennio, proprio perché privi di fondamento giuridico nella legge di delega. Il testo definitivo del decreto dispone tuttavia che la griglia di cui all'articolo 7 si applichi al solo 2012, rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con una valenza triennale la ridefinizione dei parametri assunzionali per gli anni successivi. La misura resta perciò permanente e addirittura delegificata, ponendosi a suo avviso in contrasto con l'autonomia universitaria. Anche in questo caso, rileva il Presidente, il Governo ha seguito un'osservazione resa in tal senso dalla Camera dei deputati nel suo parere, che tuttavia si colloca al di fuori della cornice disposta dall'articolo 5 della legge n. 240.

Al fine di svolgere un più ampio confronto sui temi suesposti e giungere all'elaborazione di un atto di indirizzo al Governo, anche in vista degli eventuali decreti correttivi previsti dall'articolo 5, comma 9, della

legge n. 240, propone dunque di chiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'assegnazione di un affare sui testi definitivi degli atti di Governo nn. 436 e 437.

Senza discussione, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 265**

*Presidenza del Presidente*  
POSSA

*Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 23 maggio 2012

### Plenaria

399<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Vari.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (n. 463)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 9, commi 1, 2 e 4, e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BALDINI (*PdL*), alla luce di quanto emerso nel corso della discussione, riformula la proposta di parere favorevole con osservazione presentata nella seduta di ieri, includendovi una nuova osservazione relativa alle richieste di trasformazione di cui ai nuovi articoli 14-*bis* e 14-*ter* del Codice delle comunicazioni elettroniche, introdotti dall'articolo 12 dello schema in esame.

Il presidente GRILLO comunica che il senatore De Toni ha presentato uno schema di parere alternativo, allegato al resoconto di seduta.

Si passa, dunque, alle dichiarazioni di voto sullo schema di parere favorevole con osservazioni, presentato dal Relatore, come riformulato nella seduta odierna.

Il senatore GALLO (*PdL*) annuncia il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

Il senatore DE TONI (*IdV*), per le ragioni esposte nel corso della seduta di ieri, annuncia il voto contrario del Gruppo dell'Italia dei Valori.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni del Relatore, come riformulato nella seduta odierna e allegato al resoconto di seduta, che risulta approvato, con conseguente preclusione dello schema di parere alternativo presentato dal senatore De Toni.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (n. 471)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio scorso.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) ripercorre i provvedimenti normativi che si sono susseguiti in merito all'istituzione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e dell'Autorità di regolazione dei trasporti, lamentando il fatto che quest'ultima non sia ancora divenuta operativa, a causa della mancata effettuazione delle relative nomine.

Con riferimento allo schema in esame, premesso che sarebbe stato auspicabile concentrare tutti i compiti in capo all'Autorità di regolazione dei trasporti, ritiene opportuno che nell'ambito dell'Agenzia le funzioni di selezione dei concessionari autostradali, con relativa aggiudicazione, siano tenute distinte da quelle di vigilanza e controllo, al fine di evitare possibili conflitti di interessi.

È inoltre necessario assicurare l'effettiva autonomia decisionale dell'Agenzia rispetto al Governo, soprattutto per quanto concerne le deliberazioni in materia di tariffe. Allo stato attuale, infatti, l'Agenzia – analogamente a quanto ha fatto l'Anas fino ad oggi – dovrà effettuare l'istruttoria, mentre la decisione finale richiederà anche in futuro un decreto governativo, con conseguente pregiudizio delle esigenze di flessibilità e rapidità che dovrebbero invece caratterizzare l'azione dell'Agenzia.

Infine, l'articolo 16, comma 3, dello Statuto allegato allo schema in esame, nello stabilire che al personale dell'Agenzia si applica la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza, potrebbe generare contenzioso, in quanto potrebbe concretizzarsi in una modifica peggiorativa rispetto alle discipline applicate al personale dell'Anas e delle altre agenzie governative.

Il PRESIDENTE auspica che il sistema dei trasporti tragga vantaggio dall'interazione tra Autorità di regolazione dei trasporti e Agenzie di settore.

Ritiene meritevole di valutazione l'osservazione in merito alla distinzione, all'interno dell'Agenzia, tra funzioni di concedente e funzioni di vigilanza, ricordando tuttavia che l'Agenzia è nata per scindere i ruoli di concedente e concessionario che precedentemente si concentravano in capo all'Anas e che l'Agenzia, assumendo il ruolo di concedente, dovrà ovviamente anche controllare che i piani finanziari sottoscritti vengano rispettati.

Un approfondimento sarà anche certamente svolto sull'osservazione del senatore Marco Filippi in merito all'articolo 16 dello Statuto.

Il senatore RANUCCI (PD) sostiene che bisognerebbe individuare una soluzione anche per eventuali conflitti di interesse che potrebbero sorgere nel caso in cui chi ha lavorato per il concedente vada poi a lavorare per il concessionario.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 463**

L'8<sup>a</sup> Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– le richieste di trasformazione di cui ai nuovi articoli 14-*bis* (Riesame delle limitazioni esistenti) e 14-*ter* (Trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze) del Codice delle comunicazioni elettroniche, introdotti dall'articolo 12 dello schema in esame, non devono pregiudicare il buon esito dell'asta per le frequenze *ex beauty contest* e devono tener conto della riorganizzazione dello spettro relativamente alla banda 700 Mhz coerentemente con quanto sarà stabilito dalla Commissione europea;

– con riferimento alla tutela della proprietà intellettuale nelle reti di comunicazione elettronica, invita il Governo a valutare le opportune iniziative volte a definire il quadro delle competenze in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE DE TONI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 463

L'8<sup>a</sup> Commissione, in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione, della direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime, e della direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica»,

premessi che:

– l'articolo 2 dello schema di decreto, che novella l'articolo 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, individua le condizioni e le procedure per l'imposizione di provvedimenti riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali. Tali provvedimenti devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea. I provvedimenti possono essere imposti solo se appropriati, proporzionati e necessari e la loro attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo, nel rispetto della presunzione di innocenza;

– l'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto novella l'articolo 7 del Codice delle comunicazioni elettroniche al fine di rafforzare l'indipendenza dell'AGCOM. Si prevede che l'Autorità eserciti i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo; che la stessa disponga di risorse finanziarie e umane adeguate per lo svolgimento dei propri compiti e per la partecipazione attiva al BEREC, l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, istituito dal regolamento (CE) n. 1211/2009 del 25 novembre 2009;

– l'articolo 9 apporta modifiche all'articolo 13 del Codice, complessivamente finalizzate ad inserire, nell'indicazione degli obiettivi e dei principi dell'attività di regolamentazione da parte del Ministero e dell'Autorità, il richiamo alla necessità di tenere in debito conto le esigenze degli utenti anziani e di quelli con esigenze sociali particolari;

– l'articolo 10 dello schema, che introduce l'articolo 13-*bis* del Codice, individua i compiti del Ministero dello sviluppo economico per la

pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione europea, come previsto dai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c), della legge n. 217 del 2011;

– l'articolo 11 dello schema sostituisce l'articolo 14 del Codice stabilendo che la ripartizione e l'assegnazione delle radiofrequenze siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati ed enunciando il principio della neutralità tecnologica e dei servizi (nelle bande di frequenze disponibili possono essere impiegati tutti i tipi di tecnologie usati per i servizi di comunicazione elettronica e possono essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica). Il Ministero dello sviluppo economico e l'AGCOM possono stabilire norme volte a impedire l'accaparramento di frequenze, fissando scadenze rigorose per l'effettivo utilizzo dei diritti d'uso da parte del titolare e applicando sanzioni, compresa la revoca, in caso di mancato rispetto delle scadenze;

– l'articolo 12 dello schema di decreto introduce l'articolo 14-bis nel Codice, ai sensi del quale i principi di neutralità si applicano pienamente anche ai titolari dello spettro radio precedentemente assegnato a decorrere dal 25 maggio 2016 (termine previsto dalla direttiva per la conclusione del periodo transitorio). Il nuovo articolo 14-ter del Codice, introdotto sempre dall'articolo 12 dello schema, disciplina i casi e le procedure per il trasferimento o l'affitto dei diritti individuali di uso delle radiofrequenze. E' possibile compiere tali atti solo per le radiofrequenze delle bande individuate dalla Commissione europea; da tale possibilità sono espressamente escluse le frequenze usate per la diffusione televisiva. I diritti di uso di frequenze in bande con limitata disponibilità possono essere trasferite solo ad operatori già titolari di autorizzazione e previo assenso del Ministero dello sviluppo economico; le altre frequenze possono essere cedute secondo la disciplina dettata dall'articolo 25, comma 8, del Codice ovvero previa comunicazione allo stesso Ministero;

rilevato che:

– nell'ambito dei principi generali di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame non viene menzionato esplicitamente quello della tutela della libertà della rete, principio più volte ribadito in sede comunitaria. Al riguardo, si segnala che il Commissario europeo per la *Digital Agenda*, Neelie Kroes, intervenendo alla conferenza «*The European public on the net*» tenutasi a Berlino all'inizio di maggio, ha espresso il proprio giudizio sfavorevole in merito all'ACTA (*Anti-Counterfeiting Trade Agreement*), ovvero l'accordo internazionale per rafforzare i diritti d'autore nella Rete e contrastare la pirateria informatica. Tale accordo aveva dato luogo, come noto, a numerose proteste in diversi Paesi. Anche il Garante europeo della *privacy*, l'EDPS (*European Data Protection Supervisor*), esprimendo il suo parere circa la ratifica dell'Accordo ha sollevato dubbi e preoccupazioni. Il Garante sottolinea che «il condivisibile obiettivo di rafforzare gli strumenti per la tutela della proprietà intellettuale non possa essere raggiunto a danno dei diritti fondamentali e delle libertà dell'individuo, della protezione dei dati e della libertà d'espressione»;

nell'ambito delle disposizioni recate dall'articolo 3 che disciplinano l'esercizio dei poteri da parte dell'AGCOM non viene fatto alcun riferimento alla tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti della rete, né viene introdotta alcun tipo di disciplina circa il rappresentante italiano che deve essere indicato al BEREC, ovvero l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, istituito dal regolamento (CE) n. 1211/2009 del 25 novembre 2009;

– l'articolo 9 omette di citare, tra gli obiettivi e i principi dell'attività di regolamentazione, anche quello relativo alla salvaguardia della neutralità e della libertà della rete;

– la disposizione di cui all'articolo 11 non prevede la salvaguardia dell'uso efficiente ed economicamente vantaggioso dello spettro, nonché un riferimento specifico all'uso territoriale delle frequenze;

– particolare preoccupazione suscita il contenuto dell'articolo 12 del provvedimento in esame che, in base al già citato principio della neutralità tecnologica enunciato dall'articolo 11, consente ai titolari di diritti di uso delle frequenze concesse prima del 30 giugno 2012 e che a quella data non siano scaduti, di chiedere al Ministero dello sviluppo economico e all'AGCOM di riesaminare le restrizioni nella utilizzazione delle suddette frequenze. Tale possibilità di riesame termina in data 25 maggio 2016;

– in particolare, quindi, stando a quanto previsto dall'articolo 12, si rende possibile che frequenze avute in concessione per trasmissioni radiofoniche e televisive possano essere utilizzate per servizi di telefonia in mobilità e viceversa. RAI e Mediaset potrebbero, dunque, trasformare le loro frequenze televisive in frequenze per telefonini e *tablet*, ottenendo senza pagare alcun tipo di corrispettivo, e quindi a titolo gratuito, frequenze che gli operatori telefonici hanno pagato partecipando alla gara a titolo oneroso per l'assegnazione delle frequenze e creando, di fatto, i presupposti per una evidente disparità di trattamento nei confronti di tutti gli operatori telefonici che lo scorso anno hanno preso parte all'asta per le frequenze in banda 800, 1800, 2000 e 2600;

– preme rilevare che tale problematica è stata più volte sollevata dal Gruppo dell'Italia dei Valori, in particolare nell'ambito dell'ordine del giorno 9/5109-AR/92 accolto dal Governo in data 19 aprile 2012, dove si impegnava il Governo, tra altre cose, a valutare l'opportunità di: «porre in essere ogni atto di competenza volto a mettere all'asta le frequenze che sino ad oggi Rai e Mediaset hanno utilizzato per la videofonia, così da evitare l'ennesima deprecabile situazione per cui tali operatori potrebbero, di fatto, vedersi assegnati in modo gratuito ulteriori *multiplex* per il digitale terrestre; nonché ad adottare ogni iniziativa finalizzata ad assicurare che il recepimento della direttiva 2009/140/CE nell'ambito del nostro ordinamento nazionale avvenga in maniera tale da garantire sempre e comunque sia il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, sia la massima valorizzazione economica che l'uso delle frequenze già concesse può produrre, con conseguente maggior afflusso di risorse finanziarie per lo Stato»;

– si segnala altresì che la Commissione V (Bilancio) della Camera dei deputati, nel parere reso sullo schema di decreto in esame, ha osservato che «al fine di garantire un utilizzo proficuo delle radiofrequenze con conseguenti benefici per la finanza pubblica, il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere che qualora la procedura di riesame delle limitazioni esistenti – disposta dal nuovo articolo 14-*bis* del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 – determini un aumento apprezzabile del valore economico delle concessioni in essere aventi ad oggetto le radiofrequenze, sia introdotto l'obbligo per i beneficiari di corrispondere all'erario un congruo canone»;

– con riferimento al nuovo articolo 14-*ter* del Codice delle comunicazioni elettroniche, introdotto dall'articolo 12 del provvedimento in esame, dovrebbe essere previsto esplicitamente il divieto di trasferire frequenze TV nelle bande che nei prossimi anni dovranno essere destinate alle telecomunicazioni;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto, si integri il dettato normativo dell'articolo menzionando esplicitamente il principio della tutela della libertà della rete;

b) con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto:

1. si sostituisca l'intero periodo: «L'Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo.» con il seguente: «L'Autorità esercita i propri poteri in modo da garantire sempre e comunque la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti della rete, nel rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e tempestività»;

2. si introduca un'apposita disciplina volta a garantire che possa essere indicato come rappresentante italiano al BEREC il Presidente dell'AGCOM ovvero un suo Commissario;

c) con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto:

1. al comma 1, lettera a), si sopprimano le parole «ove possibile»;

2. si introduca, tra gli obiettivi e i principi dell'attività di regolamentazione, anche quello della «salvaguardia della neutralità e della libertà della rete»;

d) con riferimento al nuovo articolo 14 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, introdotto dall'articolo 11 dello schema di decreto, al comma 3, lettera e), dopo le parole «efficiente» si aggiungano le seguenti «ed economicamente vantaggioso», nella medesima disposizione si introduca altresì un riferimento specifico all'uso territoriale delle frequenze;

e) con riferimento al nuovo articolo 14-*bis* del Codice delle Comunicazioni elettroniche, di cui all'articolo 12 dello schema di decreto, si riformulino le disposizioni ivi contenute al fine di prevedere:

1. che la richiesta di riesame delle limitazioni esistenti venga condizionata dall'assegnazione a titolo oneroso della frequenza assegnata;

2. che siano adottati appositi correttivi volti ad evitare l'elusione della gara a titolo oneroso che il Ministero dello Sviluppo economico dovrà indire per l'assegnazione delle frequenze che avevano formato oggetto della procedura relativa al cosiddetto «*beauty contest*»;

3. la possibilità per le emittenti locali di un riesame delle limitazioni esistenti ai loro diritti d'uso per le frequenze a titolo gratuito;

4. che, qualora la procedura di riesame delle limitazioni esistenti determini un aumento apprezzabile del valore economico delle concessioni in essere aventi ad oggetto le radiofrequenze, sia introdotto, al fine di garantire un utilizzo proficuo delle radiofrequenze con conseguenti benefici per la finanza pubblica, l'obbligo per i beneficiari di corrispondere all'erario un congruo canone;

*f)* con riferimento al nuovo articolo 14-*ter* del Codice delle Comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 12 dello schema di decreto, si riformulino le disposizioni ivi contenute al fine di introdurre esplicitamente il divieto di trasferire frequenze TV nelle bande che nei prossimi anni dovranno essere destinate alle telecomunicazioni.

**Plenaria****400<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GRILLO

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3284) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio.)

Il relatore RANUCCI (*PD*) illustra il provvedimento in esame, che reca una serie di disposizioni volte all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica con la finalità di evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse destinate alla crescita.

Il decreto-legge consta di 15 articoli, suddivisi in due Capi.

Il Capo I reca norme organizzative quali, in particolare, l'istituzione di un Comitato interministeriale per il coordinamento dell'azione di Governo e delle politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri del potere di nominare un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, con il compito di definire il livello di spesa per voci di costo delle amministrazioni pubbliche.

Il Capo II contiene disposizioni volte a razionalizzare le procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare promuovendo il ricorso a procedure di acquisto centralizzato.

Per quanto concerne specificamente le competenze dell'8<sup>a</sup> Commissione, l'articolo 11 ha modificato l'articolo 11 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina in generale le fasi delle procedure di affidamento, eliminando l'obbligo di attendere 35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione prima di poter procedere alla stipulazione dei contratti relativi agli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione. La disposizione in questione dovrà essere oggetto di valutazione da parte della Commissione, in quanto potrebbe presentare profili di potenziale contrasto con la normativa europea. La direttiva n. 66 del 2007 ha infatti introdotto il termine sospensivo tra l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto al fine di evitare che eventuali ricorsi giurisdizionali contro l'aggiudicazione siano presentati successivamente alla stipulazione. La medesima direttiva prevede alcuni casi in cui il termine so-

spensivo può essere derogato e sarà dunque opportuno valutare se la nuova deroga introdotta dall'articolo 11 del decreto-legge in esame sia riconducibile ad uno di tali casi.

L'articolo 12 ha modificato gli articoli 120 e 283 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, prevedendo che i plichi contenenti le offerte tecniche debbano essere aperti dalla commissione in seduta pubblica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione in esame è volta a garantire la certezza del diritto attraverso un riferimento normativo chiaro, in coerenza con la giurisprudenza del Consiglio di Stato. La disposizione in questione sembra dunque rispondere ad esigenze di trasparenza piuttosto che di riduzione della spesa.

Più in generale, rileva che i poteri del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi dovranno essere chiariti e resi più incisivi, al fine di evitare che il suo intervento si verifichi solo *ex post*. Sarebbe necessario procedere ad una mappatura esaustiva dei centri di spesa, prevedere che gli enti locali effettuino una programmazione triennale, nonché rafforzare gli obblighi di controllo e di raccolta dati.

Infine, con riferimento all'articolo 8, comma 2, si domanda se sia opportuno che l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture trasmetta a Consip S.p.A. i dati in tema di acquisizione di beni e di servizi di cui al comma 1.

Il senatore MENARDI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) domanda se l'esame del provvedimento in titolo potrà offrire l'occasione per evidenziare criticità della normativa in materia dei contratti pubblici ulteriori rispetto a quelle alla cui risoluzione sono volti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge n. 52 del 2012.

Il presidente GRILLO ricorda che dovrebbe essere imminente l'adozione di nuovi provvedimenti di riforma del Codice dei contratti pubblici e che pertanto sarà opportuno rinviare a tale sede ogni riflessione ulteriore sulla materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (n. 471)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore GALLO (*PdL*), riservandosi di intervenire più diffusamente in una successiva seduta, ritiene che dalla discussione potranno emergere proficue riflessioni, ad esempio con riferimento alla questione dei rapporti tra Agenzia delle infrastrutture stradali e autostradali e Autorità di regolazione dei trasporti, che potranno poi confluire nel parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 23 maggio 2012

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 154 (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**SCARPA BONAZZA BUORA**

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DIPENDENTI  
DELLA SOCIETÀ BUONITALIA S.P.A., IN MERITO AL TRASFERIMENTO DELLE FUN-  
ZIONI DI TALE ORGANISMO*

### **Plenaria**

**310<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SCARPA BONAZZA BUORA**

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2674) BERTUZZI ed altri.** – *Misure per favorire il ricambio generazionale in agricoltura e istituzione della Banca delle terre agricole*

**(2710) BERTUZZI ed altri.** – *Misure per la competitività dell'imprenditoria giovanile e il ricambio generazionale in agricoltura*

**(2919) SCARPA BONAZZA BUORA.** – *Interventi per favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura*

**(3043) VALLARDI.** – *Misure per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 maggio scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che il Comitato ristretto ha proceduto nella giornata di ieri alla definizione di un testo unificato per i disegni di legge in titolo.

La relatrice BERTUZZI (*PD*) illustra il testo unificato per i disegni di legge nn. 2674, 2710, 2919 e 3043, elaborato dal Comitato ristretto (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), evidenziando che la disciplina contenuta nello stesso è finalizzata a prospettare un intervento mirato, atto a risolvere una criticità strutturale del comparto agricolo italiano, il quale registra una limitata presenza di imprenditori con età inferiore a 40 anni.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) condivide le considerazioni testé espresse dalla senatrice Bertuzzi, sottolineando che la normativa contenuta nel testo unificato in questione è volta a promuovere l'ingresso dei giovani in un settore strategico, quale quello agricolo, penalizzato da erranee scelte dell'Esecutivo attualmente in carica, tra le quali cita a titolo esemplificativo quella attinente all'IMU sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA propone di adottare come testo base per la presentazione degli emendamenti il sopracitato testo unificato, predisposto dal Comitato ristretto.

La Commissione conviene su tale proposta.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, riferiti al predetto testo unificato, per le ore 14 di lunedì 18 giugno.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**TESTO UNIFICATO  
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE  
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 2710, 2919, 2674, 3043**

NT

LA COMMISSIONE

**Misure per la competitività dell'imprenditoria giovanile  
e per il ricambio generazionale in agricoltura**

CAPO I

FINALITÀ

**Art. 1.**

*(Finalità)*

1. La presente legge ha lo scopo, nel rispetto delle normative dell'Unione europea, di promuovere, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il primo insediamento, il ricambio generazionale e la permanenza di giovani nel settore dell'agricoltura, come pure quello di facilitare, attraverso l'istituzione della Banca delle terre agricole, il processo di compravendita e l'avvicendamento nella conduzione di terreni agricoli e di aziende.

2. Il primo insediamento di giovani agricoltori, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, costituisce obiettivo primario della politica agricola del Paese e dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale e forestale adottati a livello nazionale e dalle istituzioni regionali.

**Art. 2.***(Definizioni)*

1. Si intendono per giovani agricoltori i soggetti:

- a)* di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
- b)* che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola;
- c)* che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le competenze minime di cui alla lettera *b)* del comma 1 e le modalità di valutazione del piano aziendale di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1.

## CAPO II

## PRIMO INSEDIAMENTO DEI GIOVANI IN AGRICOLTURA

**Art. 3.***(Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, le cui risorse sono destinate al cofinanziamento di appositi programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura, in attuazione di quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 1698/2005.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base ai programmi di insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura e ai criteri di ripartizione da esse predisposti.

3. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 1, previa presentazione di un apposito piano d'investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola caratterizzato da innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione:

- a)* i giovani agricoltori di cui al comma 3 dell'articolo 1;

b) le società semplici, in nome collettivo e cooperative, le reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e le organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, a condizione che, rispettivamente, almeno i due terzi dei soci, dei contraenti, dei produttori, di età inferiore a 40 anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l'attività agricola a titolo principale;

c) le società semplici di affiancamento per le terre agricole di cui all'articolo 20 della presente legge.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, nel rispetto dei criteri di ripartizione di cui al comma 2, ai soggetti di cui al comma 3, per interventi inclusi nei piani d'investimento e sviluppo dell'attività imprenditoriale di cui al comma 3, relativi:

a) all'acquisto di terreni e strutture necessarie per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;

b) all'acquisto di mezzi strumentali, con priorità per quelli volti ad accrescere l'efficienza aziendale e ad introdurre innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;

c) all'ampliamento di una unità minima produttiva definita secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di mano d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale;

d) all'acquisto e al miglioramento di complessi aziendali già operativi.

#### **Art. 4.**

##### *(Agevolazioni tributarie a favore dei giovani agricoltori)*

1. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o IAP, costituiti anche in reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e in organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, a condizione che, rispettivamente, almeno i due terzi dei contraenti e dei produttori esercitino l'attività agricola a titolo principale, o in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta

anni in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o IAP. Le qualifiche di coltivatore diretto o di IAP, di cui al presente comma, si possono acquisire entro ventiquattro mesi dalla stipula del contratto di affitto.

#### **Art. 5.**

*(Importo d'aiuto all'insediamento dei giovani agricoltori)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad apportare al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 luglio 2004, n. 250, modifiche finalizzate a:

a) prevedere che il programma degli investimenti, di cui all'articolo 3 del citato regolamento di cui decreto ministeriale n. 250 del 2004, si realizzi, a pena di decadenza dal beneficio, entro un periodo massimo di dodici, ventiquattro o, per progetti di maggiore complessità, trentasei mesi a partire dalla data di stipulazione del contratto di cui all'articolo 18 del medesimo regolamento;

b) stabilire che l'importo massimo ammissibile, previsto dall'articolo 8 del citato regolamento, di cui al decreto ministeriale n. 250 del 2004, si realizzi entro un periodo massimo di dodici, ventiquattro o, per progetti di maggiore complessità, trentasei mesi a partire dalla data di stipulazione del contratto di cui all'articolo 18 del medesimo regolamento;

c) coordinare le disposizioni dell'articolo 11 del citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 250 del 2004, con quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.

#### **Art. 6.**

*(Regime fiscale agevolato per il primo insediamento dei giovani in agricoltura)*

1. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 della presente legge che avviano un'attività d'impresa nel settore dell'agricoltura, anche in forma associata, e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 12,5 per cento del reddito prodotto.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che i soggetti di cui al comma 1 non abbiano esercitato nei precedenti tre anni un'attività d'impresa, anche in forma associata o familiare ed abbiano

regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

3. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

4. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime agevolato di cui al presente articolo e per i quali risultano inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni stabilite dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

5. I soggetti di cui al comma 1, sono esentati, altresì, dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

### CAPO III

#### MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA DEI GIOVANI E IL RICAMBIO GENERAZIONALE NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

#### **Art. 7.**

##### *(Sviluppo di imprese agricole giovanili esistenti)*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «subentranti nella conduzione dell'azienda agricola», sono inserite le seguenti: «, ovvero che abbiano avviato l'attività di impresa da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda».

b) al comma 2-bis la parola: «subentranti» è soppressa e sono aggiunte infine le parole: «o del capitale sociale della società»;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 8.**

*(Credito di imposta per investimenti in beni strumentali)*

1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate relative gli investimenti materiali o immateriali, che migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola e siano conformi alle norme dell'Unione europea.

2. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

3. Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 9.**

*(Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate)*

1. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dai seguenti:

«5. Dal 1° gennaio 2013, i giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o d'imprenditore agricolo professionale, costituiti anche in reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e in organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, a condizione che, rispettivamente, almeno i due terzi dei contraenti e dei produttori esercitino l'attività agricola a titolo principale, o in forma societaria, purché in quest'ultimo caso la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, qualora acquistino o permutino terreni sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura del 50 per cento di quelle previste in via ordinaria o ridotta.

5-bis. L'aliquota del 50 per cento di cui al comma 5 è ridotta al 30 per cento qualora si tratti di donne».

**Art. 10.***(Prelazione di più confinanti)*

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e del diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel caso di più soggetti confinanti, la prelazione è accordata, in via preferenziale, nell'ordine: a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) di età compresa fra i 18 e i 40 anni, costituiti anche in reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e in organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, a condizione che, rispettivamente, almeno i due terzi dei contraenti e dei produttori esercitino l'attività agricola a titolo principale, o in forma individuale o societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale della società agricola sia detenuto da giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni; a società di persone, di capitali o cooperative che svolgono attività agricola *ex* articolo 2135 del Codice civile in via esclusiva.

**Art. 11.***(Ristrutturazione dei fabbricati rurali)*

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2013, relative ad interventi di riqualificazione di fabbricati rurali utilizzati, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola, i soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

**Art. 12.***(Servizi di sostituzione)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 25 del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, appositi pro-

grammi per favorire il passaggio generazionale delle imprese agricole tramite il riconoscimento e l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale da parte dei giovani agricoltori associati e l'assistenza ai minori di età inferiore agli otto anni.

2. All'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole «2007-2011» sono sostituite dalle seguenti «2012-2016». Il 50 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono altresì destinate al cofinanziamento dei programmi regionali di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere appositi incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il passaggio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del contratto di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile.

#### CAPO IV

### ACCESSO AL CREDITO E CONCESSIONE DI GARANZIE

#### **Art. 13.**

*(Misure per favorire l'accesso al credito)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Associazione bancaria italiana, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità e i criteri di accesso a finanziamenti e altre forme di prestito bancario agevolato, nonché per la dilazione del debito, a favore dei soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 concernono tutti i tipi di contratti bancari, e consistono nella riduzione del costo del servizio non inferiore ai due terzi del tasso EURIBOR da applicare nei periodi di validità del certificato.

3. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un apposito fondo di garanzia, con dotazione pari a 10 milioni di euro.

#### **Art. 14.**

*(Misure per favorire l'accesso al microcredito)*

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «a persone fisiche o società di persone o società cooperative» sono sostituite dalle seguenti: «a persone fisiche, società di persone, società cooperative o a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, costituiti anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale».

#### **Art. 15.**

*(Misure per agevolare la concessione di garanzie)*

1. Al fine di favorire la concessione da parte dei confidi di garanzie in favore dei soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

2. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie ai soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al comma 1.

4. Le regioni possono, anche attraverso le società finanziarie regionali, erogare contributi ai fondi rischi consortili gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

## CAPO V

### INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

#### **Art. 16.**

##### *(Investimenti in ricerca e sviluppo)*

1. Ai giovani imprenditori agricoli e alle società agricole costituite da giovani di età inferiore a 40 anni che presentano un progetto industriale e di sviluppo sperimentale nel settore dell'agricoltura, in collaborazione con istituti di ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volto ad accrescere l'efficienza aziendale, ad introdurre innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione, è concesso un contributo pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 25 per cento del costo ammissibile secondo quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, in materia di aiuti di Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

3. Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## CAPO VI

## BANCA DELLE TERRE AGRICOLE

**Art. 17.***(Istituzione della Banca delle terre agricole)*

1. È istituita presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole, di seguito denominata Banca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole, compresi quelli di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che si liberano anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e rendendo disponibili le informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali delle medesime, nonché sulle modalità di cessione e acquisto degli stessi.

3. La Banca è accessibile sul sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.

4. Al fine di aggiornare la Banca, gli utenti registrati si avvalgono di un Piano per la formazione e l'assistenza tecnica, consultabile sul sito internet dell'ISMEA, predisposto dal Nucleo operativo per la mediazione di cui all'articolo 19 della presente legge.

**Art. 18.***(Bollettino semestrale delle terre agricole)*

1. Nel sito internet dell'ISMEA è pubblicato con cadenza annuale un bollettino delle terre agricole, con l'obiettivo di offrire una ricognizione complessiva degli aggiornamenti avvenuti all'interno della Banca, contenente informazioni circa la disponibilità di terreni e aziende agricole, privati e pubblici, e le modalità di cessione e acquisto degli stessi.

**Art. 19.***(Nucleo operativo per la mediazione)*

1. Presso il Centro di supporto operativo dell'ISMEA è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Nucleo

operativo per la mediazione, di seguito denominato Nucleo, con lo scopo di:

- a) favorire il processo di affiancamento tra i subentranti e i precedenti proprietari;
- b) garantire un supporto tecnico relativo alle procedure di accesso agli aiuti e agli aspetti tecnici ed economici propri di ciascuna attività;
- c) coadiuvare gli utenti registrati sul sito internet dell'ISMEA nel processo di aggiornamento dati della Banca, nonché garantire correttezza e trasparenza del processo stesso.

2. Il Nucleo è articolato in sottosezioni regionali, provinciali e, ove necessario, comunali. Le sottosezioni del Nucleo di cui al primo periodo agiscono secondo le linee guida stabilite dal Nucleo medesimo e di concerto con esso, avvalendosi delle strutture territoriali già esistenti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'ISMEA stipula apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti.

#### **Art. 20.**

*(Società di affiancamento per le terre agricole)*

1. I subentranti e i precedenti proprietari possono stipulare un contratto di società semplice, ai sensi degli articoli 2251 e seguenti del codice civile, al fine di gestire anche economicamente il processo di affiancamento e di graduale passaggio di proprietà.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo in sede di redazione dell'atto costitutivo della società di cui al medesimo comma, ai sensi dell'articolo 2295 del Codice civile, è indicato un termine massimo della durata di cinque anni.

#### **Art. 21.**

*(Istituzione dell'Agenzia delle terre pubbliche)*

1. Al fine di favorire la diffusione di qualificate azioni della pubblica amministrazione nella gestione delle terre pubbliche a destinazione agricola e di facilitare la conduzione delle medesime da parte dei giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, è istituita, presso l'ISMEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Agenzia delle terre pubbliche, di seguito denominata «Agenzia».

2. L'Agenzia è sede di riferimento per le pubbliche amministrazioni per la definizione di programmi di attività d'uso delle terre pubbliche nell'ambito di accordi da stipulare con giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, e l'ISMEA, definisce con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema tipo di accordo tra le pubbliche amministrazioni titolari di terre a destinazione agricola e giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, contenente la durata e le modalità di utilizzo del fondo e gli oneri del contratto a carico dei giovani imprenditori agricoli per l'utilizzo dei fondi medesimi. Nel medesimo decreto è definito un codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni nella predisposizione degli accordi di cui al comma 2.

#### **Art. 22.**

*(Destinazione delle terre demaniali a vocazione agricola)*

1. All'articolo 66, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, le parole: «mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «mediante asta pubblica»;

*b)* ovunque ricorrano le parole: «Agenzia del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle terre pubbliche».

### CAPO VII

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 23.**

*(Copertura finanziaria)*

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 155 (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*Orario: dalle ore 15,20 alle ore 16,20*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FEDEROLIO E ASSITOL SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3211 (QUALITÀ DEGLI OLI DI OLIVA)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 156 (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,50*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3211 (QUALITÀ DEGLI OLI DI OLIVA)*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Mercoledì 23 maggio 2012

**Plenaria**

**320<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**GIULIANO**

*Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che è necessario attendere ulteriori approfondimenti relativi alla copertura finanziaria degli emendamenti all'esame della Commissione bilancio. Comunica che sono stati presentati gli ordini del giorno G/3249/18/11, G/3249/21/11, G/3249/22/11, G/3249/23/11, G/3249/24/11, G/3249/25/11 e G/3249/26/11 (pubblicati in allegato al resoconto). Comunica altresì che il Governo ha presentato l'emendamento 70.1000 (pubblicato in allegato al resoconto), e fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## **ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3249**

### **G/3249/18/11**

SPADONI URBANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

premesso che:

l'articolo 71 del disegno di legge in oggetto, ai commi 1 e 2, reca disposizioni che modificano la deducibilità del reddito fiscale imponibile (ai fini Irpef, Ires e Irap) delle spese e degli altri componenti negativi, relativi ad alcuni mezzi di trasporto a motore, impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni;

stante la crisi economica, che ha influenzato anche il settore dei mezzi di trasporto, abbassare la soglia della deducibilità causerebbe un sensibile peggioramento della situazione per le imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte ad evitare ulteriori penalizzazioni per il settore dei mezzi di trasporto impiegati dalle imprese.

---

### **G/3249/21/11**

GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, BASTICO, VIMERCATI, CHITI, Vittoria FRANCO, DEL VECCHIO, CHIAROMONTE, CARLONI, DI GIOVAN PAOLO, TOMASELLI, FIORONI, MONGIELLO, AGOSTINI, LEGNINI, AMATI, FONTANA, SANNA, DELLA MONICA, MAZZUCONI, ANTEZZA, PIGNEDOLI, Mauro Maria MARINO, MARINARO, DE SENA, BIONDELLI, BARBOLINI, ADAMO, BERTUZZI, PEGORER, Mariapia GARAVAGLIA, CARLINO, CRISTINA DE LUCA, SBARBATI, GIAI, BAIO, GERMONTANI, SPADONI URBANI, CONTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

premessi che:

la Commissione europea ha riaffermato il suo impegno a favore della parità dei sessi adottando la Carta delle donne (COM(2010) 78) e la «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015» (COM(2010) 491);

realizzare la parità è essenziale per raggiungere gli obiettivi di crescita, occupazione e coesione sociale dell'Unione europea. La strategia «Europa 2020», proposta dalla Commissione nel marzo 2010, per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ha tra i suoi grandi obiettivi quello di portare entro il 2020 al 75 per cento il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni (attualmente, secondo i dati Eurostat il tasso di occupazione femminile si situa al 62,5 per cento);

il Parlamento Europeo con la Risoluzione 2018 del 2010 ha richiamato la Commissione e i Parlamenti nazionali degli Stati membri a prevedere azioni di contrasto agli aspetti di genere della precarietà del lavoro, sostenendo la piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro, la libertà di scelta del tempo di occupazione ed adeguate tutele sociali;

la partecipazione al lavoro delle donne è il presupposto fondamentale per la crescita civile e democratica del Paese, nonché strumento essenziale per la crescita e la competitività del sistema produttivo del Paese, a conferma dello strettissimo nesso esistente tra parità lavorativa, presenza delle donne nei processi decisionali e nella sfera pubblica e sviluppo dell'economia, della qualità del lavoro, delle relazioni familiari;

anche l'ex governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, nelle Considerazioni finali della Relazione annuale 2011, ha posto l'accento sul carattere virtuoso di una maggiore occupazione femminile e sul fatto – ormai riconosciuto da tutti gli analisti – che la scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro costituisce un «fattore cruciale di debolezza del sistema»;

come anche i dati ISTAT confermano, oggi le donne sono il 60% dei laureati, conseguono il titolo in minor tempo dei loro colleghi maschi, con risultati mediamente più brillanti, anche in discipline scientifiche. I dati dicono anche che le aziende dirette da donne hanno migliori rendimenti;

a dispetto di ciò, allarmanti sono i dati 2011 comunicati dall'Istat relativamente al numero delle donne occupate nel nostro Paese, che rimane fermo al 46,4 per cento, contro il 60 per cento che si sarebbe dovuto raggiungere ben due anni fa, secondo gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea a Lisbona mentre l'occupazione degli uomini è pari al 68,6 per cento;

il 2 maggio scorso, l'Istat ha inoltre diffuso i dati relativi al primo trimestre del 2012: si rileva che il tasso di disoccupazione in Italia è salito al 9,8 per cento, in rialzo di 0,2 punti percentuali su febbraio e di 1,7 punti su base annua. Rispetto all'anno precedente, il tasso di disoccupazione maschile sale di 1,6 punti percentuali e quello femminile di 1,9 punti;

altrettanto disastrosi sono i numeri scritti nei risultati del dossier Svimez 2012 "La condizione e il ruolo delle donne per lo sviluppo del Sud", indagine che ha fotografato la situazione delle donne meridionali dal 2008 al 2011: nelle regioni meridionali del nostro Paese, è disoccupata una giovane su quattro, mentre oltre mezzo milione di donne non sarebbe in realtà censito dalle statistiche ufficiali sull'occupazione, portando il tasso reale di disoccupazione femminile a toccare il 30,6 per cento nel 2010. A peggiorare il quadro, poi, c'è la vasta area delle scoraggiate, ossia di quante sarebbero disponibili a lavorare, ma hanno smesso di cercare lavoro (secondo definizione Istat): sulle 893mila donne italiane in questa condizione, 575 mila sono al Sud;

i dati riportati, che restituiscono una situazione conseguenza di un sistema culturale arretrato e difficile da scalfire e da superare, rendono non più procrastinabile un intervento capace di realizzare una vera «inversione di rotta» avendo come obiettivo l'incentivazione alla partecipazione al lavoro delle donne e l'introduzione di misure di sostegno alla conciliazione ed alla condivisione familiare;

considerato che:

innalzare il tasso di occupazione femminile significa elevare il potenziale di crescita e garantire una più equa ripartizione delle risorse pubbliche, anche in funzione della sostenibilità futura dei sistemi previdenziale e di protezione sociale;

la situazione delle donne sul mercato del lavoro è peggiorata con la crisi al punto che è non più procrastinabile la riforma del welfare e la predisposizione di interventi organici e strutturali volti a favorire l'inclusione attiva delle donne nel mondo del lavoro, ad assicurare un'effettiva «uguaglianza professionale» - soprattutto per quanto concerne gli incarichi, le competenze, le responsabilità e le retribuzioni - e a consentire un'efficiente modulazione flessibile dei tempi e degli orari di lavoro;

considerato inoltre che:

in l'Italia è assai rilevante lo squilibrio tra i generi nella distribuzione dei carichi di lavoro complessivi. Da uno studio dell'Istat, pubblicato a fine 2011, su «Conciliazione tra lavoro e famiglia», si rileva l'entità del fenomeno: sono circa 15 milioni 182 mila (il 38,4 per cento della popolazione di riferimento) le persone che nel 2010 dichiarano di prendersi regolarmente cura di figli coabitanti minori di 15 anni, oppure di altri bambini, di adulti malati, disabili o di anziani;

secondo le statistiche, il 76,2 per cento del lavoro familiare delle coppie (lavoro domestico, di cura e di acquisti di beni e servizi) è a carico delle donne e nel 37,2 per cento delle coppie in cui la donna ha un'età compresa tra i 25 e i 54 anni, resiste una suddivisione dei compiti di tipo tradizionale in cui l'uomo lavora fuori casa e la donna si dedica alle faccende domestiche;

in materia di continuità occupazionale poi, secondo uno studio Isfol, il 40,8 per cento di donne fuoriuscite dal lavoro dichiara di aver in-

terrotto l'attività lavorativa per prendersi cura dei figli e di queste un 5,6 per cento per dedicarsi totalmente alla famiglia o per accudire persone non auto sufficienti. Non a caso, il 17,7 per cento delle donne senza distinzione tra Centro, Nord e Sud, ritiene che i modi e i tempi dell'organizzazione del lavoro costituiscano un limite al loro inserimento occupazionale;

a tutt'oggi la maternità è vissuta dal mondo lavorativo come un ostacolo alla produttività, se non, addirittura, come un handicap: secondo quanto risulta dal Rapporto annuale 2011 dell'Istat, interrompere il percorso lavorativo in occasione di una gravidanza non è il risultato di una libera scelta: nell'arco di un decennio sono state circa 800 mila (!) – quasi il nove per cento delle madri che lavorano o hanno lavorato in passato – le donne che, nel corso della loro vita, sono state licenziate o messe in condizione di lasciare il lavoro perché in gravidanza;

anche questi dati allarmanti hanno portato il Governo ad introdurre nel provvedimento in esame misure di contrasto al triste e diffuso fenomeno delle c.d. «dimissioni in bianco»;

rilevato che:

il rapporto annuale dell'Istat «La situazione del Paese nel 2010» ha confermato lo stretto legame tra il sottofinanziamento del welfare familiare e la situazione di debolezza occupazionale della forza lavoro femminile;

nella sua audizione in Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati sulle linee programmatiche del dicastero (6 e 13 dicembre 2011), la Ministra interrogata, con delega per le pari opportunità, ha reso, tra l'altro, la seguente dichiarazione in materia: «Quello che succede nel mondo è davanti a noi e il fatto che l'Italia sia praticamente sempre ultima nelle graduatorie per l'occupazione femminile e che presenti, lasciatemelo dire, un divario drammatico tra le condizioni al Nord e al Sud non è un dato sul quale possiamo indulgere. Non è a questo passato che dobbiamo guardare, ma alla creazione di una situazione diversa per il futuro»;

nella sua audizione in Commissione I Affari costituzionali, la Ministra interrogata, in data 24 gennaio 2012, in merito alla questione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ha sottolineato la necessità di affermare progressivamente una mentalità nuova che già da tempo ispira le politiche di altri Paesi europei, per cui la cura dei figli e i conseguenti congedi parentali/genitoriali sono profili condivisi all'interno della coppia;

se a livello normativo, la legge 8 marzo 2000, n. 53, promuove l'istituzione di congedi parentali che coinvolgano di più i padri, appoggia la flessibilità degli orari di lavoro, esorta gli enti locali ad attuare politiche attive che rendano più semplice, per le donne, conciliare i tempi da dedicare al lavoro, alla famiglia e alla formazione professionale, nella realtà, di fatto, l'insufficienza degli interventi pubblici, unita a un'impostazione culturale che vede gli uomini italiani ancora poco collaborativi in ambito domestico, sovraccarica le donne di responsabilità, sia dentro sia fuori casa;

rilevato inoltre che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 247 («Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»), delegava il Governo ad adottare, entro 12 mesi, misure finalizzate all'incremento dell'occupazione femminile;

i decreti legislativi attuativi della delega dovrebbero prevedere «incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile», non soltanto mediante una revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali nel senso di una maggiore durata e sostegno economico, ma anche con il rafforzamento di istituti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (tempo parziale e telelavoro) e della rete dei servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;

i termini di esercizio della delega sono stati ripetutamente prorogati, senza che ad essa sia stata data attuazione;

da ultimo, con l'articolo 46 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto «Collegato lavoro») è stato riaperto il termine per l'esercizio della delega al Governo, con un differimento di ulteriori 24 mesi;

attualmente, secondo quanto disposto dall'articolo 65, comma 1, lettera a) del disegno di legge in esame, il suddetto termine è oggetto di una ulteriore proroga di sei mesi (maggio 2013);

nell'ambito del Piano Italia 2020 per l'occupabilità, anche al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla strategia «Europa 2020», il 7 marzo 2011 è stato sottoscritto l'Avviso comune con le parti sociali nel quale si legge che i sottoscrittori «condividono il valore di una flessibilità *family friendly* come elemento organizzativo positivo e l'importanza di una modulazione flessibile degli orari di lavoro» e ancora «si impegnano, fermi restando gli assetti della contrattazione collettiva, a valorizzare le buone pratiche di flessibilità *family friendly* e di conciliazione esistenti»;

nel citato Avviso comune l'unico impegno concretamente riferibile al Governo è quello a dare piena attuazione all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, che prevede incentivi a sostegno delle misure volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro;

molte e diverse sono le proposte depositate in Parlamento recanti misure in grado di assicurare un forte e strutturato sostegno alle donne, ad esempio attraverso interventi volti a garantire l'accesso al lavoro delle donne, a pari condizione di salario e carriera, fino al raggiungimento su tutto il territorio nazionale degli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona per il 2010; potenziare le tipologie di servizi di assistenza per l'infanzia e per le persone non autosufficienti; facilitare l'utilizzo del *part-time* volontario e nuove modalità organizzative e gestionali dei tempi di lavoro *family friendly*; incrementare le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici; attuare secondo un puntuale per-

corso istruttorio e tempistica certa la delega di cui alla legge n. 247 del 2007;

impegna il Governo:

a sottoporre al Parlamento, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, un Piano organico, puntualmente definito nei tempi, negli obiettivi e nelle risorse, per l'attuazione della delega al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, di cui all'articolo 1, comma 81, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia «Europa 2020»;

ad attuare un costante monitoraggio dello stato di attuazione del Piano medesimo, nonché degli interventi e delle misure di cui al disegno di legge in esame, come previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, dello stesso provvedimento, anche con riguardo al diverso impatto di genere e territoriale, con cadenza semestrale, sottoponendo al Parlamento rapporti adeguatamente documentati in termini di ricadute micro e macroeconomiche, occupazionali e sociali;

a dare piena attuazione all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, che prevede incentivi a sostegno delle misure volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro;

a sostenere fiscalmente l'implementazione nei luoghi di lavoro di regolazioni contrattuali e misure organizzative e gestionali, capaci di incidere positivamente sulle retribuzioni, sui tempi e sugli orari di lavoro, con l'obiettivo del raggiungimento della piena occupabilità e della parità retributiva fra i generi;

ad individuare risorse finanziarie per garantire su tutto il territorio nazionale un'offerta di servizi a sostegno della genitorialità, dell'educazione all'infanzia e dell'assistenza alle persone non autosufficienti qualificata ed adeguata a garantire una distribuzione dei carichi di cura compatibile con l'impegno lavorativo ed adeguata a stimolare occasioni di crescita occupazionale.

---

### **G/3249/22/11**

GHEDINI, BLAZINA, ADAMO, ARMATO, BERTUZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, Vittoria FRANCO, INCOSTANTE, PINOTTI, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, CARLINO, SBARBATI, Cristina DE LUCA, BAIO, GERMONTANI, SPADONI URBANI, GIAI, CONTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

premessi che:

il fenomeno delle dimissioni in bianco, ovvero delle dimissioni volontarie postdatate sottoscritte all'atto dell'assunzione al lavoro è diffuso su tutto il territorio nazionale e interessa numerosi lavoratori e soprattutto lavoratrici;

la richiesta delle dimissioni firmate in bianco al momento dell'assunzione, allo scopo di essere utilizzate successivamente per esempio all'inizio di una gravidanza o nel caso di una lunga malattia, rappresenta un abuso grave, lesivo della dignità e dei diritti dei lavoratori;

la richiesta di dimissioni firmate in bianco al momento dell'assunzione, ovvero nel momento in cui il rapporto di forza tra i contraenti è a favore del datore di lavoro, è un abuso che mette la lavoratrice o il lavoratore nell'impossibilità di far valere i propri diritti e la propria dignità, pena la certezza di un licenziamento, ammantato dalla finzione della volontarietà;

secondo quanto risulta dal Rapporto annuale 2011 dell'Istat, interrompere il percorso lavorativo in occasione di una gravidanza non è il risultato di una libera scelta: sono circa 800 mila – quasi il nove per cento delle madri che lavorano o hanno lavorato in passato – le donne che, nel corso della loro vita, sono state licenziate o messe in condizione di lasciare il lavoro perché in gravidanza;

l'articolo 55 del provvedimento in esame reintroduce nell'ordinamento il tema dell'abuso delle dimissioni in bianco definendo procedure di contrasto e cercando di garantire la corrispondenza tra la dichiarazione di volontà del lavoratore e l'intento risolutorio;

le norme dell'articolo 55 si applicano però solo ai rapporti di lavoro subordinato lasciando fuori i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci;

impegna il Governo:

a rendere effettiva la tutela di tutte le lavoratrici, i lavoratori, prestatrici e prestatori d'opera dalla pratica illecita delle dimissioni o risoluzioni postdatate sottoscritte all'avvio della prestazione lavorativa assicurando pari garanzie indipendentemente dal vincolo di subordinazione.

**G/3249/23/11**

S BARBATI, D'ALIA, Cristina DE LUCA, SPADONI URBANI, RUTELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;

premessi che:

l'articolo 100 del TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986, al comma 1 prevede: «Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi».

Sarebbe opportuno allargare le modalità di utilizzo dell'incentivazione esistente – il TUIR infatti prevede la possibilità per le aziende di attribuire ai propri dipendenti delle somme per far fronte ad oneri di utilità sociale e di conciliazione lavoro-famiglia come forma di «*welfare* aziendale» – attraverso l'utilizzo dei buoni di servizio o *vouchers*, come avviene in numerosi paesi europei, allo scopo di dare la possibilità anche alle PMI di poter utilizzare le agevolazioni fiscali già esistenti e senza introdurre nuovi oneri per l'erario;

attribuire un titolo di legittimazione per la fruizione di un particolare servizio o bene permetterebbe, infatti, all'azienda di sgravarsi da tutto il carico amministrativo del controllo documentale *ex-post* e al dipendente di poter scegliere liberamente dove e quando spendere lo stesso per la tipologia di bene o servizio del quale è fatto beneficiario;

l'abrogazione del requisito della volontarietà previsto dall'articolo 100 del TUIR aiuterebbe altresì la diffusione in una situazione di particolare complessità per il mercato del lavoro, della possibilità di accordi territoriali ed aziendali ulteriori, anche e soprattutto per quelle piccole e medie imprese per le quali – come si è detto – è oggi difficile attuare forme di *welfare* integrativo senza sostenere ingenti costi amministrativi;

in tal senso sarebbe opportuno chiarire le recenti modifiche apportate all'articolo 51, comma 2, lettera *f-bis*) del D.P.R. n. 917 del 1986 dalla recente legge del 26 aprile 2012, n. 44, al fine di considerare compresa nella nuova formulazione l'utilizzo dei voucher o buoni di servizio, quali prestazioni sostitutive di servizi citati nella norma;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di una modifica normativa ai fini di allargare le modalità di utilizzo dell'incentivazione esistente attraverso l'utilizzo dei buoni di servizio o *voucher* ed ad abrogare il requisito della volontarietà e a chiarire le recenti modifiche apportate all'articolo 51, comma 2, lettera *f-bis*) del D.P.R. n. 917 del 1986 al fine di considerare

compreso nella nuova formulazione l'utilizzo dei voucher o buoni di servizio, quali prestazioni sostitutive ai servizi citati nella norma.

---

**G/3249/24/11**

Anna Maria SERAFINI, CARLINO, ALLEGRINI, GALLONE, AMATI, PORETTI, SBARBATI, Cristina DE LUCA, GHEDINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

premessi che:

il disagio dei minori e degli adolescenti allontanati dalla famiglia resta, nella nostra società, non solo irrisolto, ma in gran parte ignorato e la critica situazione economica rischia di ribaltarsi violentemente sulle nuove generazioni e di creare nei prossimi anni importanti mutamenti socio-economici;

infatti oggi il numero dei bambini che crescono in famiglie con gravi difficoltà economiche è molto alto e la percentuale dei ragazzi provenienti da condizioni di disagio che riescono a laurearsi è tra le più basse d'Europa;

il nostro paese è ai primi posti della classifica europea sul rischio povertà minorile. Una situazione certo peggiorata dalla crisi economica, ma frutto soprattutto di politiche carenti e frammentarie, lontane da quelle degli altri paesi europei;

secondo una recente indagine, un minore su quattro oggi, pari al 22,6 per cento dei bambini, è a rischio povertà e la situazione è ancora peggiore quando guardiamo i figli di madri sole – per i quali l'incidenza di povertà sale al 28,5 per cento o i figli di genitori giovani in cui il capofamiglia ha meno di 35 anni: in questi nuclei un figlio su due è a rischio povertà (47,8 per cento);

in Italia negli ultimi anni c'è stata una costante riduzione dei finanziamenti destinati a famiglie, infanzia e maternità; il Fondo nazionale delle politiche sociali è passato da 1 miliardo di euro nel 2007 a 45 milioni nel 2013;

come è stato ampiamente dimostrato, l'investimento in capitale umano fatto nei primi anni di vita ha rendimenti molto più elevati rispetto a un investimento fatto più tardi. Gli studi hanno dimostrato che, in mancanza di politiche di «*early intervention*», più a lungo i minori sono in condizioni di povertà, più è alta la probabilità di scarsi rendimenti scolastici, comportamenti criminali, obesità e altri problemi di salute. Più a lungo si aspetta a intervenire, infatti, più costoso è rimediare a esiti scolastici o comportamentali negativi;

impegna il Governo:

a sostenere la formazione di figure qualificate e professionali, dedicate all'inserimento sociale, attraverso attività di intermediazione e accompagnamento del minore di età verso l'autonomia lavorativa;

a reperire le risorse necessarie per attuare un piano strategico di contrasto alla povertà minorile e giovanile finalizzato all'inclusione lavorativa dei giovani che escono dalle comunità di tipo familiare, considerato che tali risorse non devono essere considerate una spesa che crea debito, ma un investimento sul capitale umano e sullo sviluppo e la crescita del paese;

a mettere a sistema tutte le sperimentazioni positive e le buone pratiche già esistenti in Italia.

---

### **G/3249/25/11**

PASSONI, VIESPOLI, GHEDINI, SPADONI URBANI, SBARBATI, Cristina DE LUCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

premesso che:

l'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 241 (cosiddetto decreto-legge «Salva Italia») ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne;

il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015;

di fatto il Fondo contiene la totalità delle risorse disponibili in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la gestione delle proprie competenze;

nell'ambito del disegno di legge in esame parte delle risorse di questo Fondo (65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015) sono utilizzate – coerentemente con l'originaria finalità del Fondo – per provvedere agli oneri derivanti dalle disposizioni previste dall'articolo 56 finalizzate al sostegno della genitorialità;

diversi emendamenti dei relatori utilizzano come fonte di copertura finanziaria il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 che, sommati ai 65 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 previsti a sostegno della genitorialità

ed ai 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per i *voucher* finalizzati all'acquisto di servizi di *baby sitting*, comportano una riduzione del Fondo;

si ritiene necessario, anche in considerazione della situazione economica e sociale del Paese che vede il divario di genere e fra generazioni particolarmente rilevante, ribadire la necessità di utilizzare le risorse del Fondo per la finalità per la quale lo stesso è stato istituito, vale a dire «il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne»;

impegna il Governo:

a reperire per gli anni 2014 e 2015 le risorse necessarie per il finanziamento del Fondo in oggetto.

---

### **G/3249/26/11**

SPADONI URBANI, GHEDINI, BIANCHI, MARAVENTANO, Cristina DE LUCA, MAURO, POLI BORTONE, SBARBATI, BLAZINA, CARLINO, VICARI, Alberto FILIPPI, VIESPOLI, MUGNAI, BONFRISCO, SACCOMANNO, GAMBA, FLERES, FERRARA, CENTARO, FANTETTI, BEVILACQUA, GIOVANARDI, POSSA, ASCIUTTI, BOSCIOTTO, BALBONI, TOFANI, AUGELLO, ORSI, MESSINA, CICOLANI, DI GIACOMO, BIANCONI, GIAI, MAGISTRELLI, ARMATO, Mariapia GARAVAGLIA, NEGRI, BIONDELLI, RIZZOTTI, LICASTRO, SCARDINO, ALLEGRINI, GALLONE, DE FEO, CONTINI, GUSTAVINO, MARINARO, FONTANA, CASTIGLIONE, PORETTI, MALAN, DIVINA, CAGNIN, CURSI, ALBERTI CASELLATI, BOLDI, MARINI, PINZGER, FOSSON, SERRA, GALIOTO, MUSSO, PARAVIA, GRAMAZIO, CIARRAPICO, CALIGIURI, NESSA, IZZO, ESPOSITO, CORONELLA, AMATO, CALIENDO, LADU, RAMPONI, BONDI, CONTI, CECCANTI, TOTARO, FOLLINI, GALPERTI, BUTTI, VILLARI, SCIASCIA, SARO, PASTORE, ZANETTA, PONTONE, BERSELLI, AMORUSO, GERMONTANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

premesso che:

l'articolo 53 del disegno di legge introduce, a decorrere dal 2013, una nuova tipologia di incentivi all'occupazione;

i suddetti incentivi consistono nella riduzione nella misura del 50 per cento dei contributi di previdenza e assistenza sociale a carico del datore di lavoro in caso di assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;

dagli ultimi dati è emerso che l'occupazione femminile ha subito una sensibile flessione e, per tale motivo, occorre dare ad essa un forte impulso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a stabilire che gli incentivi all'occupazione siano previsti nei confronti di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi, ciò al fine di eguagliare la durata del periodo di disoccupazione tra uomini e donne, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato istituito il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.

---

## **70.1000**

### **IL GOVERNO**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenze e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alla riduzione delle spese di funzionamento degli enti pubblici vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che sono conseguentemente tenuti a versare i relativi risparmi all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme».

---

**Plenaria****321<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Giarda, il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.*

*La seduta inizia alle ore 12,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti rimanenti; resta sospeso il parere su poche proposte di modifica, che verrà comunque espresso in tempo utile per la seduta pomeridiana della Commissione. Comunica che sono stati presentati nuovi ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto. Comunica altresì che il Governo ha presentato una riformulazione dell'emendamento 70.1000; fissa pertanto alle ore 13 di oggi il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 70.1000 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Sugli ordini del giorno G/3249/18/11, G/3249/21/11, G/3249/22/11, G/3249/23/11, G/3249/24/11, G/3249/25/11, G/3249/26/11, i RELATORI esprimono parere favorevole ed il GOVERNO si rimette alla Commissione. Presente il prescritto numero di senatori, posti separatamente in votazione, i predetti ordini del giorno risultano approvati.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 5.101.

Il relatore CASTRO (*PdL*), pur rimarcando la condivisione del merito della proposta emendativa, ritira l'emendamento 5.101 in considerazione dell'evoluzione del dibattito parlamentare.

È quindi posto in votazione il subemendamento 11.100 testo 2/1, in relazione al quale i RELATORI si rimettono al Governo. Il vice ministro MARTONE invita al ritiro.

La senatrice SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) interviene per dichiarazione di voto favorevole, sottolineando come la proposta modificativa sia diretta ad agevolare la categoria degli studenti-lavoratori, tenuto conto dell'aumento dell'età media di conseguimento del diploma di laurea.

Il senatore PASSONI (*PD*) si dichiara contrario alla proposta; pur ritenendo pertinenti le osservazioni della senatrice Sbarbati, ricorda che l'emendamento 11.100 (testo 2) è frutto di un delicato compromesso politico. Invita dunque la senatrice a ritirare il subemendamento a sua firma.

Il relatore CASTRO (*PdL*) ricorda che l'emendamento dei relatori 7.100, già approvato dalla Commissione, ha reintrodotto la possibilità di utilizzare l'istituto del *job on call* per i giovani di età inferiore ai 25 anni. In ragione della decisione politica intervenuta, l'approvazione del subemendamento 11.100 (testo 2)/1 rischierebbe di creare un disallineamento sistemico tra i contratti di lavoro intermittente e i contratti di lavoro accessorio.

La senatrice SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) rileva che il subemendamento 11.100 (testo 2)/1 è diretto appunto a differenziare il *job on call* dal lavoro accessorio. Accoglie con stupore la posizione del senatore Passoni, che sembra non tener conto delle crescenti difficoltà organizzative delle università italiane, spesso causa del ritardo nel conseguimento dei diplomi di laurea. In questa prospettiva, in considerazione della particolare congiuntura economica, appare, a suo avviso, necessario accrescere le possibilità di impiego per gli studenti lavoratori. L'approvazione della proposta modificativa a sua firma costituirebbe, quindi, una significativa apertura ed attenzione alle problematiche dei giovani.

Il senatore VIESPOLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) concorda con le osservazioni, a suo avviso di estremo interesse, svolte dalla senatrice Sbarbati. Ritiene peraltro, in aderenza a quanto espresso dal senatore Passoni, che l'individuazione del campo di applicabilità del contratto di lavoro accessorio costituisca un profilo di estrema complessità. Per fissare con la maggiore precisione possibile il limite di utilizzo dei cosiddetti *voucher*, occorrerebbe far riferimento all'età media dei laureati italiani: suggerisce quindi di delegare ad un attento monitoraggio successivo la determinazione di suddetto limite, ritenendo opportuno non alterare l'equilibrio raggiunto con l'emendamento dei relatori all'articolo 11.

Anche la senatrice Cristina DE LUCA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), pur condividendo quanto espresso dalla senatrice Sbarbati, conviene con il senatore Viespoli circa la necessità di conservare l'equilibrio raggiunto con l'emendamento 11.100 (testo 2). Nell'esame del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro, la Commissione ha sempre mostrato una particolare attenzione ai problemi dei giovani, come dimostra l'approvazione degli emendamenti che intervengono sulla copertura finanziaria del provvedimento, sostituendo per l'anno 2013 il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne con il Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili di cui al decreto-legge n. 5 del 2009.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) concorda sulla necessità di mantenere l'equilibrio espresso dall'emendamento 11.100 (testo 2).

Il vice ministro MARTONE ritiene necessario conservare il delicato equilibrio raggiunto grazie all'opera dei relatori e all'impegno della Commissione. Il Governo ha sempre prestato la massima attenzione alle problematiche relative all'occupazione giovanile, ancorché tema altamente controverso. Rilevando che in Italia l'età media di conseguimento del diploma di laurea risulta comunque in progressiva diminuzione, invita nuovamente la senatrice Sbarbati al ritiro del subemendamento 11.100 (testo 2)/1.

La senatrice SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) prende atto della risposta del Governo, nonché delle posizioni espresse nel corso del dibattito. Preannuncia che, in caso di una mancata approvazione del subemendamento, presenterà la proposta nuovamente in Assemblea.

Anche il presidente GIULIANO sottolinea la necessità di non alterare l'equilibrio conseguito grazie ad un paziente lavoro di mediazione complessiva, ribadendo la possibilità di ripresentare emendamenti in Assemblea.

Posto quindi ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 11.100 (testo 2)/1 è respinto.

Il relatore CASTRO (*PdL*) presenta una riformulazione dell'emendamento 11.100 (testo 2). La proposta modificativa, che i relatori ritengono un buon compromesso in grado di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, interviene sia sul campo di applicazione del contratto di lavoro accessorio, sia sul profilo della quantificazione e qualificazione dei cosiddetti *voucher*.

Quanto al primo aspetto, i contenuti dell'emendamento recepiscono le istanze espresse dal settore agricolo e sono espressione di un compro-

messo su cui le forze politiche hanno trovato un'ampia convergenza: si rende infatti applicabile la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 ai pensionati e ai giovani di età inferiore ai 25 anni, escludendo la platea di quanti svolgono esclusivamente lavoro domestico, in ragione del rischio di possibile destrutturazione del mercato del lavoro.

Quanto al tema della quota oraria, oggetto di un vivace dibattito da parte delle forze politiche, si è scelto di rimandare la determinazione dell'effettivo valore orario dei *voucher* ad un decreto ministeriale da emanarsi a seguito di una consultazione con le parti sociali. Si è infatti convenuto che il delicatissimo tema del *minimum wage* non potesse essere trattato nella fase conclusiva di un provvedimento di così grande rilievo quale quello in esame e si è dunque ritenuto di recuperare un forte coinvolgimento delle parti sociali nella determinazione effettiva del valore orario dei *voucher*. Richiama quindi l'attenzione del Governo e della Commissione sul delicato profilo del diritto intertemporale, particolarmente evidente nel caso di specie. In proposito, specifica che, finché non sarà emanato il decreto ministeriale di cui al novellato articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, rimane applicabile l'attuale disciplina. Invita quindi il Governo a manifestare un'adesione espressa a tale interpretazione.

Il vice ministro MARTONE, esprimendo parere favorevole sulla proposta emendativa 11.100 (testo 2 corretto), aderisce all'interpretazione fornita dai relatori e si impegna a riferirne al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, affinché renda una pubblica dichiarazione che accolga tale orientamento.

Posto dunque in votazione, con il parere favorevole del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 11.100 (testo 2 corretto), pubblicato in allegato al resoconto.

Si procede quindi all'esame delle proposte modificative riferite all'articolo 35.

Posto in votazione con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 35.100/1 (testo 2) è approvato.

È invece respinto, previa espressione di parere contrario da parte dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 35.100/2.

I relatori CASTRO (*PdL*) e TREU (*PD*) presentano poi alla Commissione una riformulazione dell'emendamento 35.100, che recepisce le condizioni poste dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere favorevole del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 35.100 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, in un testo coordinato a seguito dell'avvenuta approvazione del subemendamento 35.100/1 (testo 2).

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 71.

Il relatore CASTRO (*PdL*) ricorda le difficoltà affrontate nel cercare di mantenere un equilibrio anche per quanto riguarda la copertura finanziaria del disegno di legge in esame. Auspica quindi che non vengano alterate le soluzioni individuate dall'articolo 71 del provvedimento, invitando pertanto la senatrice Spadoni Urbani al ritiro degli emendamenti 71.6 (testo 2) e 71.9 (testo 2), a sua firma.

Si associa a tale invito il vice ministro MARTONE, che segnala le difficoltà di copertura finanziaria del disegno di legge, in caso di approvazione di proposte emendative all'articolo 71.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*), accogliendo le richieste dei relatori e del Governo, ritira gli emendamenti 71.6 (testo 2) e 71.9 (testo 2), preannunciando la presentazione di un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti.

Il senatore SCARABOSIO (*PdL*) ritira l'emendamento 71.7.

Con distinte e successive votazioni, previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono infine respinti gli emendamenti 71.1, 71.2, 71.3 e 71.0.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

**ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3249**

**G/3249/27/11**

SPADONI URBANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

premessi che:

l'articolo 71 del disegno di legge in esame, al comma 3 prevede la diminuzione dal 15 per cento al 5 per cento della riduzione forfettaria concessa sui canoni di locazione;

la diminuzione della detrazione comporterebbe una riduzione del mercato degli affitti e, in particolar modo, degli affitti a canone agevolato, in presenza di una grossa crisi del mercato delle locazioni che ha comportato un sensibile aumento degli sfratti per morosità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere la rimodulazione della riduzione del 15 per cento sui redditi da locazione, al fine di favorire l'ampliamento del mercato della locazione.

---

**G/3249/28/11**S BARBATI, D'ALIA, Cristina DE LUCA, RUTELLI, VIESPOLI, POLI BORTONE,  
SPADONI URBANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

premessi che:

stante la crisi economica si rende necessario utilizzare tutte le misure e gli incentivi disponibili, al fine di consentire la mobilità sociale e il raggiungimento della laurea ai giovani provenienti dalle famiglie meno abbienti, nonché per allineare il nostro Paese alla media europea delle lauree conseguite da parte di quegli stessi giovani;

il *voucher* di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 è altresì una delle possibilità che consente la conciliazione studio-lavoro;

il ritardo nel conseguimento della laurea nel nostro Paese spesso non è imputabile alla responsabilità dei giovani, bensì a modelli organizzativi dello stesso sistema universitario che non facilitano la conclusione del percorso di studi nei tempi previsti;

impegna il Governo:

a verificare l'opportunità di elevare da 25 a 28 anni, per gli studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università, l'età massima per usufruire del *voucher*, così come previsto dal predetto articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

---

### 11.100 (testo 2 corretto)

I RELATORI

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:*

«a) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

"Articolo 70 - (*Definizione e campo di applicazione*). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno".

*a-bis)* All'articolo 72, comma 1, dopo le parole: "carnet di buoni" sono aggiunte le seguenti: "orari, numerati progressivamente e datati" e dopo le parole: "periodicamente aggiornato" sono aggiunte le seguenti: ", tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali."».

---

### **35.100 (testo 2)**

#### **I RELATORI**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015:

a) il requisito di cui alla lettera e) del comma 1, relativo alle mensilità accreditate, è ridotto da quattro a tre mesi;

b) l'indennità di cui al comma 2 è pari ad una somma del 7 per cento del minimale annuo;

c) le risorse di cui al comma 1 sono integrate in misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale è corrispondentemente ridotto. Nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con particolare riferimento alle misure recate dall'articolo 8 e seguenti della presente legge, si provvede a verificare la rispondenza dell'indennità di cui al presente articolo alle finalità di tutela, considerate le caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde alle previsioni iniziali e anche al fine di valutare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della misura stessa, quali la sua sostituzione con tipologie di intervento previste dall'articolo 28».

---

**70.1000 (testo 2)****IL GOVERNO**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenze e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza».

---

**Plenaria****322<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*Intervengono il ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero, il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GIULIANO, dopo aver dato lettura dell'ultimo parere reso dalla Commissione bilancio, comunica che si procederà alla votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno non ancora esaminati.

Presente il prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/3249/27/11, a firma della senatrice Spadoni Urbani, previo parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è accolto.

Anche l'ordine del giorno G/3249/28/11, posto ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati.

L'emendamento 70.1000 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole dei RELATORI, risulta approvato.

L'emendamento 71.8, posto successivamente in votazione con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, non è approvato.

La Commissione, previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, vota separatamente le proposte di modifica Tit.1 e Tit.2, che non risultano accolte.

La proposta di coordinamento formale Coord. 1, sulla quale vi è il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è approvata.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) chiede chiarimenti circa il termine per la presentazione di emendamenti in Assemblea.

Il presidente GIULIANO riferisce di aver conferito personalmente con la Presidenza del Senato e di aver ricevuto assicurazioni circa la fissazione di un congruo termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea. Avverte quindi che si passerà al voto sul conferimento del mandato ai relatori.

La senatrice CARLINO (*IdV*) ribadisce la contrarietà del suo Gruppo al provvedimento in esame, mettendone ancora una volta in luce gli effetti negativi sui diritti dei lavoratori, con particolare riguardo alla maggiore facilità di procedere a licenziamenti, nonché sulle condizioni degli apprendisti e degli altri soggetti interessati da forme contrattuali che incoraggiano la precarietà. La riforma, a suo avviso, era piuttosto chiamata a sciogliere il nodo del costo eccessivo del lavoro, fattore che penalizza l'Italia rispetto a tutti i principali competitori europei. Esprime inoltre rincrescimento per il voto negativo espresso su tutti gli emendamenti presentati da senatori del suo Gruppo, che miravano a modifiche sostanzialmente migliorative dei contenuti del disegno di legge.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) esprime il proprio ringraziamento ai relatori ed agli altri membri della Commissione per il metodo che ha contraddistinto la discussione del provvedimento e che ha consentito la compiuta esposizione anche delle ragioni di chi non condivide l'intervento riformatore nel suo complesso. Auspica, dunque, che il livello di approfondimento finora garantito al dibattito parlamentare prosegua anche in Assemblea, e che il Governo non faccia ricorso alla questione di fiducia. Quanto ai contenuti, ritiene che la riforma muova da presupposti erronei, specialmente in un contesto segnato da una crisi economica senza precedenti. Le opinioni di molti esperti della materia hanno messo in luce gli elementi di rigidità che connotano il provvedimento. Conviene con la senatrice Carlino sul fatto che sia stata ignorata, e lasciata irrisolta, la decisiva questione del costo del lavoro, ritenendo, inoltre, che l'impostazione

centralista dell'articolato disconosca le specificità delle diverse aree del Paese, in termini di presupposti economici e di necessità normative.

Infine censura l'esclusione dall'ambito di operatività della riforma del settore del pubblico impiego che, al contrario, si presenta maggiormente bisognoso di intervento ed auspica che il dibattito in Assemblea consenta ulteriori miglioramenti al testo, nonostante l'impianto generale appaia radicalmente caratterizzato da notevoli criticità.

La senatrice Cristina DE LUCA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) esprime la propria soddisfazione per l'andamento della discussione e per il clima collaborativo mantenuto durante tutto il corso della discussione, di cui dà atto ai relatori e ai senatori intervenuti. Richiama gli emendamenti del proprio Gruppo, molti dei quali sono stati accolti, tutti tendenti a preservare e migliorare il complessivo equilibrio della riforma. Tra i diversi temi sui quali si è ampiamente discusso, richiama quello del lavoro femminile: pur esprimendo soddisfazione per le diverse iniziative assunte insieme a molte altre senatrici e per alcune disposizioni inserite nel disegno di legge, ritiene che vi siano ancora significativi passi da compiere per una compiuta realizzazione del diritto alla piena occupazione delle donne. Attira inoltre l'attenzione sulla decisiva fase dell'attuazione della riforma, sottolineando come appaia essenziale coordinare i progressi sul fronte del mercato del lavoro con innovazioni incisive, anche sui versanti della crescita economica e delle politiche sociali.

La senatrice SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), nel condividere le osservazioni della senatrice De Luca, esprime apprezzamento per l'incisività e l'innovatività della riforma, vieppiù in un periodo di crisi così lacerante e a fronte delle sollecitazioni provenienti dagli interlocutori internazionali. Avrebbe auspicato una maggiore razionalizzazione delle tipologie contrattuali legislativamente previste, ma ritiene comunque che la riforma possa costituire un punto di partenza, nella speranza che possano essere apportati ulteriori miglioramenti.

Il concreto andamento della discussione in Commissione ha consentito di preservare l'equilibrio generale del provvedimento, dando però adeguato ascolto alle proposte migliorative. La circostanza che molti emendamenti proposti dal suo Gruppo siano stati fatti propri dai relatori o dallo stesso Governo rappresenta motivo d'orgoglio, e dà la concreta misura dell'intento costruttivo con il quale si è partecipato alla discussione.

La riforma andrà senz'altro coordinata, anche in sede governativa, con tangibili passi avanti anche negli ambiti della fiscalità, dell'istruzione e della giustizia, settori anch'essi essenziali per restituire al Paese competitività e capacità attrattiva.

Il senatore VIESPOLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) desidera dare atto ai relatori, al Governo e ai componenti della Commissione dello spirito costruttivo e responsabile, costantemente emersi nel corso dei lavori. Le proposte emendative del suo Gruppo si sono limitate ad interventi puntuali, al

fine di fornire un contributo concreto al miglioramento dei contenuti del provvedimento, nell'interesse del sistema economico nazionale. Nonostante l'apprezzabile equilibrio che contraddistingue l'articolato, ritiene che permangano aperte diverse questioni. Tra di esse ricorda l'esigenza di un adeguato coordinamento con le Regioni, per l'attuazione dei principi della riforma, anche negli ambiti di loro competenza, quali le politiche attive per il lavoro, la regolazione della domanda e dell'offerta di occupazione, nonché l'orientamento al lavoro.

Il novellato articolo 18 dello Statuto è chiamato, a suo parere, soprattutto a favorire una crescita dimensionale delle imprese ed una maggiore attrattività del sistema Paese sugli investimenti esteri; tale era lo spirito delle proposte emendative del suo Gruppo, mirate ad introdurre un periodo di graduale applicazione delle maggiori tutele, in caso di crescita dell'organico aziendale oltre la soglia dei quindici dipendenti. Anche sul fronte delle garanzie per coloro che perdono il lavoro, ritiene vi siano ancora progressi da compiere, considerato che l'obiettivo condiviso è quello dell'effettiva universalità delle tutele, mentre attualmente la piccola impresa – e tutta l'area della subfornitura alle imprese di maggiori dimensioni – rimangono oggi largamente prive di strumenti efficaci. Sottolinea la soddisfazione per l'approvazione dei propri emendamenti in tema di copertura finanziaria della riforma, poiché essi, lasciando intatte le risorse destinate ai giovani ed alla promozione del lavoro femminile, evitano un conflitto tra categorie egualmente bisognose di sostegno e di un quadro certo di tutele.

Conclude con un riferimento al Mezzogiorno, area del Paese che, a suo avviso, merita di essere liberata dalle rigidità del mercato del lavoro, ma anche dai numerosi pregiudizi che hanno finora limitato gli investimenti. Preannuncia il voto positivo del suo Gruppo, accanto ad un perdurante impegno per un suo ulteriore miglioramento, unendosi all'auspicio che il dibattito in Assemblea non venga costretto in conseguenza della posizione di una questione di fiducia.

Il senatore NEROZZI (PD) esprime il suo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e ringrazia il Governo per la sua costruttiva presenza durante l'*iter* di esame.

Rileva che, ancorché possano essere individuati segnali positivi è necessario tener conto delle difficoltà congiunturali che hanno accompagnato la riforma e che ne hanno condizionato il recepimento da parte delle forze politiche. La modifica all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che pure rimane, per la sua parte politica, l'indicatore dei rapporti di forza tra lavoratori e datori di lavoro, è stata accettata dalla sua parte politica, al fine di rispondere, con senso di responsabilità istituzionale, alle difficoltà emerse nell'attuale congiuntura macroeconomica.

Durante l'esame in sede referente, il Gruppo del Partito Democratico ha concentrato l'attenzione sulla lotta alla precarietà, come dimostrano i risultati ottenuti sul fronte delle cosiddette false partite IVA.

È positivo altresì il giudizio sull'ASpI, anche se le difficoltà nel reperire risorse finanziarie non hanno consentito un'estensione generale dell'istituto: quest'ultimo apsetto, insieme all'eccessiva pressione fiscale sulle «autentiche» partite IVA e alla questione dei cosiddetti esodati, costituiscono, a suo avviso, il punto di debolezza della riforma. Preannuncia, conclusivamente, il voto favorevole del suo Gruppo sul disegno di legge.

Il senatore MORRA (*PdL*), annunciando il voto favorevole del suo Gruppo, ringrazia la Commissione, il Governo ed in particolare i relatori che, grazie alla loro competenza, hanno consentito ad una maggioranza non omogenea di raggiungere un risultato condiviso. Il disegno di legge in esame è giunto infatti in Commissione con un evidente squilibrio sul versante della flessibilità in entrata, che avrebbe penalizzato il tessuto imprenditoriale ed esposto il Paese sul fronte della competitività. Per la propria parte politica, la flessibilità costituisce infatti una ricchezza per il mondo del lavoro; grazie al lavoro responsabile della Commissione è stato quindi possibile modificare significativamente il Capo II del provvedimento, ad esempio in tema di contratto a termine. Esprime altresì apprezzamento per il riequilibrio delle competenze tra Stato e Regioni in tema di formazione, nonché per l'introduzione di una tutela universalistica quale l'ASpI.

Il ministro FORNERO ringrazia sentitamente il Presidente, la Commissione ed i relatori per lo scrupolo e la collaborazione che ha accompagnato l'esame del provvedimento. Si congratula in particolare per lo spirito costruttivo dimostrato, e sottolinea come tutti abbiano lavorato in una prospettiva di interesse generale.

Ricorda che la riforma è stata condizionata dalla fase macroeconomica in atto, con la conseguente necessità di rispettare tempi brevi per l'approvazione e vincoli finanziari cogenti. Il varo di una riforma del lavoro è necessariamente un esercizio di equilibrio, in quanto coinvolge ampi strati di popolazione: il Governo ha lavorato sia per mantenere la flessibilità in entrata, che costituisce un valore per le imprese ed i lavoratori, sia per aumentare la protezione dei lavoratori e superare la segmentazione del mercato. In tale contesto, si inserisce la volontà di considerare il contratto a tempo indeterminato quale istituto privilegiato, in quanto la stabilità dei rapporti di lavoro appare lo strumento decisivo per ogni significativo incremento della produttività, dal momento che contribuisce ad una feconda relazione di fiducia tra tutti i soggetti coinvolti.

Il presidente GIULIANO esprime il più vivo apprezzamento per il lavoro compiuto dalla Commissione e ringrazia gli uffici per l'eccellente supporto tecnico fornito. A suo avviso, l'attività svolta dalla Commissione in queste settimane rappresenta un esempio virtuoso di altissimo valore istituzionale.

La senatrice BLAZINA (*PD*), a nome di tutti i componenti, si associa ai ringraziamenti agli uffici della Commissione, che hanno svolto un'attività di supporto fondamentale, che ha consentito di svolgere in tempi congrui un esame complesso su un provvedimento di vastissima portata.

La Commissione conferisce quindi mandato ai relatori a riferire oralmente in Assemblea.

Il PRESIDENTE preannuncia infine la presentazione, da parte della senatrice Carlino, di una relazione di minoranza.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**PROPOSTA DI COORDINAMENTO  
PER IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3249**

**Coord.1**

I RELATORI

## Art. 3.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «mentre il termine di cui al secondo comma» con le seguenti: «mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma».*

## Art. 7.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione».*

## Art. 8.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «anche».*

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «all'articolo 69, comma 1, » con le seguenti: «all'articolo 69, commi 1 e 3,».*

## Art. 9.

*Al comma 2, sostituire le parole: «La disposizione di cui alla prima parte del primo periodo» con le seguenti: «La disposizione concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo».*

## Art. 10.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «il conferimento dell'associato» con le seguenti: «l'apporto dell'associato» e le parole: «con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati» con le seguenti: «con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante».*

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato» con le seguenti: «il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consista anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato».*

Art. 11.

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «Sono escluse dal ricorso al lavoro accessorio le prestazioni» con le seguenti: «È escluso il ricorso al lavoro accessorio per le prestazioni».*

*Al comma 2, dopo le parole: «dei buoni» inserire le seguenti: « per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003,».*

Art. 14.

*Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«c) all'ultimo comma, le parole: "al quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "all'undicesimo comma"».*

Art. 39.

*Sostituire la rubrica con la seguente: «(Abrogazioni e modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223)».*

Art. 42.

*Al comma 4, sostituire le parole: «fondo di cui al comma 1» con le seguenti: «fondi di cui al comma 1».*

Art. 44.

*Al comma 1, sostituire le parole: «situazione di regime» con le seguenti: «situazione a regime» e le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «di cui al comma 3 dell'articolo 45».*

Art. 45.

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di contribuzione».*

Art. 53.

*Al comma 1, sostituire le parole: «in somministrazione» con le seguenti «anche in somministrazione».*

*Al comma 2, sostituire le parole: «dalla data di assunzione» con le seguenti: «dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al comma 1».*

*Al comma 4, sostituire le parole: «da almeno sei mesi residenti» con le seguenti: «da almeno sei mesi, residenti».*

Art. 54.

*Al comma 2, sostituire le parole: «medesima Agenzia» con le seguenti: «medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003».*

Art. 55.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «volontà del lavoratore» con le seguenti: «volontà della lavoratrice o del lavoratore».*

Art. 56.

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «voucher» inserire le seguenti: «di cui al comma 1, lettera b)».*

Art. 58.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «termine di cui al primo periodo» con le seguenti: «termine di cui al secondo periodo».*

Art. 59.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, dopo le parole: «beneficiari di» inserire le seguenti: «trattamento di».*

Art. 60.

*Al comma 2, le parole: «di cui beneficia» sono sostituite dalle seguenti: «di cui beneficiano».*

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

*«4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».*

Art. 62.

*Al comma 3, sostituire le parole: «al comma 2» con le seguenti: «ai commi 1 e 2».*

## Art. 65.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. I decreti di cui all'articolo 1, comma 30, alinea, della legge n. 247 del 2007 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

## Art. 66.

*Al comma 3, sostituire le parole: «lettera e)» con le seguenti: «lettera f)».*

## Art. 67.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «3 e 4» con le seguenti: «2, 3 e 4».*

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

## Art. 68.

*Nella rubrica, sostituire le parole: «Individuazione e» con le seguenti: «Delega al Governo per l'individuazione e la».*

## Art. 69.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «articolo 1» con le seguenti: «articolo 66, commi 2, 3 e 4».*

*Al comma 7, sostituire le parole: «istituito dal» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del».*

## Art. 71.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «della presente legge».*

---

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 23 maggio 2012

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 188**

*Presidenza del Presidente*  
**TOMASSINI**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI  
HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (SIHTA)*

### **Plenaria**

**334<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOMASSINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cardinale.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

##### **Interrogazione**

Il sottosegretario CARDINALE risponde all'interrogazione n. 3-02179, a firma della senatrice Biondelli, ricordando preliminarmente che l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, con-

vertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha stanziato 100 milioni di euro per la ricerca e l'assistenza domiciliare a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2011, relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) è stato disposto l'utilizzo di tale somma di 100 milioni di euro. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 78873 del 22 luglio 2011, è stata eseguita una variazione in termini di competenza e di cassa disponendo l'assegnazione di fondi pari a euro 100 milioni al capitolo n. 3538 «Fondo per le non autosufficienze» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2011. Successivamente con decreto interministeriale del 14 novembre 2011, è stata ripartita la somma complessiva pari a euro 100.000.000 alle Regioni, nel rispetto delle iniziative avviate dalle stesse secondo i criteri enunciati nell'articolo 1 del decreto interministeriale. È opportuno ricordare che i criteri in questione sono riferiti ad iniziative finalizzate a progetti per realizzare percorsi assistenziali con presa in carico globale della persona affetta e dei suoi familiari; interventi volti a garantire il necessario supporto di assistenti familiari per un numero di ore compatibile con l'evoluzione della malattia, con inclusi percorsi formativi per gli assistenti familiari; interventi volti al riconoscimento del lavoro di cura del familiare *care giver*. In base alle disposizioni contenute nel decreto in questione, le Regioni, infatti, comunicano le modalità di attuazione degli interventi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che procede all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione a seguito di valutazione. A tal riguardo, il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che ad oggi risulta, a fronte della somma di 100 milioni di euro, che l'Amministrazione competente ha provveduto ad impegnare risorse per euro 98.360.000 e liquidato importi per 98.110.000 in favore delle Regioni.

La senatrice BIONDELLI (*PD*) si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal Rappresentante del governo. Fa quindi presente che, poichè non esiste un registro dei malati, non è possibile verificare l'incisività delle risorse impiegate. Inoltre, il quadro degli interventi posti in essere risulta molto differenziato tra le regioni, rendendosi necessarie, in tale contesto, iniziative di monitoraggio.

Il SOTTOSEGRETARIO condivide le esigenze evidenziate dalla senatrice Biondelli e dichiara che il Ministero è consapevole della necessità di opportune iniziative di monitoraggio e coordinamento a livello nazionale e regionale.

Il presidente TOMASSINI dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

*La seduta, sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3291) Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Palumbo e Pagano; Binetti ed altri; Miotto ed altri

**(2541) TOMASSINI. – Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TOMASSINI dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (*PdL*) interviene sottolineando preliminarmente il grande valore sociale ed umanitario della donazione di organi fra persone viventi. Il fatto che alla Camera siano state presentate tre proposte di legge, successivamente confluite nel testo unificato approvato dall'altro ramo del Parlamento, rappresenta sicuramente la volontà di approvare questa legge nell'immediato, al di là dell'appartenenza e dello schieramento politico. I disegni di legge in esame rappresentano un grande passo avanti nel settore dei trapianti, in particolare per quanto riguarda la cura di alcune patologie pediatriche. La fibrosi cistica ne è un esempio: potendo effettuare il trapianto di un solo lobo polmonare si può salvare la vita a chi è affetto da questa patologia. In particolar modo, se prendiamo ad esempio un bambino di 5 anni – presumibilmente il genitore donatore avrà 40-45 anni – certamente l'organo che andrà a donare sarà sicuramente in condizioni migliori rispetto all'organo che potrebbe donare un paziente deceduto magari con un'età più avanzata o con una qualche patologia in corso. Fino a questo momento, infatti, in Italia il trapianto da donatore vivente era ammesso solo per il rene ed una parte del fegato. Le nuove norme invece prevedono la possibilità del trapianto anche di parti di intestino, di pancreas e di polmone. Questo tipo di trapianto ad oggi avviene esclusivamente attraverso la donazione da cadavere e certo il momento traumatico del decesso non è sicuramente la condizione ideale per favorire da parte dei familiari la donazione degli organi. Infatti sebbene l'Italia sia, dopo la Spagna e la Francia, il Paese europeo con più alto numero di donazioni (21,7 donatori per milione di abitanti, come illustra il rapporto sulle donazioni e i trapianti presentato lo scorso febbraio), va ricordato che i pazienti aspettano anni per un trapianto e si hanno donazioni da donatori anziani. Va poi considerato che la probabilità di rigetto dell'organo è più bassa nei trapianti da donatore vivente rispetto ai trapianti da donatore cadavere (40 per cento contro 47 per cento) e che la sopravvivenza sia dell'organo, sia del ricevente, è statisticamente più alta se il trapianto avviene da donatore vivente. Allo stesso donatore poi è garantita la stessa qualità della vita di un qualsiasi altro soggetto, anzi se vogliamo una qualità della vita che promuove la vita con la vita

e per la vita. Dopo aver fatto presente che il testo approvato dalla Camera dei deputati reca una clausola di invarianza finanziaria, auspica infine una rapida conclusione dell'*iter* legislativo.

La senatrice BIONDELLI (*PD*) dichiara di condividere le considerazioni espresse dalla senatrice Rizzotti, anche con particolare riferimento alla lotta contro determinate patologie dell'età infantile che possono essere meglio combattute grazie al trapianto di organi tra viventi, auspicando una rapida conclusione dell'*iter* legislativo.

Poiché non vi sono altri interventi, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Propone quindi di adottare il disegno di legge n. 3291 quale testo base rispetto al quale presentare le proposte emendative e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 18 di venerdì 25 maggio 2012.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente TOMASSINI comunica che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti della Società italiana di *Health Technology Assessment* (SIHTA), tenutasi stamattina, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 23 maggio 2012

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 87**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALÌ**

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,10*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEI CONSORZI ADDA, TICINO E  
OGLIO*

### **Plenaria**

**347<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALÌ**

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore DELLA SETA (*PD*) fa presente che sembra aggravarsi la problematicità della situazione del ciclo dei rifiuti nella regione Lazio, in particolare nella città di Roma. Peraltro la Commissione ha già avuto modo di svolgere alcune audizioni su tale situazione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cit-

tadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni. Da ultimo il Presidente del Consiglio ha oggi sostanzialmente avvalorato, smentendo ben due Ministri, la assai poco comprensibile scelta del Commissario straordinario Pecoraro di localizzare a Corcolle la nuova discarica al servizio di Roma. Appare necessario, a questo punto, un approfondimento ad opera della Commissione e per questo ritiene opportuno richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione di un apposito affare in merito.

Il senatore ORSI (*PdL*) sottolinea l'opportunità di prestare particolare attenzione alla delicatezza del profilo rappresentato dall'esistenza di una specifica competenza commissariale in ordine alla localizzazione di nuovi impianti di smaltimento al servizio della città di Roma. In effetti, mentre appare senz'altro possibile una discussione in Commissione sulla situazione del ciclo dei rifiuti nelle varie Province del Lazio, verrebbe a rappresentare un pericoloso precedente la scelta di formulare in sede parlamentare specifici indirizzi in ordine alla localizzazione degli impianti di smaltimento.

Il presidente D'ALÌ rileva che il Parlamento è senz'altro competente a compiere valutazioni sulle tematiche del ciclo integrato dei rifiuti con riferimento all'intero territorio nazionale o a parti di esso. Propone quindi di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione di un affare sulle problematiche relative al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio, anche con riferimento ai criteri di individuazione dei siti di smaltimento.

La Commissione conviene.

Il senatore FERRANTE (*PD*) chiede di avviare quanto prima un ciclo di audizioni nell'ambito dell'affare assegnato sulle problematiche ambientali, connesse allo smaltimento dei residui chimici di armi, che interessano taluni siti marini e lacustri e i territori limitrofi.

Il presidente D'ALÌ assicura al senatore Ferrante che della sua richiesta si terrà conto in sede di programmazione dei lavori delle prossime settimane.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Proposta di nomina del dottor Vittorio Alessandro a Presidente dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque terre (n. 144)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore DELLA SETA (*PD*), osserva che il Parco Nazionale delle Cinque terre ha rappresentato un positivo esempio di valorizzazione sostenibile dell'area protetta, anche se una recente inchiesta giudi-

ziaria ha messo in evidenza profili negativi e preoccupanti. In questo contesto il parere sulla nomina del nuovo Presidente del Parco risulta particolarmente importante e delicata. Il dottor Alessandro per gran parte della propria vita professionale si è occupato di tutela ambientale delle aree costiere e il suo *curriculum* evidenzia il sicuro possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Propone quindi di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero dei valori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (n. 469)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 14 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Esame. Parere favorevole)

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), in qualità di relatore, fa presente che lo schema di decreto in esame dà attuazione alla direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 apportando le necessarie modifiche al titolo I della parte quinta del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006). La fase I del recupero di vapori, disciplinata da precedenti norme comunitarie, si applicava a fattispecie diverse dagli impianti di distribuzione di benzina per i veicoli a motore (ad esempio: i terminali). L'articolo 2, comma 1, modifica pertanto l'articolo 268 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituendo la definizione di «impianto di distribuzione» ed inserendo le definizioni di «distributore», di «sistema di recupero dei vapori di benzina», di «sistema di recupero di fase II», di «flusso», di «vapori di benzina» e di «impianto di deposito». Il comma 2 sostituisce l'articolo 277 del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilendo che gli impianti di distribuzione di benzina per i veicoli a motore nuovi o assoggettati a completa ristrutturazione, il cui flusso sia superiore a determinate soglie, debbano essere equipaggiati con sistemi di recupero. L'obbligo si estende, entro il 2018, agli impianti di distribuzione già esistenti con un flusso di benzina superiore a 3.000 metri cubi all'anno. Questi sistemi devono avere un'efficienza di cattura dei vapori pari o superiore all'85 per cento ed un rapporto vapore / benzina compreso tra 0,95 e 1,05 (caratteristico dei sistemi di recupero dei vapori di fase II). In tale contesto, lo schema di decreto recepisce l'obbligo di dotarsi di sistemi di recupero di fase II nei casi e nei modi previsti dalla direttiva, mantenendo, nel periodo transitorio e nelle fattispecie non contemplate dalla nuova disciplina comunitaria, l'obbligo di usare sistemi di recupero dei vapori rispondenti agli attuali requisiti. Per quanto attiene alle procedure amministrative relative ai sistemi recupero, si conferma l'impostazione attuale prevedendo che i dispositivi componenti i sistemi di recupero siano oggetto di omologazione o – se omologati in altri Paesi europei – di riconoscimento da parte del Ministero dell'interno. L'articolo 3 modifica, infine, l'allegato VIII alla parte quinta del Codice ambientale, introdu-

cendo i requisiti di efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di fase II e le disposizioni relative alla certificazione e alle modalità di controllo di tali requisiti, nonché aggiornando la sezione relativa agli obblighi documentali degli impianti di distribuzione di benzina.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Non essendovi senatori che chiedano di intervenire, si chiude la discussione.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al Relatore a redigere un parere favorevole.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3284) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi senatori che chiedano di intervenire, il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2010/60/UE recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foragere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale (n. 470)**

(Osservazioni alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi senatori che chiedano di intervenire, si chiude la discussione.

La relatrice, senatrice GALLONE (*PdL*), propone di esprimere osservazioni favorevoli.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato alla Relatrice a redigere, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta di domani, giovedì 24 maggio 2012, già prevista per le ore 9, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

Mercoledì 23 maggio 2012

### Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

96<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,15*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (n. COM (2012) 167 definitivo):** osservazioni favorevoli con rilievi;

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**Proposta di regolamento del Consiglio sullo statuto della fondazione europea (n. COM (2012) 35 definitivo):** osservazioni favorevoli con rilievi;

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la semplificazione del trasferimento all'interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro (n. COM (2012) 164 definitivo):** osservazioni favorevoli con rilievi.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Mercoledì 23 maggio 2012

**Plenaria**  
**120<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCENARO**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Massimiliano Monnanni, direttore generale dell'Unità Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR).*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MARCENARO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del dottor Massimiliano Monnanni, direttore generale dell'Unità Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo sospesa nella seduta pomeridiana del 16 maggio scorso.

Il presidente MARCENARO, nel ringraziare il dottor Monnanni, sottolinea l'importanza dell'UNAR e delle sue numerose iniziative in materia di antidiscriminazione.

Il dottor Massimiliano MONNANNI, direttore generale dell'Unità Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, nel ringraziare per l'opportunità offerta, ricorda come l'istituzione dell'UNAR abbia avuto luogo agli inizi degli anni 2000, in virtù dell'articolo 29 della legge n. 39 del 2002, che recepiva la direttiva comunitaria n. 43 del 2000, e con il decreto legislativo n. 215 del luglio del 2003. Va ricordato che l'UNAR si muove prioritariamente su un piano operativo contro le discriminazioni non solo etniche e razziali, ma anche di genere e religiose, nonostante le prime siano quantitativamente di gran lunga le più rilevanti, con un *budget* annuo di circa due milioni di euro ed un organico di 23 unità di personale, di cui in servizio sono attualmente 13, ai quali vanno aggiunti cinque esperti esterni. L'UNAR agisce per il rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite contro le discriminazioni del 1964 e delle conseguenti normative europea ed italiana e, negli ultimi anni, ha supplito alla carenza di coordinamento tra livello centrale e locale costituendo una efficace rete sul territorio che, in prospettiva, porterà ad avere un monitoraggio molto attendibile rispetto alle discriminazioni che si verificano nel nostro paese. Il numero delle istruttorie riguardanti casi di discriminazione alimentate dall'UNAR è significativamente cresciuto nel tempo passando da poco meno di 400 nel 2009 a circa 1000 l'anno scorso. Nei primi mesi di quest'anno le istruttorie sono già quasi 700. Il rapporto con la società civile è ormai strutturato, non solo in virtù della possibilità di effettuare segnalazioni di casi di discriminazione attraverso il numero verde ovvero via *Internet*, ma anche attraverso la costituzione di una efficace rete che lega l'UNAR alle realtà associative operanti sul territorio ed agli enti locali. Anche con il Ministero dell'interno, in particolare la Polizia, si è ormai strutturato un rapporto molto efficace che pone in collegamento l'UNAR direttamente con un *front desk* e assegna all'UNAR il compito di formare gli operatori di Polizia rispetto ai temi della discriminazione. Attualmente le esigenze in ordine ad una più efficace attività di contrasto rispetto a episodi di discriminazione, come emerso il 5 marzo scorso nel corso dell'incontro a Ginevra innanzi al Comitato di controllo della Convenzione delle nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale, fanno riferimento ad aggiustamenti della eccellente legge Mancino con riguardo alle modifiche approvate nel 2006, alla ratifica del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ed al miglioramento attraverso meccanismi sanzionatori specifici della vigilanza posta in essere dall'Autorità di garanzia delle comunicazioni rispetto ai contenuti discriminatori di certe trasmissioni veicolate dai media.

Intervengono quindi i senatori FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI), Mariapia GARAVAGLIA (PD), PERDUCA (PD), LIVI BACCI (PD), CON-

TINI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) e il presidente MARCENARO per fare osservazioni e rivolgere domande.

A tutti risponde dottor MONNANNI.

Il presidente MARCENARO ringrazia i partecipanti e chiude la seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la verifica dell'andamento generale dei prezzi**  
**al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati**

Mercoledì 23 maggio 2012

**Plenaria**

**44ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DIVINA**

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

**Elezione di un Segretario**

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Segretario. Risulta eletta la senatrice Gallone.

Il presidente DIVINA dichiara, quindi, conclusi i lavori della Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**COMITATO**  
**per le questioni degli italiani all'estero**

Mercoledì 23 maggio 2012

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti  
dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 12**

*Presidenza del Presidente*  
**FIRRARELLO**

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30*

*INCONTRO INFORMALE CON PADRE CARMELO DI GIOVANNI, PARROCO DELLA  
CHIESA ITALIANA DI SAN PIETRO A LONDRA*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 23 maggio 2012

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Davide CAPARINI

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(C. 4434 Governo e abb.)** *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, approvato dal Senato

Parere alle Commissioni riunite I e II della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*), *relatore*, illustrando il provvedimento in titolo, riferisce che l'articolo 1, in attuazione di convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, istituisce l'Autorità nazionale anticorruzione; il testo individua anche le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, delineando una collaborazione tra l'Autorità, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali. Rileva che l'articolo 2 dispone che la trasparenza dell'attività amministrativa, livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, sia assicurata con la pubblicazione delle informazioni relative a procedimenti amministrativi; con uno o più decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le informazioni rilevanti e le modalità di pubblicazione. Osserva che l'articolo 2-*bis* reca norme in materia di trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali, mentre l'articolo 3 modifica l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in tema di incompatibilità, cu-

mulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici. Sottolinea che l'articolo 4 mira a tutelare il pubblico dipendente che denuncia condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro; l'articolo 5 individua attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso; l'articolo 5-bis reca modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. Si sofferma sull'articolo 6, che reca una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. Evidenzia che l'articolo 7 dispone in tema di danno all'immagine della pubblica amministrazione e l'articolo 8 delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale; in particolare, la lettera i) del comma 2 prevede, tra i principi e criteri direttivi, l'individuazione, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, delle ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna. Sottolinea che gli articoli da 8-bis a 9-septies recano modifiche ai codici penale e civile e intervengono su fattispecie penali.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(C. 5194 Governo) DL 57/12: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese**

Parere alle Commissioni riunite XI e XII della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), *relatore*, illustrando il provvedimento in titolo, riferisce che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedeva l'adozione di decreti finalizzati a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento tra la disciplina recata dal medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 e la normativa speciale relativa all'attività lavorativa a bordo delle navi, a quelle in ambito portuale e a quelle concernenti il trasporto ferroviario. Allo stato, osserva, a seguito dell'ultima proroga introdotta dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, il termine scade il 15 maggio 2012. Fa notare che decorso il suddetto termine per l'emanazione dei regolamenti di coordinamento, saranno abrogate le relative discipline spe-

ciali di settore, con conseguente immediata applicazione delle disposizioni tecniche previste dal predetto decreto legislativo, incompatibili con gli attuali *standard* tecnici di esercizio applicati sull'intera rete ferroviaria nazionale; inoltre, sostiene, si esclude in modo esplicito l'applicabilità del titolo II sui luoghi di lavoro ai mezzi di trasporto, con conseguente vuoto normativo derivante dall'assenza di una disciplina per i tre settori sopra menzionati. Rileva che la disposizione contenuta nell'articolo 1 consente di far salva la normativa speciale di settore fino all'emanazione dei decreti di coordinamento; la disposizione di cui al comma 2 intende modificare l'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che attualmente consente ai datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui al medesimo articolo 29, comma 5, di autocertificare, fino al 30 giugno 2012, l'effettuazione della valutazione dei rischi. In assenza della proroga, evidenzia, i datori di lavoro sarebbero obbligati a elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie, in assenza delle procedure standardizzate specificamente previste per le piccole imprese; per evitare l'applicazione del regime ordinario in materia di valutazione dei rischi si propone, pertanto, di prorogare fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al citato articolo 6, comma 8, lettera *f*), del decreto legislativo n. 81 del 2008, la vigente disciplina speciale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) nel condividere i contenuti e le finalità del provvedimento, esprime apprezzamento per l'osservazione formulata dal relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Pizzetti.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) rammenta che in talune regioni sono state istituite agenzie per la tutela dell'ambiente che svolgono utili funzioni anche a sostegno delle piccole e medie imprese operanti nel settore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(C. 2744 e abb. nuovo testo unificato) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria**

Parere alla XIII Commissione della Camera  
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), *relatore*, illustrando il provvedimento in titolo, riferisce che gli articoli 1 e 2 stabiliscono le finalità e l'oggetto del testo, volto all'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, al fine di dare piena attuazione alla Convenzione sulla biodiversità e al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Rileva che il sistema di tutela e conservazione della biodiversità agraria è costituito dall'Anagrafe unica della biodiversità agraria; dalla rete di conservazione e sicurezza; dai repertori regionali delle varietà e delle razze locali; dai registri regionali delle specie vegetali spontanee e autoctone, le cui definizioni sono recate dall'articolo 3. Osserva che l'articolo 4 prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono le attività di rispettiva competenza volte alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità agraria previste dai trattati internazionali, dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e dalle linee guida definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; perseguono gli obiettivi della tutela e della valorizzazione della biodiversità agraria nel quadro della programmazione dello sviluppo rurale. Sottolinea che l'articolo 5 definisce agricoltori custodi i coltivatori o gli allevatori che si impegnano nella conservazione *in situ* delle varietà e razze locali; le regioni, ai sensi dell'articolo 6, istituiscono il repertorio regionale delle varietà e razze locali e definiscono le procedure in base alle quali sono valutate le relative richieste di iscrizione. Segnala che l'articolo 7 stabilisce che la tutela delle varietà e razze locali iscritte nel repertorio regionale è attuata mediante la conservazione *in situ*; il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede al coordinamento della rete di conservazione e sicurezza. L'articolo 8, osserva, prevede l'istituzione dell'Anagrafe unica della biodiversità agraria, le cui modalità di istituzione e di funzionamento sono definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Evidenzia che gli articoli 9 e 10 recano norme a tutela delle varietà e razze locali iscritte all'Anagrafe unica ed in materia di conservazione della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone. Precisa che l'articolo 11 apporta modifiche alla legge quadro sulle aree protette; l'articolo 12 dispone che le regioni, anche al fine di evitare l'inquinamento genetico causato dal commercio di piante di provenienza non locale, promuovono l'utilizzazione di materiale di propagazione autoctono di provenienza locale. Evidenzia che l'articolo 13 prevede che la biodiversità microbica è oggetto di tutela e valorizzazione secondo le modalità definite con decreto emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Sottolinea che gli articoli 14 e 15 prevedono il rapporto sullo stato della biodiversità agraria e la Conferenza nazionale sulla biodiversità agraria. Fa notare che gli articoli 16 e 17 recano, rispettivamente, inter-

venti per la ricerca sulla biodiversità agraria e norme volte a disciplinare il contrassegno su prodotti costituiti, contenenti o derivati da razze e varietà locali a rischio di estinzione. Rileva che l'articolo 18 prevede che al fine di sensibilizzare la popolazione e di sostenere le produzioni agrarie e alimentari il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome possono promuovere azioni positive per la tutela della biodiversità agraria.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) esprime apprezzamento per i contenuti del provvedimento e le specifiche misure di salvaguardia e tutela della biodiversità e dei profili fitogenetici delle produzioni agricole. Ravvisa l'esigenza che il testo sia integrato dalla previsione di un apposito fondo nazionale che rechi adeguate risorse per finanziare il sistema delineato dal provvedimento. Precisa che le regioni devono altresì istituire appositi fondi finalizzati al finanziamento dell'anagrafe unica e dell'osservatorio sulle biodiversità.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) fa notare che la precedente versione del testo prevedeva, all'articolo 12-*bis*, il fondo per la tutela della biodiversità agraria richiamato dal deputato Pepe; tale norma è stata tuttavia soppressa. Sostiene che non appare sufficiente la previsione dell'articolo 19 relativa alla clausola di invarianza finanziaria ed auspica che sia ripristinato il menzionato fondo per la tutela delle biodiversità previsto nella precedente versione dell'articolato.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (*PD*), *relatore*, evidenzia che il provvedimento reca prevalentemente linee guida e principi di tutela volti a delineare un articolato sistema di garanzie a favore dello sviluppo della biodiversità in agricoltura. Il fondo nazionale richiamato dal senatore Vaccari è stato soppresso in quanto rischiava di pregiudicare la tempestiva approvazione del provvedimento in relazione ai rilievi mossi sugli oneri finanziari che avrebbe comportato. Sottolinea che il provvedimento consente di attuare nel settore agricolo un incisivo processo di riorganizzazione degli organi e degli enti operanti nel settore tale da superare l'attuale dispersione di risorse e volto a garantire un più efficiente sistema di tutela delle biodiversità.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (*PdL*) sostiene che, nel quadro delle misure volte alla tutela della biodiversità agraria, il ruolo del produttore agricolo deve assumere una sempre più evidente centralità. Rileva, pertanto, che occorrono ulteriori garanzie rispetto alla pur necessaria presenza di fondi comunitari e di risorse economiche. In tal senso, diviene particolarmente delicato il ruolo del sistema delle autonomie regionali che dovranno sostenere la posizione del produttore agricolo anche in una fase successiva alla adesione al sistema della biodiversità.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (*PD*), *relatore*, richiama l'esigenza che le regioni promuovano adeguate iniziative tese a garantire l'effettiva attuazione delle linee guida recate dal testo in esame.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(C. 4108 e abb. testo unificato) Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta**

Parere alla XIII Commissione della Camera  
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (*PD*), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, volto a migliorare il livello competitivo della coltivazione della frutta italiana destinata alla produzione di bevande analcoliche, ai sensi dell'articolo 1. Rileva che l'articolo 2 apporta modifiche alla legge 3 aprile 1961, n. 286, in materia di bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, mentre l'articolo 3 dispone che le bevande analcoliche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, commercializzate con il nome di uno o più frutti, devono essere preparate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento; la produzione e la commercializzazione delle bevande analcoliche effettuate in violazione sono soggette a sanzione. Osserva che l'articolo 4 apporta puntuali modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, ai fini dell'attuazione della direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Segnala che l'articolo 5 prevede che, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche delle bevande analcoliche a base di frutta e di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio riportare nell'etichettatura di tali prodotti l'indicazione del luogo di origine o di provenienza; è fatto obbligo, altresì, di riportare nell'etichettatura i nomi e la percentuale complessiva del frutto naturale contenuto. Evidenzia che l'articolo 6 istituisce il logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari prodotti con l'uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana; con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per le politiche europee e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale. Evidenzia che l'articolo 7 stabilisce che il 50 per cento degli introiti derivanti dall'irro-

gazione delle sanzioni conseguente all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 8 sono assegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di campagne di promozione sui principali mercati internazionali e sul mercato nazionale, predisposte di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute. Rileva che gli articoli 8 e 9 prevedono programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni, al fine di contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari, e specifiche misure sanzionatorie.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione  
(C. 4434 Governo e abb., approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 4434, in corso di esame presso le commissioni riunite I e II della Camera, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

valutato che, con riferimento ai diversi aspetti del provvedimento, assumono rilievo materie quali ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, organi dello Stato e relative leggi elettorali, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione;

evidenziata l'esigenza di assicurare la conformità alle competenze regionali fissate dal Titolo V della Costituzione delle previsioni di cui all'articolo 6, secondo cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti locali, adeguano, compatibilmente con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia, i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 del testo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**DL 57/12: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese (C. 5194 Governo)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 57/2012, in corso di esame presso le commissioni XI e XII della Camera, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese;

rilevato che l'articolato interviene con misure di proroga di termine in settori attribuiti alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un più ampio coinvolgimento delle regioni e del sistema delle autonomie locali nei settori e nelle politiche di competenza regionale oggetto del provvedimento in esame.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria  
(Nuovo testo unificato C. 2744 e abb.)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2744 ed abb., in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria;

rilevato che le materie «agricoltura» e «alimentazione» sono riconducibili alla competenza legislativa regionale, seppur gli interventi previsti risultano strettamente connessi ai profili relativi alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di potestà esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

considerato che la disciplina recata dal testo contempla, sotto il profilo applicativo, la partecipazione dei diversi livelli di governo del territorio interessati ed in particolare l'incisivo coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

preso atto delle previsioni di cui all'articolo 4, ai sensi del quale lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono le attività di rispettiva competenza volte alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità agraria, con riferimento alle linee guida definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

richiamata l'esigenza che le regioni promuovano adeguate iniziative e misure volte a garantire l'effettiva attuazione delle linee guida recate dal testo in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

**Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta  
(C. 4108 e abb. testo unificato)**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 41 e abb., in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta;

considerato che, in relazione al Titolo V, parte seconda della Costituzione, il testo in esame contempla disposizioni che incidono su ambiti di competenza legislativa regionale;

evidenziate le previsioni dell'articolo 6, che prevede l'intesa con la Conferenza unificata in merito alla definizione della forma, delle caratteristiche tecniche e della disciplina d'uso del logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 7, che le campagne di promozione sui principali mercati internazionali e sul mercato nazionale, sono predisposte di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

*b)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le regioni possono, nell'ambito della loro competenza, emanare specifiche disposizioni in materia di produzione, tracciabilità e specificità territoriale delle bevande analcoliche a base di frutta.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 23 maggio 2012

**Plenaria**

*Presidenza del presidente*  
Maurizio LEO

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale**

**Audizione del direttore dell'Agenzia delle Dogane, dott. Giuseppe Peleggi**

(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il dottor Giuseppe Peleggi, direttore dell'Agenzia delle Dogane e la dottoressa Teresa Alvaro, direttore della Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione della stessa Agenzia, cui cede la parola.

Il dottor Giuseppe PELEGGI, e la dottoressa Teresa ALVARO svolgono due distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, il senatore Rosario Giorgio COSTA (*PdL*), i deputati Settimo NIZZI (*PdL*) e Gianpaolo FOGLIARDI (*PD*).

Il dottor Giuseppe PELEGGI e la dottoressa Teresa ALVARO rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 23 maggio 2012

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*

Giorgio JANNONE

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

**Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2007-2008, di previsione 2008-2009 e bilanci tecnici attuariali**

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, fa presente che la relazione in titolo sintetizza, anche attraverso tabelle e dati di estremo interesse, gli elementi principali emersi durante l'esame dei bilanci dei singoli enti svolto da parte della Commissione nel periodo marzo-novembre 2011. Ricorda che si tratta della seconda relazione che la Commissione ha prodotto nell'attuale legislatura; la prima, approvata nella seduta del 25 gennaio 2010, DOC. XVI-*bis* n.2, aveva ad oggetto i bilanci consuntivi 2004-2005-2006, i preventivi 2007 e i bilanci tecnici attuariali.

Il deputato Giuliano CAZZOLA (*PdL*), *relatore*, nel sintetizzare i contenuti della proposta di relazione (*vedi allegato*) da lui predisposta con l'ausilio degli Uffici della Camera, rileva che la stessa ha ad oggetto documenti contabili ormai datati, tanto che anche sotto il profilo strutturale sono intervenute modifiche normative di cui tali bilanci non tengono conto.

Per quanto riguarda gli enti di previdenza pubblici, ricorda come la Commissione, pur esprimendo sui bilanci esaminati pareri favorevoli con condizioni e osservazioni, abbia sottolineato l'esigenza di adottare

nelle sedi competenti tutte le iniziative necessarie a garantire nel breve e nel lungo periodo l'equilibrio della gestione finanziaria.

Per quanto riguarda le casse dei professionisti, rileva come il documento offra valutazioni significative sui patrimoni e sui relativi rendimenti, nonché sul rapporto contribuenti/pensioni anche attraverso specifiche tabelle esplicative. Ricorda infine le recenti innovazioni recate dal decreto legge n.201 del 2011, volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici attuariali riferiti ad un arco temporale di 50 anni. Trattandosi di un lavoro complesso per natura e contenuti propone, per dare modo a tutti i commissari di svolgere gli opportuni approfondimenti, di rinviare l'approvazione del documento ad una successiva seduta.

Il deputato Antonino LO PRESTI (*PdL*) nel ringraziare il relatore e gli Uffici della Segreteria della Commissione per l'ottimo lavoro svolto utilizzando esclusivamente risorse interne all'amministrazione, senza alcun ricorso a consulenze esterne onerose, ritiene opportuno svolgere una precisazione per quanto riguarda la situazione dell'ENPAM. Ricorda infatti che l'ente sta predisponendo una riforma del proprio sistema previdenziale, per cui propone una modifica, nel senso di sostituire alla fine nel paragrafo 2.1 il periodo: «Va tuttavia sin d'ora evidenziato come estremamente critica si presenti la situazione relativa all'ENPAM, e come in particolare per tale ente emerga la necessità di immediati correttivi al sistema di raccolta dei mezzi finanziari e di determinazione delle prestazioni erogate», con il seguente: «Identica valutazione va riservata, in prospettiva, all'ENPAM che ha in corso di approvazione una riforma del sistema previdenziale i cui effetti si potranno appurare negli esercizi finanziari successivi a quelli esaminati nella presente relazione».

Il deputato Giuliano CAZZOLA (*PdL*), *relatore*, nell'accettare la formulazione proposta dal deputato Lo Presti, ritiene necessario aggiungergli infine la seguente precisazione: «sempreché tale riforma sia in grado di affrontare e risolvere le criticità evidenziate dalla Commissione».

Il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*) nel ringraziare il relatore e gli Uffici per il lavoro svolto, che tuttavia, riguarda documenti contabili ormai datati, per quanto riguarda l'Enpam sottolinea come vi siano inchieste giudiziarie che coinvolgono ex consulenti finanziari dell'ente per le gravi perdite finanziarie subite. Evidenzia poi come il rapporto contribuenti/pensioni per quanto riguarda il Fondo specialisti esterni sia inferiore all'unità.

Il deputato Giulio SANTAGATA (*PD*), concorda sulla necessità di rinviare la votazione del documento in esame, ritenendo opportuno evidenziare più dettagliatamente che esso ha ad oggetto bilanci riferiti ad anni passati e che la Commissione ha svolto rilievi critici più puntuali sulla recente gestione finanziaria degli enti privati nell'ambito del documento conclusivo sulla situazione economico-finanziaria delle casse, an-

che in relazione alla crisi dei mercati internazionali (Doc XVII-bis n.3). Non vorrebbe infatti che dalla relazione emergesse una situazione del sistema previdenziale meno problematica di quello che è realmente.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel condividere le osservazioni del collega Santagata, fa presente tuttavia che nella parte conclusiva del documento si rinvia espressamente agli esiti contenuti nel documento conclusivo relativo alla citata indagine. Ritiene comunque possibile sottolineare ulteriormente tali aspetti critici.

La deputata Carmen MOTTA (*PD*) ritiene opportuno rinviare la votazione della proposta di relazione ad una successiva seduta al fine di approfondirne il contenuto. Condivide poi le osservazioni del deputato Santagata circa la necessità di fare emergere più esplicitamente che la situazione attuale del sistema previdenziale è assai più critica rispetto a quanto non sia emerso dall'esame dei bilanci consuntivi 2007-2008 e preventivi 2008-2009.

Il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*) sottolinea come la tabella 4, in cui sono indicati i valori patrimoniali e i rendimenti delle casse *ex* decreto legislativo n.509/1994 evidenzia in modo inequivocabile i rendimenti complessivi netti negativi di tali enti.

Il deputato Antonino LO PRESTI (*FLPTP*) ritiene che la proposta di relazione sia eccellente e rispecchi sotto il profilo del contenuto la situazione degli enti emersa dai bilanci riferiti agli anni in oggetto. In particolare, per quanto riguarda le casse si fornisce il quadro emerso dall'esame dei bilanci tecnici, riferendo per ciascuna di esse gli anni in cui il saldo corrente e il relativo patrimonio diventano negativi. Non ritiene possibile dare un contenuto di indirizzo politico al documento in esame, proponendo di presentare una mozione *bipartisan* in Assemblea. Ricorda poi come nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse, anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali la Commissione abbia sufficientemente stigmatizzato le perdite finanziarie subite da alcune casse che si sono rivolte a consulenti inaffidabili.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, concorda con la necessità di storicizzare la proposta di relazione, pur considerandone il contenuto ineccepibile. Concorda con il collega Lo Presti sulla necessità di presentare una mozione in Assemblea in cui evidenziare le criticità del sistema previdenziale.

Il deputato Giuliano CAZZOLA (*PdL*) sottolinea, comunque, che per quanto attiene alle casse private la proposta di relazione contiene tabelle in cui sono evidenziati gli indicatori fondamentali della situazione econo-

mico-patrimoniale di ciascuna di esse. Ritiene, comunque, possibile tenere conto delle considerazioni svolte dai colleghi.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

ALLEGATO

**PROPOSTA DI RELAZIONE ANNUALE SUI BILANCI  
CONSUNTIVI 2007-2008, DI PREVISIONE 2008-2009 E BILANCI  
TECNICO-ATTUARIALI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI  
PUBBLICI E PRIVATI**

## PREMESSA

Concluso l'esame delle relazioni sui risultati di gestione degli enti previdenziali per il periodo 2007-2008, è opportuno svolgere alcune considerazioni sul lavoro finora svolto dalla Commissione.

Si ricorda anzitutto che, nell'ambito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, la Commissione ha proceduto, per ognuno degli enti sottoposti al suo controllo, all'approvazione di considerazioni conclusive sui dati dei bilanci consuntivi 2007, 2008, dei preventivi 2008 e 2009 e del bilancio tecnico-attuariale.

L'attività relativa all'esame dei bilanci è stata svolta nel corso di 15 sedute (16 marzo 2011-30 novembre 2011), per un periodo complessivo di circa 9 ore.

In particolare, la tipologia delle considerazioni conclusive approvate è stata la seguente:

– dieci considerazioni conclusive favorevoli relative a IPSEMA, CI-PAG, IPOST, ENPAPI, FASC, ENAM, INPDAP, INAIL, INPGI (gestione separata), CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE;

– dodici considerazioni conclusive favorevoli con osservazioni relative a ENPAM, ENPAV, ENPACL, ENPAIA, INARCASSA, EPPI, ENPAB, CASSA DEL NOTARIATO, ENPALS, ENPAF, ENASARCO, CNPADC;

– due considerazioni conclusive favorevoli con condizioni relative a CNPR, INPGI (gestione principale);

– tre considerazioni conclusive favorevoli con condizioni e osservazioni relative a INPS, ONAOSI, ENPAP.

Sul merito delle evidenze emerse nel corso dei lavori è opportuno focalizzare i seguenti temi, meritevoli di particolare attenzione:

1. Lo Stato di salute della previdenza pubblica;
2. La gestione caratteristica delle Casse private (d.lgs. n. 103/1996) e delle Casse privatizzate (d.lgs. n. 509/1994);
3. La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare delle casse dei professionisti.

### 1. Lo Stato di salute della previdenza pubblica

Al fine di fornire un quadro complessivo relativo all'andamento del sistema previdenziale pubblico negli anni considerati si fornisce di seguito il quadro emerso dall'analisi dei bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e dei bilanci tecnici attuariali dei seguenti enti di previdenza e assistenza pubblici: INPS, INPDAP, INAIL, IPOST, IPSEMA, ENPALS, ENAM.

Si ricorda che, con decreti del Ministro del lavoro dell'11 settembre 2008, al fine di definire il procedimento di costituzione dei c.d.a., nonché per finalità di riordino volte a definire modelli organizzativi idonei a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa, sono stati commissariati l'INPS, l'INAIL, l'INPDAP, l'IPSEMA e l'ENPALS. Con tali decreti il Governo ha ritenuto di attribuire ai commissari straordinari i poteri e i compiti dei singoli consigli di amministrazione. Il commissariamento è durato fino al maggio 2010, pertanto le conseguenze sulla gestione degli istituti di previdenza pubblici saranno oggetto di attenzione in sede di esame dei bilanci consuntivi 2009 e seguenti.

Prima di entrare nel merito delle evidenze emerse nel corso dell'attività di analisi e valutazione dei dati gestionali relativi al settore previdenziale pubblico, si forniscono nella tabella che segue degli indicatori relativi alla composizione patrimoniale e relativa redditività della gestione mobiliare ed immobiliare. Tali dati saranno commentati nel dettaglio nei paragrafi dedicati ai singoli enti.

TABELLA 1  
VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI  
(importi in milioni di euro)

<i>Enti pubblici</i>	<i>Patrimonio complessivo netto</i>	<i>Patrimonio immobiliare</i>	<i>Patrimonio mobiliare</i>	<i>Rendimento complessivo netto</i>	<i>Rendimento immobiliare</i>	<i>Rendimento mobiliare</i>	<i>Anno di riferimento</i>
INPS	39.316	307	2.135	1,4%	-0,7%	1,6%	2008
INPDAP	14.440,2	786,6	14.471,8	1,5%	4,1%	1,4%	2008
IPSEMA	274,5	45,1	191,3	1,8%	7,6%	1,7%	2008
IPOST	2.433	58	1.571	1,37%	-0,83%	2,2%	2008
ENPALS	2.172,6	33,38	1.841	0,67%	2,25%	0,64%	2008
INAIL	848	2,57	14.813	0,81%	3,17%	0,59%	2008
ENAM	63,97	67,47	36,08	1,05%	3,40%	0,95%	2008

\* I dati del patrimonio mobiliare INPS comprendono anche le attività liquide dell'Istituto.

Tra gli indicatori considerati di maggior rilievo per valutare la sostenibilità del sistema previdenziale pubblico nel medio-lungo periodo vi è senza dubbio il rapporto demografico iscritti/pensioni, il cui andamento

negli anni considerati, registra, ad eccezione dell'ENPALS, rapporti di poco superiori all'unità. Nella tabella che segue sono forniti i relativi dati.

TABELLA 2  
RAPPORTO ISCRITTI/PENSIONI

<i>Enti di previdenza e assistenza pubblici</i>	Iscritti/Pensioni Anno 2007	Iscritti/Pensioni Anno 2008
INPS	1,034	1,036
INPDAP	1,33	1,37
IPOST	1,16	1,17
ENPALS	4,9	4,8

#### *Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)*

Dall'analisi del bilancio consuntivo 2008 emerge un risultato economico di esercizio pari a 6.858 mln/€, in diminuzione (-0,9%) rispetto al dato riportato nel bilancio consuntivo 2007, pari a 6918 mln/€.

Il patrimonio netto di esercizio nel 2008 ha subito un incremento del 21,13% rispetto al dato del 2007, mentre la gestione finanziaria di competenza evidenzia nel complesso un avanzo di 13.494 milioni di euro, facendo registrare un incremento del 45,4% rispetto al 2007 (9.282 milioni di euro). Tale avanzo è stato determinato in buona misura dall'aumento delle entrate contributive, in incremento rispetto al 2007 del 7,8%. Tali entrate sono costituite nel biennio considerato, per il 97,4%, dai «Contributi di pertinenza delle gestioni previdenziali e assistenziali» dell'INPS e, per la restante parte, da «Contributi di pertinenza dello Stato».

In linea generale, può osservarsi come la crescita delle entrate contributive (+10.699 mln di euro) nel 2008 derivi principalmente dall'aumento dell'occupazione, dal contrasto all'evasione ed elusione contributiva, dall'incremento dell'aliquota contributiva della «Gestione separata parasubordinati» e da maggiori trasferimenti dal bilancio dello Stato.

In dettaglio, l'incremento, in misura pari allo 0,8%, rispetto al 2007, del numero complessivo degli iscritti nelle gestioni amministrare ha determinato un corrispondente aumento delle entrate contributive. Le gestioni che registrano la crescita più significativa sono nel 2008: il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) (+0,9); la Gestione previdenziale dei commercianti e la Gestione previdenziale lavoratori parasubordinati. Ulteriori elementi che hanno consentito un incremento delle entrate contributive sono: l'aumento al 20% dell'aliquota contributiva IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) a carico degli artigiani e commercianti e l'aumento al 24% dell'aliquota dovuta alla Gestione parasubordinati, per i lavoratori che non risultano assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.

A fronte dell'aumento delle entrate contributive, si è verificato anche un aumento delle uscite per prestazioni, che sono risultate in aumento del 4,5% rispetto al 2007. Si ricorda come il numero totale delle pensioni ero-

gate dall'Istituto – pari a 18.608.679 – risulta nel 2008 in lieve aumento (+0,6%) rispetto all'anno precedente.

Si evidenzia inoltre che, per la copertura delle prestazioni non previdenziali a carico della «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali» (GIAS) – per definizione in pareggio – per l'anno 2008, vi sono stati trasferimenti dal bilancio dello Stato per 79.180 milioni di euro, con un incremento di 3.292 milioni rispetto ai 75.888 milioni del 2007.

Per quanto riguarda il valore complessivo del patrimonio immobiliare – costituito per il 56,1% da immobili da reddito e per il 43,9% da immobili ad uso strumentale – nel biennio 2007-2008 ammonta a circa 308 milioni di euro. La gestione degli immobili da reddito nel 2008, ha comportato un aumento delle entrate del 9,26% rispetto al 2007, a fronte delle quali si è registrato tuttavia, un aumento delle spese di gestione (+3,57% rispetto al 2007), che ha determinato un risultato negativo netto di 645 mila euro (-0,7%). Al riguardo si segnala che l'ordinaria gestione del patrimonio immobiliare ha continuato ad essere curata dalla Società IGEI S.p.A., in liquidazione dal 31/12/2006.

In materia di dismissioni, si segnala che il patrimonio retrocesso all'Istituto, a conclusione dell'operazione SCIP 2 risulta pari al 28.02.2009 a un miliardo e 186 milioni di euro. Allo stato attuale è in corso l'individuazione tramite gara di una Società di gestione del risparmio (SGR) cui affidare la costituzione del Fondo per la gestione e la vendita di tutti gli immobili residui dell'Istituto.

Con riferimento alle attività finanziarie dell'Istituto, le immobilizzazioni finanziarie sono pari a 5.707 milioni di euro nel 2007 e a 5.796 milioni nel 2008 ed invariato rimane l'ammontare dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, pari a 2.401.059,48 euro. Le disponibilità liquide registrano tra il 2007 e il 2008 un incremento pari al 23,86%, passando da 32.587 milioni a 40.362 milioni di euro; tra queste, la voce più consistente è rappresentata dalle somme giacenti presso la tesoreria dello Stato, pari a 26.993 milioni nel 2007 e a 34.744 nel 2008.

In materia di spese di funzionamento – riconducibili ai tre macroaggregati di spesa «risorse umane», «risorse strumentali» e «acquisto di beni di consumo e di servizi» – si rileva come nel 2008 risultino in aumento del 4,2% rispetto al 2007, mentre le spese per gli organi istituzionali dell'Ente registrano un decremento del 4,2%.

Il risultato economico, se scomposto nei risultati delle singole gestioni, evidenzia come lo stesso sia legato essenzialmente a due gestioni: la «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti» e la «Gestione dei lavoratori parasubordinati», che con i loro avanzi, rispettivamente pari a 5.723 mln di euro e 8.251 mln di euro, sono riuscite a coprire i disavanzi strutturali delle altre gestioni.

Nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), che presenta un avanzo complessivo netto di 2.446 milioni di euro, si segnala quale elemento di criticità l'andamento delle separate contabilità degli ex Fondi Trasporti, Elettrici e Telefonici che presentano consistenti disavanzi,

e la cui situazione è destinata a peggiorare, considerato che ad una progressiva riduzione del numero degli iscritti si contrappone un aumento del numero delle pensioni erogate.

Le stime del bilancio tecnico-attuariale al 1°01.2008, riferito al periodo 2008-2017, prefigurano buone garanzie di tenuta fino al periodo preso in esame, grazie al patrimonio netto positivo di circa 42 miliardi di euro. Si rilevano, però, squilibri nelle varie gestioni, con disavanzi gestionali nelle contabilità separate nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Trasporti, Telefonici, Elettrici ed ex INPDAI) e la situazione di confermato squilibrio delle tre gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti). La Gestione prestazioni temporanee continua a sostenere, lungo tutto il periodo preso in esame, i saldi negativi delle suddette gestioni deficitarie, così come pure la recente Gestione separata *ex* articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95 (lavoratori parasubordinati e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa).

Al riguardo si sottolinea come la recente crisi economica abbia determinato l'impiego dei saldi attivi della «Gestione prestazioni temporanee» non consentendo più il formarsi dei consueti avanzi di esercizio, in quanto le risorse sono state impiegate nelle finalità istituzionali con particolare riferimento alle prestazioni riguardanti il mercato del lavoro.

In conclusione, la Commissione, per gli esercizi considerati, ha rilevato la necessità che l'Istituto segnali alle istituzioni competenti tutte le misure idonee a raggiungere e/o a mantenere l'equilibrio gestionale dei vari comparti amministrati, ponendo in essere le opportune misure di risanamento delle tre Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, strutturalmente deficitarie e valutando altresì con attenzione, nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, i disavanzi delle separate contabilità degli ex Fondi Trasporti, Elettrici e Telefonici destinati a peggiorare ulteriormente, considerato che, ad una progressiva riduzione del numero degli iscritti, si contrappone un aumento del numero delle pensioni. Infine, è stata rilevata l'opportunità di ridurre i costi di gestione dell'Istituto.

Le stime relative all'anno 2009 prevedono, rispetto al 2008, un aumento sia delle entrate contributive in misura pari all'1,24%; sia dei trasferimenti attivi del 3,96%, sia delle spese istituzionali del 3,94%. Per quanto riguarda le previsioni relative alla gestione immobiliare e mobiliare dell'Istituto, si ipotizza un incremento dell'ammontare totale delle immobilizzazioni in misura pari al 5,31%, rispetto all'anno precedente, ed un incremento del 4% delle disponibilità liquide. Per quanto riguarda infine la situazione patrimoniale, è previsto un decremento del 22,61% dell'avanzo finanziario complessivo ed un incremento del 27,19% del risultato netto di esercizio.

*Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)*

Per quanto riguarda l'Inpdap, emerge, con riferimento all'andamento della gestione generale nel 2008, un decremento del 23,28% del patrimonio netto rispetto al dato del 2007. Inoltre, il 2008 è stato caratterizzato da un disavanzo d'esercizio di circa 5 milioni 317 mila euro, in aumento del 7,5% rispetto all'anno precedente. Tale squilibrio ha connotazioni strutturali riferibili ai processi di riordino delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego che, sottraendo alla previdenza nuovi dipendenti pubblici potenziali contribuenti, aggravano il rapporto iscritti/pensioni.

Tuttavia, nel 2008, si rileva un aumento delle entrate contributive in misura pari al 7,3% rispetto all'anno precedente, dovuto a significativi flussi contributivi determinati dagli aumenti contrattuali ed ai conseguenti conguagli. All'aumento delle entrate contributive corrisponde tuttavia un incremento ancora maggiore della spesa per prestazioni di natura pensionistica, in misura pari al 5,39%, dovuta sia al maggior numero di nuove pensioni a fine esercizio, sia al maggior importo medio delle stesse.

Di conseguenza, nel 2008, anche la spesa per i trattamenti di fine servizio (TFS), i trattamenti di fine rapporto (TFR) e le assicurazioni sociali vita è aumentata in misura pari al 13,30% rispetto al 2007.

Dall'analisi dei dati di bilancio emerge come il complesso delle entrate contributive non risulti sufficiente a coprire la spesa per prestazioni cui si è fatto fronte nel 2007 con i trasferimenti provenienti dalla fiscalità generale, per un importo pari a 1588 milioni di euro. Nel 2008 invece si è fatto ricorso all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per coprire tale spesa, essendo venuto meno, a decorrere da tale anno, l'apporto residuale dello Stato a seguito di uno specifico intervento normativo (art. 2, L. n. 244 del 2007).

Al riguardo si rileva che la predetta normativa ha fatto anche venire meno il principio del pareggio obbligatorio per la gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, accentuando gli squilibri di parte corrente nei bilanci consuntivi dell'Istituto. In luogo dei trasferimenti previsti nella legge n. 335 del 1995 alla Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti statali, l'Istituto può ricevere anticipazioni di tesoreria ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge n. 448 del 1998. Pertanto, nel 2008 è stata chiesta al Ministero dell'economia e delle finanze un'anticipazione pari a 3620 milioni di euro, la cui restituzione si prevede di effettuare nel 2009.

Nell'ambito degli oneri connessi alle prestazioni istituzionali, la spesa per le prestazioni pensionistiche nel 2008 risulta in aumento rispetto all'anno precedente, con un incremento pari al 5,39% dovuto ad una serie di fattori quali: la perequazione automatica (con una rivalutazione dell'1,7% di tutte le pensioni vigenti al 31/12/2007); il maggior numero dei trattamenti corrisposti (+1,4%); l'aumento del valore medio delle

nuove pensioni erogate dal 2008 (+ 2,7% circa) ed infine la più alta attesa di vita media degli assistiti.

Per quanto riguarda le prestazioni sociali e creditizie, si evidenzia come nel bilancio consuntivo 2008, in considerazione della diminuzione delle disponibilità, a fronte di un forte incremento della domanda, si è registrato un elevato numero di richieste non accolte, con un decremento delle prestazioni erogate del 29,17%.

Relativamente al patrimonio immobiliare, si precisa che oltre il 60% dello stesso presenta una destinazione strumentale e il rendimento netto conseguito risulta pari al 3,9% nel 2007 e al 4,1% nel 2008. In materia di dismissioni, si segnala come a conclusione dell'operazione di cartolarizzazione SCIP 2 siano retrocessi all'Istituto immobili per un valore totale pari a 645.405.327.

Con riferimento al patrimonio mobiliare, le immobilizzazioni finanziarie rappresentano nei due esercizi considerati, rispettivamente, il 66% e il 70% dell'attivo patrimoniale. I valori mobiliari iscritti in questa voce di bilancio sono riconducibili a partecipazioni e crediti verso imprese collegate e controllate, altri titoli e crediti finanziari, tra i quali prestiti e mutui concessi agli iscritti e al personale. In particolare, nel 2008, tra le partecipazioni sono comprese quote di Fondi immobiliari Alpha, Beta e Aristotele, azioni di Meliorbanca s.p.a. e FIMIT e Titoli di Stato conferiti in gestione dinamica a singoli gestori. Il rendimento netto complessivo della gestione mobiliare è pari all'1,36% nel 2007 e all'1,41% nel 2008.

Le disponibilità liquide, che costituiscono la seconda voce più consistente dell'attivo dello stato patrimoniale (30,5% nel 2007 e 27% nel 2008), registrano nel 2008 una diminuzione del 10,29%.

Per quanto concerne le spese di funzionamento dell'Istituto, si registra in linea generale un tendenziale contenimento delle stesse, ad eccezione di quelle relative alle utenze.

Da tali dati emergono con grande evidenza le difficoltà che l'Istituto dovrà affrontare nel prossimo futuro per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema.

Infine, come rilevato nella relazione di sintesi del Presidente al bilancio consuntivo 2008, appare opportuno un intervento legislativo volto a consentire l'iscrizione all'Istituto sia dei dipendenti di tutti i datori di lavoro aventi natura giuridica pubblica, sia di quelli che comunque gestiscono una pubblica funzione e che attualmente versano i contributi ad altri enti previdenziali, al fine di acquisire nuove entrate contributive; potendosi pervenire in tal modo ad un incremento di circa 300.000 nuovi iscritti e ad un gettito triennale di circa 4.400 milioni di euro ed omogeneizzando i comportamenti contributivi quando il «committente» è una struttura pubblica o comunque opera nel settore dei pubblici servizi.

In conclusione, la Commissione, pur esprimendo un parere favorevole sui bilanci esaminati, ha sottolineato l'esigenza di adottare nelle sedi competenti tutte le iniziative necessarie a garantire nel breve e nel lungo periodo l'equilibrio della gestione finanziaria dell'Istituto.

Infine, con riferimento ai dati contenuti nel preventivo 2009, in relazione ai costi si evidenzia rispetto al consuntivo 2008 un incremento del totale delle prestazioni istituzionali del 2,54%; una crescita del 2,90% delle spese correnti e la diminuzione fino alla metà delle uscite in conto capitale (-57,91%).

Per quanto riguarda i ricavi si prevede che il totale delle entrate contributive subisca un decremento dell'1% rispetto a quanto indicato nel consuntivo 2008; mentre le entrate in conto capitale sono previste in crescita del 69%.

*Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  
(INAIL)*

Relativamente alla gestione economico-patrimoniale, l'Istituto nel 2008 presenta un disavanzo economico generale pari a -3.345.648.128 euro, con un risultato differenziale rispetto all'anno 2007 del -310%, anno in cui si è manifestato un attivo di 1.592.813.191 euro. Come riportato nella relazione del Presidente al bilancio consuntivo 2008, tale disavanzo è stato determinato dall'applicazione dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite – calcolati al tasso tecnico del 2,5% – che ha determinato un rilevante incremento delle riserve matematiche rispetto a quelle dell'anno 2007 e dei precedenti esercizi ed ha comportato, dal punto di vista economico, un accantonamento straordinario di bilancio di circa 5765 milioni di euro.

Tuttavia, nella stessa relazione, l'evento viene definito di «carattere straordinario», comportando riflessi sul conto economico del solo esercizio 2008 ed incidendo in maniera più marginale sugli esercizi futuri, in cui si prevedono accantonamenti di circa 450 milioni di euro annui; si evidenzia a tal proposito che le stime riportate nel bilancio preventivo 2009 riportano un risultato economico di 1.500.223.000 euro.

Con riferimento alla gestione caratteristica, l'andamento del numero degli iscritti totali presenta un tasso decrescente pari a -0,78%, con stime per il 2009 del -12,18%.

Il gettito contributivo registra un *trend* positivo nel 2008, con un incremento del 4,2% rispetto all'anno precedente, mentre le uscite per prestazioni risultano in lieve diminuzione nel 2008 (-1,09%).

In riferimento agli indici di equilibrio finanziario dell'Istituto, è stato calcolato il grado di copertura delle entrate contributive rispetto alle uscite contributive, che indica come nel periodo in esame, 2007-2009, le entrate contributive correnti risultino mediamente superiori a 1,5 volte la spesa per prestazioni.

Con riferimento alle attività finanziarie, il patrimonio mobiliare registra un rendimento netto dello 0,76% nel 2007 e dello 0,59% nel 2008 e, in ambedue gli esercizi considerati, la componente liquida rappresenta oltre il 95% del totale. Occorre a tal proposito ricordare che le disponibilità liquide, sono quasi tutte prive di redditività in quanto giacenti (*ex lege* n.

720 del 1984) su conti infruttiferi della Tesoreria dello Stato, che ha redditività complessiva inferiore all'1%.

Il patrimonio immobiliare dell'Istituto, che presenta per il 40% una destinazione strumentale, registra nel 2008 una diminuzione del 62,66% rispetto al 2007, da attribuirsi unicamente alla diminuzione della voce «Immobilizzazioni in corso ed acconti» che, in base alla nuova disciplina degli investimenti degli enti previdenziali (ex l. n. 244 del 2007) prevede la cancellazione – dalla predetta voce – delle somme accantonate per i piani di impiego approvati dai ministeri vigilanti negli anni precedenti. In materia di dismissioni immobiliari si segnala come a conclusione dell'operazione di cartolarizzazione SCIP 2 il valore totale degli immobili retrocessi all'Istituto, al 28.02.2009, risulta pari a circa 310 milioni di euro.

Infine per quanto riguarda la gestione del patrimonio, si rileva come l'Istituto nel 2008 registri un ammontare di residui attivi in incremento dell'8,10% rispetto al 2007, tra cui si annoverano: i crediti verso gli utenti e i clienti (per premi e contributi di assicurazione); i crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici ed, infine, i crediti relativi alla gestione immobiliare.

Per quanto attiene alle spese di gestione, nel 2008, si registra un incremento del 3,9% rispetto al 2007. Al riguardo si precisa che il 55% di tali costi è costituito da spese per il personale in servizio, con una quota in leggero aumento (+0,20%) rispetto al 2007. Le spese di competenza per gli organi statutari registrano invece nel 2008 una diminuzione rispetto all'anno precedente.

Infine, per quanto concerne l'efficienza della gestione, si può rilevare lo sforzo dell'Istituto nella riduzione dei tempi medi di erogazione delle prestazioni che, nel periodo considerato, si riducono sia per le rendite dirette da infortuni, sia per i trattamenti economici temporanei.

#### *Istituto Postelegrafonici (IPOST)*

Dall'analisi dei documenti contabili si evincono dati economico-finanziari di segno positivo, a testimonianza del fatto che l'Ente è solido finanziariamente ed ha pienamente adempiuto i suoi compiti istituzionali senza ricevere alcun trasferimento statale sino alla sua soppressione.

In particolare, dall'analisi del consuntivo 2008, emerge un risultato netto di esercizio positivo, seppure in diminuzione del 50,2% rispetto al consuntivo 2007. Tale riduzione è legata ad una contrazione della «differenza fra valore e costi della produzione» (-66,8%) e ad un decremento del «totale oneri e proventi finanziari» (-28,3%). L'avanzo di amministrazione nel 2008 registra un incremento dell'1,28% rispetto all'avanzo ottenuto nel 2007, mentre l'avanzo finanziario di competenza per lo stesso anno è in diminuzione del 40% rispetto all'avanzo fatto registrare nell'anno precedente.

Si rileva come il conto consuntivo dell'Istituto, per l'esercizio 2008, sia stato contraddistinto principalmente dall'applicazione della normativa

relativa agli sgravi contributivi e dalla gestione del Fondo di solidarietà presso l'INPS; dagli effetti delle operazioni di cartolarizzazione di alcuni immobili; nonché dall'applicazione di tutte le normative di legge che riguardano i pensionati a basso reddito.

Per quanto riguarda la gestione caratteristica, emerge, per ciò che concerne l'andamento demografico dell'Istituto, che il valore medio del numero degli iscritti nel 2008 è pari 154.327, mentre i pensionati sono 128.817. Sulla base di tali dati, il rapporto iscritti/pensioni è pari, nel 2008, a 1,17, mentre nel 2007 risultava essere di 1,16.

Relativamente alla situazione economico-patrimoniale dell'Ente, dall'analisi dei dati si evince che il valore delle immobilizzazioni materiali nel 2008 registra un decremento del 3,24% rispetto al bilancio consuntivo dell'anno precedente e risulta composto in maniera praticamente esclusiva dalla voce «terreni e fabbricati», pari al 96,88% dell'ammontare totale.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare dell'Ente ad uso diverso da quello strumentale, nella relazione del Commissario straordinario al bilancio consuntivo 2008 si evidenzia che – a seguito delle due operazioni di cartolarizzazione SCIP1 e SCIP2 – l'Ente detiene circa 366 immobili residenziali non istituzionali non ancora cartolarizzati, costituiti prevalentemente da soffitte e cantine, che saranno dismessi previa nuova valutazione.

Con riferimento alle attività finanziarie, si evidenzia come l'Istituto nel 2008 detiene disponibilità liquide per un importo pari a 1.529,173 milioni di euro (1.443,680 nel 2007), di cui 1.394,249 milioni (pari al 91,18% del totale) sono depositati su conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, e 75,463 milioni (4,93% del totale) in disponibilità presso la stessa Tesoreria per ricavi provenienti dalla vendita degli immobili cartolarizzati.

Per quanto attiene alla sostenibilità di lungo periodo, dall'analisi del bilancio tecnico al 31.12.2008, che reca proiezioni fino al 2038, emerge in merito alla situazione economico-patrimoniale della gestione quiescenza che il patrimonio netto presenta, per la prima volta, un valore negativo al termine dell'anno 2021, raggiungendo alla fine del periodo considerato un *deficit* pari a circa 12,616 miliardi di euro. Le altre cinque gestioni (assistenza, cassa integrativa, fondo credito, mutualità, immobili) non presentano invece alla fine del trentennio considerato saldi negativi.

Infine, con riferimento alle previsioni relative al 2009, emerge che, rispetto al 2008 le entrate complessive sono date in diminuzione dell'1,08%, mentre le entrate contributive sono date in aumento del 7,98%. Sul fronte della spesa, quella previdenziale risulta in aumento del 4,82% rispetto all'anno precedente. Infine, l'avanzo finanziario complessivo si prevede in crescita del 35,8% rispetto al bilancio consuntivo 2008.

*Istituto di previdenza per il settore marittimo – (IPSEMA)*

Per quanto riguarda l'analisi dei bilanci consuntivi relativi al biennio 2007-2008, le risultanze finali finanziarie, economiche e patrimoniali sono tutte di segno positivo.

In particolare, dal raffronto tra il consuntivo 2007 e il consuntivo 2008 si evince un avanzo di parte corrente in aumento del 12%; un avanzo finanziario di esercizio in crescita del 19,5%; un avanzo economico d'esercizio, al netto delle imposte, del 33,8%.

Si segnala come i risultati positivi di gestione sono stati realizzati nonostante la riduzione dell'aliquota contributiva media di circa il 10%, che ha comportato un risparmio di circa 7 mln di euro, ripartito tra lo Stato e le imprese marittime.

Si segnala altresì come la riserva matematica aumenta nel 2008 dell'8,7% rispetto all'anno precedente e la copertura assicurativa, intesa quale differenziale tra contributi e prestazioni erogate, risulta in aumento del 9,4% rispetto all'esercizio 2007.

Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare dell'Istituto, costituito esclusivamente da titoli di Stato italiani, esso risulta pari a circa 63 mln di euro che, peraltro, offrono una redditività modesta.

Per quanto attiene al patrimonio immobiliare, si rileva come esso allo stato attuale presenti un valore complessivo pari a circa 45 mln di euro, in conseguenza della notevole riduzione dello stesso, negli esercizi precedenti, a seguito delle due operazioni di cartolarizzazione SCIP1 e SCIP2 con le quali sono stati conferiti immobili per un valore, iscritto a bilancio, pari a circa 59 mln di euro, ricevendo quale prezzo di trasferimento la somma di circa 49 mln di euro. La differenza fra i due valori è stata classificata in bilancio come un credito nei confronti della SCIP.

L'Ente ha recepito l'esortazione della Corte dei Conti al contenimento delle spese per incarichi professionali e consulenze che si sono ridotte del 14% nel 2007 rispetto al 2006 e del 10% nel 2008 rispetto al 2007.

Per quanto riguarda la sostenibilità di lungo periodo, dal bilancio tecnico al 31/12/2007 recante proiezioni fino al 2027, si evince che il risultato di esercizio, anche se negativo per un breve periodo, è tendenzialmente in aumento nel corso degli anni, fino a diventare ampiamente positivo negli ultimi due anni di analisi.

Infine, con riferimento al bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si rileva un incremento del totale generale delle uscite dell'1,01% rispetto alle previsioni definitive di competenza dell'anno finanziario 2008.

Per quanto riguarda le entrate, si evidenzia, rispetto al 2008, un incremento dello 0,58% del totale generale; un lieve decremento del totale generale delle entrate correnti (-0,54%), mentre si registrano lievi incrementi del totale generale delle entrate partite di giro (1%) e del totale generale delle entrate in conto capitale (0,32%).

*Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti (ENPALS)*

Dall'analisi dei dati di bilancio emerge come il 2008 sia stato caratterizzato da un risultato di esercizio in decremento del 26,01% rispetto all'anno precedente e tale risultato deriva principalmente da una riduzione dei ricavi del 5,47% e da un incremento dei costi del 2,95%. Come riportato nella relazione del Collegio dei sindaci allegata al Rendiconto generale del 2008, il maggiore avanzo registrato nel 2007 è anche frutto delle operazioni di eliminazione di residui passivi.

In riferimento allo stato patrimoniale dell'anno 2008, il totale dell'attivo risulta in crescita dell'8,68% rispetto all'esercizio precedente. Tale variazione è dovuta principalmente ad un incremento del 30,03% delle disponibilità liquide. Lo stato patrimoniale passivo risulta in decremento del 35,79%, evidenziando una notevole diminuzione dei residui passivi. Il patrimonio netto dell'ente registra un incremento del 15,75% rispetto al valore del 2007, dovuto sia al proprio fondo di dotazione, sia agli avanzi di esercizio portati a nuovo.

Per quanto attiene alla gestione mobiliare, l'Ente, a seguito delle indicazioni del Ministero vigilante e della Corte dei Conti circa il contenimento di rischi sistemici ed operativi associati all'attività di investimento in *hedge funds* che era stata portata avanti nel passato, ha proceduto ad un impiego delle disponibilità in gestioni più in linea con la nuova *asset allocation* assunta. Nel complesso, le attività mobiliari dell'ENPALS ammontano a circa 1 mld 638 mln di euro nel 2007 e a circa 1 mld 841mln di euro nel 2008; tra queste la voce più consistente è rappresentata dalle attività liquide presso la Tesoreria centrale per una somma pari a circa 763 mln di euro nel 2007 e a circa 963 mln nel 2008 (con un incremento del 26%). Tra gli investimenti in attività finanziarie fruttifere la parte più rilevante è costituita dalle obbligazioni governative nazionali (pari a circa 138 mln di euro nel 2007 e a circa 137 mln euro nel 2008) e da quote di fondi immobiliari.

Per quanto riguarda le dismissioni, si segnala che l'Ente alla fine del 2008 risultava aver alienato complessivamente 162 unità immobiliari delle originarie 204 comprese nella seconda operazione di cartolarizzazione SCIP 2, per un controvalore incassato dalla società SCIP di euro 50.169.036,24 euro.

In merito alla gestione previdenziale, gli iscritti all'Ente risultano essere 283.356 nel 2007 e 279.315 nel 2008, facendo registrare un decremento di 4.041 unità, imputabile anche all'attenuarsi degli effetti inizialmente prodotti dalle misure adottate dall'Ente in collaborazione con la SIAE per contrastare l'evasione contributiva. Il numero delle pensioni erogate presenta una lieve diminuzione nel 2008, mentre il rapporto tra iscritti e pensioni è pari a 4,9 nel 2007 e a 4,8 nel 2008.

Il gettito contributivo registra un *trend* positivo, con un incremento pari al 6,3% nel 2008 rispetto all'anno precedente, mentre la spesa previ-

denziale registra nel medesimo anno un aumento del 2,9%. Il saldo previdenziale registra un tasso di crescita pari al 17,7% tra il 2007 e il 2008.

Dall'analisi del bilancio tecnico al 25/05/2009, risulta assicurata per il prossimo trentennio la sostenibilità finanziaria sia del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, sia del Fondo pensione sportivi professionisti.

Infine, con riferimento al bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si prevede un incremento delle prestazioni istituzionali di 32 milioni di euro rispetto all'esercizio 2008 (+3,7%), sostanzialmente legato all'aumento del numero dei pensionati. Si ipotizza inoltre che le uscite correnti di competenza registrino un aumento del 5,50% rispetto ai dati del precedente consuntivo.

Sul versante dei ricavi si prevede, rispetto al 2008, un decremento sia dell'avanzo economico del 32,7%, sia delle entrate correnti del 2,82%.

#### *Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM)*

L'Enam rappresenta l'unico ente pubblico che eroga esclusivamente prestazioni assistenziali ai propri iscritti che sono, obbligatoriamente, gli insegnanti e i direttori didattici a tempo indeterminato delle scuole elementari e materne statali in attività di servizio. Gli iscritti mantengono il diritto alle prestazioni anche dopo il collocamento in pensione. L'Enam eroga ai propri iscritti prestazioni sia sotto forma di contributi economici che di servizi nei settori sanitario, scolastico, culturale, climatico e creditizio.

Gli iscritti versano un contributo mensile pari allo 0,80% dello stipendio base. Il numero di iscritti nel biennio 2007-2008 ammontava a circa 340 mila, anche se la platea dei beneficiari delle prestazioni assistenziali risultava più ampia, pari a circa 1,3 milioni di persone, considerando i familiari e i pensionati.

Dall'analisi dei bilanci consuntivi, emerge come la gran parte delle entrate serve a coprire sia la spesa per prestazioni pari, nel 2007, a circa 35 mln di euro e, nel 2008, a circa 50 mln di euro, sia le spese di amministrazione che, nel biennio 2007-2008, oscillano tra gli 8 mln e i 7,5 mln di euro. Tra le spese di amministrazione la voce più consistente è rappresentata dalla spesa per il personale, pari a circa 5 mln di euro, per ciascuno degli anni 2007-2008. Il patrimonio immobiliare dell'Ente genera annualmente entrate pari a circa 59.000,00 euro e, nel complesso, il rendimento netto risulta contenuto in assenza di investimenti immobiliari fruttiferi.

Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, esso è costituito interamente da liquidità ed è completamente dedicato alla gestione di cassa. Sono assenti investimenti in attività finanziarie e le rendite sono costituite dagli interessi bancari sulle somme depositate.

Dallo stato patrimoniale dell'ente si evince: un decremento delle «attività» in misura pari all'1,34% nel biennio considerato ed un aumento delle passività in misura pari al 29,78%. Nel medesimo periodo, il patri-

monio netto diminuisce notevolmente in misura del 18,13% a causa delle perdite di esercizio. Dai conti economici dell'ente relativi al biennio in esame si evince un livello dei costi costantemente superiore a quello dei ricavi e tale da determinare una perdita d'esercizio pari a circa 11 mln di euro per l'anno 2008.

## **2. La gestione caratteristica delle Casse dei professionisti**

Per quanto attiene alle Casse di previdenza dei liberi professionisti, bisogna distinguere la situazione delle Casse privatizzate con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 da quella delle Casse già nate private con il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, perché presentano situazioni sostanzialmente diverse, sia per la modalità di calcolo delle prestazioni, sia per il sistema di gestione finanziaria, con conseguenze differenziate in termini di sostenibilità e di adeguatezza delle prestazioni. Per entrambe le tipologie evidentemente l'obiettivo da perseguire è quello della stabilità finanziaria di medio-lungo termine coniugata con l'adeguatezza delle prestazioni.

### **2.1. Le Casse privatizzate (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509)**

Relativamente alle Casse privatizzate occorre evidenziare che, vivendo ancora in una certa misura una gestione previdenziale basata sul regime della ripartizione – ovvero su un meccanismo di solidarietà tra le generazioni – un fattore decisivo in termini di sostenibilità è dato dall'evoluzione della collettività degli iscritti, nei suoi aspetti non solo quantitativi, ma anche qualitativi, attinenti cioè alla effettiva capacità reddituale e quindi contributiva delle nuove generazioni di liberi professionisti.

Dall'analisi dei bilanci consuntivi 2007-2008 risulta che l'andamento del numero degli iscritti di gran parte delle Casse ex decreto legislativo n. 509 presenta tassi di crescita tendenzialmente in aumento, particolarmente rilevanti per la Cassa forense (che passa da 136.818 nel 2007 a 144.070 nel 2008 con un incremento del 5,3%), per l'INARCASSA (143.851 unità nel 2008, contro le 138.124 unità dell'esercizio precedente con un incremento del 3,4%) e la CNPADC (47.322 nel 2007 e 49.700 nel 2008 con un incremento del 5%); in incremento risultano anche l'ENPAFL (22.225 nel 2007 e 22.897 nel 2008), ENPAM (da 558.355 a 571.204), la CIPAG (93.487 nel 2007 e 94.486 nel 2008), l'ENPAV (da 24.902 a 25.478), l'ENPAF (da 74.342 a 76.466) e l'INPGI-gest. princ. (da 19.265 a 19.809). Pressoché stabile risulta il numero dei notai (che, determinato in un contingente fisso periodicamente aggiornato dal Ministero della Giustizia, risulta nel 2008 pari a 4.675), mentre una inversione negativa – a conferma di un tendenza già presente nei precedenti anni – si riscontra per la CNPR (29.297 nel 2007 e 28.659 nel 2008, -2,17%) e per l'ENASARCO (271.093 nel 2007 e 264.576 nel 2008, -2,4%); per quest'ultimo

ente in particolare si conferma un *trend* decrescente dovuto principalmente alla particolare gestione degli iscritti silenti (definiti come coloro che non contribuiscono da più di tre anni), il cui numero risulta piuttosto elevato e con tassi di variazione sempre positivi: il che mette in evidenza un problema più volte sollevato circa l'adeguatezza dei requisiti di iscrizione e di contribuzione utili a percepire la prestazione.

Proprio in virtù di un ancora presente principio di ripartizione, un indicatore ritenuto significativo al fine di valutare la sostenibilità di tali Casse è costituito dal rapporto tra contribuenti e numero di trattamenti pensionistici; nella tabella che segue vengono riportati i valori relativi all'esercizio 2008.

TABELLA 1  
INDICE CONTRIBUENTI/TRATTAMENTI PENSIONISTICI – ANNO 2008

	<b>CONTRIBUENTI/ PENSIONI</b>
<b>ENASARCO</b>	2,4
<b>ENPACL</b>	3,9
<b>ENPAM - FONDO QA</b>	4,1
<b>ENPAM - FONDO QB</b>	6,0
<b>ENPAM-FMG (<i>Medicina generale</i>)</b>	2,7
<b>ENPAM – FSA (<i>Specialisti ambulatoriali</i>)</b>	1,5
<b>ENPAM – FSE (<i>Specialisti esterni</i>)</b>	0,8
<b>CASSA FORENSE</b>	5,4
<b>CASSA GEOMETRI</b>	3,8
<b>INARCASSA</b>	11,0
<b>CASSA NOTARIATO</b>	4,5
<b>CASSA COMMERCIALISTI</b>	9,8
<b>CASSA RAGIONIERI</b>	4,2
<b>ENPAF</b>	2,9
<b>ENPAV</b>	4,3
<b>INPGI (gest. principale)</b>	3,2

Tale indicatore assume un significato particolare soprattutto in un'ottica di gestione a ripartizione pura, che prevede cioè il pagamento delle pensioni correnti mediante i contributi correnti. E' evidente che un tale principio non può essere perseguito da quegli enti che, per effetto della loro attuale distribuzione dei contribuenti e della previsione sui futuri

nuovi contribuenti, vedranno nel corso del tempo drasticamente ridursi il rapporto contribuenti/pensioni. E' in un tal senso che una particolare attenzione ai fini della sostenibilità finanziaria deve essere posta nei confronti di quelle Casse privatizzate per le quali è prevedibile nel futuro una riduzione di nuovi contribuenti, nel qual caso è evidente che nel corso del tempo risulterà disponibile una sempre minore quantità di contributi correnti per pagare le pensioni correnti.

Per tali enti risulta quindi assolutamente necessaria l'introduzione di una riserva patrimoniale adeguata, ben superiore alla riserva legale attualmente prevista, e che dovrà essere utilizzata assieme ai suoi rendimenti per pagare una congrua parte della pensione dei futuri pensionati, attualmente giovani contribuenti, in modo da mantenere una sostanziale stabilità del trattamento pensionistico nel corso del tempo. E' infatti da ritenere che quando questi andranno in pensione, il basso valore del rapporto tra contribuenti e pensionati non consentirà di pagare prestazioni adeguate mediante l'utilizzo dei soli contributi correnti. Si ricorda a tal proposito la recente introduzione *ex* articolo 24, comma 24, del decreto legge n.201 del 2011, dell'obbligo di sostenibilità a 50 anni dei bilanci tecnici, al fine di garantire l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche.

Anche in virtù di ciò il permanere di detti squilibri indica l'opportunità di ulteriori aggiustamenti nelle modalità di calcolo delle prestazioni e nei livelli di contribuzione previsti, squilibri che emergono anche dalle risultanze ricavabili dai bilanci tecnici – redatti ai sensi del comma 763 dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) – di ciascun ente in base alle previsioni legislative e regolamentari vigenti al periodo considerato, e di cui si da conto nella tabella sottostante.

TABELLA 2  
INDICAZIONI DAI BILANCI TECNICI DELLE CASSE EX D. LGS. 509/1994

	Anno bilancio tecnico	Saldo previdenziale - primo anno negativo	Saldo corrente - primo anno negativo	Patrimonio - primo anno negativo
<b>ENASARCO</b>	31/12/2006	2027	2036	Sempre positivo <sup>(b)</sup>
<b>ENPACL</b>	31/12/2006	2018	2020	2040
<b>ENPAM – FONDO QA</b>	31/12/2006	2020	2021	2030
<b>ENPAM – FONDO QB</b>	31/12/2006	2025	2028	2044
<b>ENPAM – MG</b>	31/12/2006	2021	2021	2030
<b>ENPAM – FSA</b>	31/12/2006	2020	2021	2029
<b>ENPAM – FSE</b>	31/12/2006	2007	2007	2010
<b>CASSA FORENSE</b>	31/12/2006	2029	2032	2044
<b>CASSA GEOMETRI</b>	31/12/2006	2027	2036	2054
<b>INARCASSA</b>	31/12/2006	2024	2031	2043
<b>CASSA NOTARIATO</b>	31/12/2006	2035	Sempre positivo <sup>(b)</sup>	Sempre positivo <sup>(b)</sup>
<b>CASSA COMMERCIALISTI</b>	31/12/2006	2034 <sup>(a)</sup>	Sempre positivo <sup>(b)</sup>	Sempre positivo <sup>(b)</sup>
<b>CASSA RAGIONIERI</b>	31/12/2006	2032 <sup>(c)</sup>	2032 <sup>(c)</sup>	Sempre positivo <sup>(b)</sup>
<b>ENPAF</b>	31/12/2006	Sempre positivo <sup>(b)</sup>	Sempre positivo <sup>(b)</sup>	Sempre positivo <sup>(b)</sup>
<b>ENPAV</b>	31/12/2006	2022	2025	2037
<b>INPGI (gest. princ)</b>	31/12/2006	2020 <sup>(d)</sup>	2024 <sup>(e)</sup>	Sempre positivo <sup>(b)</sup>

(a): Secondo i dati del bilancio tecnico il saldo previdenziale tornerebbe positivo nel 2049.

(b): Positivo per tutto il periodo di valutazione.

(c): Secondo i dati del bilancio tecnico il saldo previdenziale e il saldo corrente tornerebbero positivi nel 2039.

(d): Secondo i dati del bilancio tecnico il saldo previdenziale tornerebbe positivo nel 2044.

(e): Secondo i dati del bilancio tecnico il saldo previdenziale tornerebbe positivo nel 2043.

Sulla base dei dati desumibili dai Bilanci tecnici emerge in particolare che quattro delle cinque gestioni ENPAM non rispettano il requisito di stabilità trentennale ed esauriscono le proprie riserve patrimoniali entro il 2030. Si evidenzia inoltre che Cassa forense, Cassa geometri, Enpacl, Enpav e la quota B del Fondo di previdenza generale dell'Enpam esauriscono il patrimonio prima del 2056 per cui, in base alla normativa che prevede l'equilibrio almeno trentennale delle casse, non sarebbero in grado di garantire le prestazioni pensionistiche ad un nuovo iscritto.

Dall'esame dei bilanci consuntivi 2007 e 2008 si desume peraltro una presa di consapevolezza da parte di alcuni enti relativa all'esigenza di consolidamento dell'equilibrio di lungo periodo che – nel corso degli eser-

cizi considerati – hanno introdotto o hanno in corso di approvazione opportune modifiche regolamentari finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo attraverso un affievolimento del principio di ripartizione e relativo rafforzamento del criterio di calcolo contributivo, anche prevedendo aumenti dell'anzianità contributiva e dell'età pensionabile, nonché di innalzamenti dell'aliquota per il calcolo del contributo soggettivo.

In particolare, tra le riforme approntate negli esercizi oggetto di esame, si evidenzia che:

– l'Enpacl nel giugno 2008 ha approvato una serie di modifiche regolamentari attraverso l'istituzione di un contributo facoltativo aggiuntivo volto ad incrementare il montante di capitalizzazione e l'introduzione di cinque diverse fasce di contribuzione – rispondenti al principio di gradualità – che tengono conto dell'anzianità di iscrizione;

– la Cassa forense ha deliberato nel settembre 2008 la previsione di un aumento dell'aliquota sia del contributo soggettivo che di quello integrativo e l'innalzamento dell'età pensionabile a 70 anni con un regime transitorio dal 2011 al 2021;

– la Cassa geometri ha disposto a decorrere dal 1° gennaio 2007 il progressivo incremento dell'aliquota della contribuzione soggettiva, fissata nella percentuale del 10% per il 2007 con un successivo aumento biennale dello 0,5% a decorrere dal 2008 sino ad arrivare al 12% nel 2014, congiuntamente ad un innalzamento dell'età anagrafica a 67 anni per la pensione di vecchiaia (a decorrere dal 2013);

– l'INARCASSA ha deliberato nel luglio 2008 un pacchetto di modifiche che prevedono un aumento dell'aliquota di contribuzione soggettiva pari a un punto percentuale all'anno (fino ad arrivare al 14,5% nel 2013), con destinazione di una quota pari allo 0,5% al finanziamento di attività assistenziali; il raddoppio dell'aliquota di contribuzione integrativa dall'attuale 2% al 4%; l'allungamento del periodo di riferimento per il calcolo della quota di pensione retributiva, dai migliori 20 redditi degli ultimi 25 dichiarati ai migliori 25 redditi degli ultimi 30 dichiarati; nuovi requisiti per la pensione di anzianità con conseguenti coefficienti di riduzione dell'importo della pensione in funzione dell'età (dal 17,3% per i 58 anni al 3% per i 64 anni);

– gli interventi di riforma deliberati dall'ENPAV prevedono un aumento dell'aliquota del contributo soggettivo dal 10% al 18% (con un'entrata graduale di mezzo punto percentuale all'anno) e l'introduzione di coefficienti di riduzione dell'importo della pensione per coloro che scelgano di accedere al trattamento pensionistico con un'età inferiore ai 68 anni;

– relativamente all'Enasarco si registra, a fronte di un decremento del numero degli iscritti nel biennio considerato, una crescita delle entrate contributive (da 769.868.782 del 2007 a 771.182.357 euro nel 2008), attribuibile sia all'incremento derivante dalla rivalutazione ISTAT dei massimali e dei minimali prevista nel Regolamento istituzionale, sia ad un aumento dei contributi accertati in sede di verifica ispettiva;

– anche la Cassa del notariato ha disposto – nel corso dell’intervallo temporale considerato – due incrementi dell’aliquota contributiva, che passa dal 25 al 28% a decorrere dal 1° gennaio 2008 e che subisce un ulteriore incremento al 30% a decorrere dal 1° luglio 2009; tale circostanza, congiuntamente ad un’età media al pensionamento (74 anni) di gran lunga più elevate rispetto alla media delle altre Casse professionali, fa sì che la Cassa, osservando le proiezioni di lungo periodo riportate nel bilancio tecnico attuariale, presenti un andamento prospettico che si mantiene sostanzialmente in equilibrio.

L’esame dei bilanci tecnici successivi al 31 dicembre 2006 permetterà di verificare quanto tali riforme strutturali siano riuscite a contenere o dilazionare l’emergere degli squilibri riscontrati nelle gestioni previdenziali che sono oggetto di esame della presente relazione. Identica valutazione va riservata, in prospettiva, all’ENPAM che ha in corso di approvazione una riforma del sistema previdenziale i cui effetti si potranno appurare negli esercizi finanziari successivi a quelli esaminati nella presente relazione, sempreché tale riforma sia in grado di affrontare e risolvere le criticità evidenziate dalla Commissione.

## **2.2. Le Casse private (decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)**

Le Casse private – istituite con il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 – riguardano categorie professionali con un minor numero di iscritti (ENPAB, EPPI, ENPAPI, ENPAP, EPAP, INPGI gest.sep.).

A norma dell’articolo 2 del richiamato decreto, queste Casse sono sostanzialmente agganciate, per quanto attiene alla modalità di calcolo della pensione, alla legge 8 agosto 1995, n. 335 recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», e, pertanto, la pensione viene calcolata in base al montante contributivo accumulato da ogni iscritto, costituito dai contributi versati e dalla loro rivalutazione. Tale rivalutazione è legata a quanto previsto dalla legge n. 335 del 1995 e cioè risulta in base alla «variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, appositamente calcolata dall’Istituto Nazionale di statistica, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare» (articolo 9 della legge n. 335 del 1995). Pertanto una valutazione sugli esiti contabili di tali Casse e sulla relativa sostenibilità finanziaria va effettuata in via prevalente sulla capacità che le stesse hanno di conseguire un risultato almeno pari a quello prescritto dalla citata normativa, tenendo presente che per tali Casse l’eventuale eccedenza tra contributo integrativo e spese gestionali nonché l’eventuale differenza (positiva o negativa) tra rendimenti netti effettivamente realizzati dall’impiego delle risorse ed oneri connessi alla capitalizzazione dei «conti individuali» al tasso prefissato, vanno ad incrementare il patrimonio netto.

A tale riguardo, può osservarsi come tali enti si trovino al momento tutti in una fase di evoluzione iniziale della propria gestione previdenziale,

caratterizzata da una fase di accumulazione del patrimonio e da tassi di variazione degli iscritti nel biennio 2007-2008 positivi a fronte di un numero di prestazioni erogate ancora relativamente modesto. In base a tali considerazioni questi enti non presentano al momento particolari problemi di sostenibilità finanziaria, così come si desume anche dalle indicazioni che vengono fornite dai relativi bilanci tecnici.

TABELLA 3  
INDICAZIONI DAI BILANCI TECNICI DELLE CASSE EX D. LGS. 103/1996

	Anno bilancio tecnico	Saldo previdenziale - primo anno negativo	Saldo corrente - primo anno negativo	Patrimonio - primo anno negativo
ENPAP	31/12/2006	2043*	Sempre positivo	Sempre positivo
EPAP	31/12/2006	2039	Sempre positivo	Sempre positivo
EPPI	31/12/2006	2038	Sempre positivo	Sempre positivo
ENPAB	31/12/2006	2039	Sempre positivo	Sempre positivo
ENPAPI	31/12/2006	Sempre positivo	Sempre positivo	Sempre positivo
INPGI (gest. separata)	31/12/2007	2041**	Sempre positivo	Sempre positivo

(\*): Torna positivo a partire dal 2053

(\*\*): Torna positivo a partire dal 2053

D'altro canto l'analisi dei medesimi bilanci ha confermato come per gli enti ex D.Lgs. n. 103, in quanto caratterizzati da modalità di calcolo della prestazione di tipo contributivo, il problema di fondo risultino i tassi di sostituzione bassi (rappresentati dalla prima rata di pensione divisa per l'ultimo salario) e la conseguente inadeguatezza delle prestazioni pensionistiche. Tale inadeguatezza è dovuta sostanzialmente – oltre che ad una situazione di redditi talvolta mediamente contenuti, come ad esempio nel caso della categoria degli psicologi e per quella dei giornalisti liberi professionisti – anche alla ridotta dimensione dell'aliquota contributiva.

Peraltro, nel perseguimento per tali tipologie di Casse della stabilità finanziaria di lungo termine delle gestioni previdenziali, si evidenzia come l'approvazione della legge n. 133 del 12 luglio 2011 (che modifica l'art. 8 del DLgs. N. 103/1996) – nel consentire alle Casse private, attraverso apposita delibera, di innalzare l'aliquota del contributo previdenziale integrativo (calcolato sul volume d'affari) fino al 5% – avrà degli effetti che andranno ad incidere sull'adeguatezza delle prestazioni erogate, essendo stata riconosciuta con la medesima legge la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali. E' in un tal senso che la Commissione non ha mancato di osservare nel corso dell'esame dei bilanci la necessità di dare attuazione a quanto previsto dalla legge sopra richiamata in materia di contributo integrativo, al fine di rendere concrete le prospettive di adeguatezza delle prestazioni.

### 3. La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare delle Casse dei professionisti.

Per quanto riguarda le gestioni patrimoniali delle Casse privatizzate, nella tabella sottostante sono illustrati gli importi del patrimonio complessivo e la suddivisione dello stesso tra mobiliare e immobiliare, con i rispettivi rendimenti. Si fa presente che è stato preso come riferimento l'ultimo dato disponibile per ciascun ente.

TABELLA 4  
VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI CASSE EX D.LGS. 509/1994  
(importi in milioni di euro)

Enti privati	Patrimonio complessivo netto	Patrimonio immobiliare	Patrimonio mobiliare	Rendimento complessivo netto	Rendimento immobiliare	Rendimento mobiliare	Anno di riferimento
ENPACL	538	124	408	-4,2%	1,8%	-5,8%	2008
ENPAM	8.992	2.389	3.048	-5,86%	1,66%	-8,90%	2008
ENASARCO	3.932	3.017	2.986	2,9%	1,6%	4,1%	2008
CASSA FORENSE	3.854	408	3.419	3,99%	1,6%	4,26%	2008
CASSA GEOMETRI	1.708	404	1.319	-0,1%	2%	-0,7%	2008
INARCASSA	4.327	714	3.302	-5,6%	1,7%	-7,2%	2008
CASSA NOTARIATO	1.232	404	935	1,4%	14,3%	-5%	2008
CASSA COMMERCIALISTI	2.890	234	2.756	-9,2%	2,6%	-10,3%	2008
CASSA RAGIONIERI	1.434	434	879	-0,8%	4,5%	-3,4%	2008
ENPAF	1.149	148	943	<i>n.p.</i>	5,1%	1,5%	2008
ENPAIA	1180	378	821	3,38	2,7%	3,67%	2008
ENPAV	249	15	146	1,1%	-1%	1,3%	2008
INPGI (gest. princ.)	1.739	709	669	-2,4%	2,83%	-7,6%	2008
FASC	526	29	490	2,7%	1,7%	2,8%	2008
ONAOSI	356	102	269		3,8%	-3,12%	2008

Per ciò che concerne la componente mobiliare, si osserva un generale calo dei rendimenti conseguiti rispetto agli esercizi precedenti, con punte di criticità evidenziate in particolare per Enpacl, Enpam, Inarcassa, Cassa commercialisti, Inpgi. E' peraltro noto come il 2008 sia stato un anno di particolare instabilità finanziaria sia sul mercato azionario che obbligazionario, i cui effetti negativi sull'equilibrio patrimoniale delle Casse private e privatizzate sono stati oggetto di una accurata indagine conoscitiva che la Commissione ha svolto dal 5 novembre 2008 fino al 19 gennaio 2011 con l'approvazione del relativo documento conclusivo (Doc. XVII-bis n. 3).

Con riferimento alla componente immobiliare, emerge il caso particolare dell'ENASARCO, che risulta detenere – sulla base dei dati relativi al 2008 – la porzione di valore più consistente in termini assoluti, con un patrimonio costituito da 481 fabbricati per un totale complessivo di circa 45.000 unità immobiliari. Il rendimento, pur se leggermente migliorato rispetto agli esercizi precedenti, anche nel 2008 continua ad attestarsi su livelli da ritenersi bassi; andrà quindi verificato quali effetti benefici sulla gestione deriveranno dall'operazione di dismissione del patrimonio immobiliare (cd. progetto Mercurio) che – approvata dal Consiglio di amministrazione della fondazione in data 18 settembre 2008 – si prevede venga attuata nell'arco di 4 anni (2008-2012), e che, tra i principi da perseguire riporta l'obiettivo di garantire la sostenibilità di lungo periodo delle prestazioni previdenziali. Inoltre, sempre in ambito immobiliare, interessanti appaiono i rendimenti conseguiti nel 2008 da Enpaf, Cassa ragionieri e – in particolare – dalla Cassa per il notariato.

Relativamente agli enti ex D.Lgs. n. 103, negli esercizi in oggetto si evidenzia un patrimonio costituito quasi esclusivamente dalla componente mobiliare; la dotazione immobiliare è totalmente assente per la gestione separata dell'INPGI, e nel caso di ENPAP, EPAP ed ENPAB coincide con la sede strumentale. Mentre negli anni precedenti il rendimento netto del patrimonio complessivo è risultato mediamente soddisfacente, per il 2008 – come risulta dalla sottostante tabella – si osservano dei rendimenti fluttuanti. Anche per tali enti sarebbe quindi opportuno un ripensamento delle modalità gestionali del patrimonio, incrementando gli investimenti con titoli a basso indice di rischio o intervenendo nel settore immobiliare tramite acquisizioni dirette o indirette, sfruttando anche – per questa ultima modalità – i vantaggi fiscali che la legislazione vigente riconosce nel caso di apporti o partecipazioni a fondi immobiliari.

TABELLA 5  
VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI CASSE EX D.LGS.103/1996  
(importi in milioni di euro)

Enti privati	Patrimonio complessivo netto	Patrimonio immobiliare	Patrimonio mobiliare	Rendimento complessivo netto	Rendimento immobiliare	Rendimento mobiliare	Anno di riferimento
ENPAP	369	5,2	363,7	-5,35%	-	-5,35%	2008
EPAP	435	14	421	-14,96	-	-14,96	2008
EPPI	510	93	411	4%	3%	5%	2008
ENPAB	262	4	230	0,14	-	0,14	2008
ENPAPI	163	0,82	162	6,1	4,9%	6,1%	2008
INPGI (gest. separata)	184,29	0	184,29	-7,59%	-	-7,59%	2008

Più in generale, sulla base dell'analisi condotta, appare necessario ribadire, per entrambe le categorie di Casse professionali, la necessità di attivare controlli rivolti ad accertare la congruità tra le tipologie di investi-

mento e la finalità previdenziale di quest'ultimo. Si deve tenere conto del fatto che il flusso di uscite per prestazioni di un ente previdenziale è «abbastanza prevedibile», mentre la maggiore incertezza riguarda le future entrate contributive. Questo fatto può e deve essere utilizzato nella scelta degli orizzonti di investimento.

È in tale ottica che l'utilizzo di strumenti finanziari diretti, derivati e strutturati deve essere inquadrato e giustificato. Risulta pertanto importante accertare che l'utilizzo dello strumento finanziario sia effettuato nella piena consapevolezza, da parte di chi è deputato all'amministrazione delle risorse patrimoniali, sia della natura dello strumento nella sua tipologia qualitativa, il che richiede un'adeguata comprensione dei meccanismi logici che ne sono alla base, sia della sua adeguatezza alla finalità previdenziale. Tali consapevolezze dovranno altresì essere integrate da quella relativa alla misura di esposizione al rischio che l'utilizzo dello strumento finanziario comporta, la cui quantificazione deve essere effettuata in modo realistico secondo un «principio di massima perdita realizzabile», e quindi confrontata con la quantificazione del guadagno realisticamente conseguibile, atteso che, comunque, nel *trade-off* rischio-rendimento si deve privilegiare la riduzione del rischio. A tale riguardo, si rimanda anche alle risultanze e relative conclusioni cui la Commissione è pervenuta al termine della già ricordata indagine conoscitiva sulla «situazione economico-finanziaria della Casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali», il cui documento conclusivo intende costituire un protocollo di linee guida per la scelta da parte delle Casse di modalità di investimento rispondenti a criteri di uniformità generale e che coniughino l'ottimizzazione delle scelte gestionali con la preservazione della loro *mission* istituzionale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 23 maggio 2012

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Gaetano PECORELLA

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione di rappresentanti della società Selex Elsag**

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce il seguito dell'audizione di rappresentanti della società Selex Elsag. Sono presenti il dottor Paolo Aielli, Amministratore Delegato Selex Elsag, l'ingegner Massimiliano Veltroni, Presidente e Amministratore Delegato Selex Service Management (Se.Ma) e l'ingegner Stefano Carlini, direttore operazioni Selex Service Management (Se.Ma).

Paolo AIELLI, *amministratore delegato della società Selex Elsag*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (*PD*), Paolo RUSSO (*PdL*), Agostino GHIGLIA (*PdL*), Gaetano PECORELLA, *presidente*, nonché il senatore Genaro CORONELLA (*PdL*).

Paolo AIELLI, *amministratore delegato della società Selex Elsag*, e Massimiliano VELTRONI, *amministratore delegato della società Selex Management*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, considerato che i lavori presso l'Assemblea del Senato della Repubblica sono prossimi alla ripresa e che le questioni sollevate dai deputati e dai senatori intervenuti sono numerose e complesse, avverte, d'intesa con l'interessato, che il dottor Aielli completerà le risposte ai quesiti posti successivamente, per iscritto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno degli infortuni sul lavoro**  
**con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Mercoledì 23 maggio 2012

**Plenaria**  
**104ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOFANI**

*Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini, dottoressa Emanuela Donato e maresciallo capo Giovanni Maceroni.*

*Intervengono, in rappresentanza del gruppo FIAT, l'ingegner Nevio Di Giusto, consigliere delegato in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di FIAT Group automobile S.p.A., il dottor Simone Cencetti, responsabile ambiente, salute e sicurezza sul lavoro area europea, Medio Oriente e Africa (EMEA), l'avvocato Giorgio Fossati, responsabile affari generali FIAT S.p.A., il dottor Giorgio Giva, Industrial relations Fiat Group Automobiles, il dottor Paolo Rebadeungo, Industrial relations FIAT S.p.A., il dottor Franco Sodano, ufficio stampa FIAT S.p.A., il dottor Mauro Spetia, ufficio stampa FIAT S.p.A. l'ingegner Mario Vitali, Public affairs director FIAT S.p.A., la dottoressa Sara Morisani, ufficio legislativo FIAT S.p.A., direzione Roma, il dottor Vincenzo Retus, responsabile relazioni industriali FIAT Industrial, il dottor Franco Modaffari, Human resources-health, safety & environment director FIAT Industrial, e la dottoressa Isabella Macrelli, relazioni industriali FIAT Industrial.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

**Audizione dei rappresentanti del gruppo FIAT**

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, che mira a verificare la fondatezza di alcune segnalazioni pervenute alla Commissione circa possibili rischi per la salute dei lavoratori – e in particolare delle lavoratrici – di alcuni stabilimenti del gruppo FIAT, che potrebbero derivare dall'organizzazione del lavoro adottata in seguito al nuovo contratto collettivo recentemente firmato.

Il dottor REBAUDENGO, richiamando la lettera di risposta del dottor Sergio Marchionne alla convocazione odierna, assicura il forte impegno di FIAT S.p.A. e di FIAT Industrial a garantire la salute e la sicurezza dei propri lavoratori. Anche in condizioni economiche difficili, il gruppo si è sforzato di mantenere elevati gli investimenti per assicurare l'occupazione e il benessere degli addetti, come testimoniano anche i bassissimi indici relativi agli infortuni.

Il PRESIDENTE esprime apprezzamento per la lettera del dottor Marchionne, che ha dato da subito senza riserve la disponibilità per l'audizione. Con questo incontro, che segue quello già avuto lo scorso 24 aprile con i sindacati di settore, la Commissione intende, in adesione al suo mandato istituzionale, accertare la fondatezza di alcuni fatti segnalati attinenti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, senza atteggiamenti pregiudiziali nei confronti del gruppo FIAT. In questo caso oggetto di interesse è non solo la questione degli infortuni, ma soprattutto quella degli eventuali rischi per la salute delle lavoratrici.

L'ingegner DI GIUSTO sottolinea i positivi risultati raggiunti dal gruppo FIAT sul fronte della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, grazie all'introduzione del sistema gestionale del *World Class Manufacturing* (WCM). Tra il 2009 e il 2011 gli infortuni sono infatti calati sia come indice di frequenza, sia come indice di gravità. Anche rispetto ai dati INAIL disponibili per i settori di riferimento, il numero degli infortuni in FIAT è mediamente di 5 volte inferiore. Ulteriore conferma è data dagli alti sconti per i tassi assicurativi INAIL che FIAT S.p.A. e FIAT Industrial ottengono ogni anno.

Illustra quindi l'impostazione del metodo del *World Class Manufacturing* in materia di sicurezza, di cui costituisce il primo pilastro: in parti-

colare, oltre all'analisi degli infortuni accaduti, il sistema punta molto sulla prevenzione e sulla proattività, attraverso l'analisi dei cosiddetti «quasi infortuni» o *near misses* e delle cosiddette «azioni insicure» o *unsafe acts*. Introdotto in FIAT nel 2006, il WCM a fine 2011 è stato esteso in tutti i 160 stabilimenti FIAT a livello mondiale, con vari gradi di sviluppo. Il sistema consente di monitorare e di migliorare tutti gli aspetti delle prestazioni aziendali, coinvolgendo tutte le persone per ridurre progressivamente rischi ed infortuni, che infatti nel 2009-2011 sono scesi del 25 per cento in molti stabilimenti italiani e addirittura azzerati in altri.

Il dottor MODAFFARI si sofferma sul Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSSL) adottato da FIAT: si tratta di un metodo standardizzato e certificato da organismi internazionali secondo lo *standard* OHSAS 18001, che ha consentito di curare attentamente gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro, fino ad avere, a fine 2011, ben 160 stabilimenti certificati, di cui 54 in Italia. L'obiettivo è di estendere tra il 2012 e il 2014 la certificazione a tutti gli stabilimenti a livello mondiale. Il sistema è applicato da specialisti della prevenzione, per un totale di più di 300 addetti in Italia, articolati in ogni settore con una struttura centrale, cui si affiancano poi strutture locali per ogni stabilimento. Esistono inoltre scambi ed integrazioni tra i responsabili di salute e sicurezza dei vari settori, con l'ausilio di avanzate tecnologie informatiche. Richiama quindi i forti investimenti sostenuti da FIAT per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (oltre 100 milioni di euro l'anno nel triennio 2009-2011 solo in Italia).

Il Presidente TOFANI precisa che la Commissione non intende mettere in dubbio l'impegno del gruppo FIAT a favore della salute e della sicurezza sul lavoro, ma è interessata a capire se vi siano o meno organizzazioni del lavoro che possano mettere a rischio la salute degli addetti e in particolare delle lavoratrici.

La senatrice CARLONI (PD) ringrazia i rappresentanti del gruppo FIAT per la loro presenza e per le informazioni fornite. Pur apprezzando l'impegno del gruppo sul fronte della salute e della sicurezza sul lavoro, rileva però che, anche dalle informazioni desumibili dal sito ufficiale della FIAT, non sembra esservi quella attenzione specifica alle condizioni di genere prevista dalla legislazione internazionale e nazionale (ad esempio dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008).

Il dottor CENCETTI sottolinea che la FIAT ha delle procedure specifiche per valutare i rischi in tutte le postazioni di lavoro, anche sotto il profilo delle condizioni di genere. Ad esempio, nel rispetto del decreto legislativo n. 151 del 2001, quando una lavoratrice segnala il suo stato di gravidanza, il medico competente verifica la compatibilità con le mansioni a lei attribuite e un'analoga valutazione avviene quando la lavoratrice rientra dopo il parto.

L'ingegner DI GIUSTO evidenzia che la FIAT ha sviluppato una serie di procedure per misurare i carichi di lavoro e i livelli di affaticamento, così da progettare postazioni di lavoro ottimali. Tale aspetto si inserisce in una impostazione basata sulla produttività e sulla qualità del processo. Richiama quindi alcuni specifici progetti avviati in questo campo in collaborazione con il Politecnico di Torino e l'Università di Darmstadt: il metodo Ergo UAS sviluppato da queste collaborazioni consente di calcolare il carico ergonomico associato a ciascuna postazione di lavoro, in modo da progettare correttamente l'intero ciclo di lavoro, al fine di migliorare la prevenzione e la protezione dei lavoratori, anche per quanto riguarda le condizioni di genere. Alcune soluzioni innovative sviluppate sono state poi condivise anche con i soggetti territoriali e sindacali, oltre che con il sistema delle piccole e medie imprese. Particolarmente importante è il coinvolgimento dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, da cui vengono raccolte segnalazioni e indicazioni per migliorare le condizioni di lavoro.

La senatrice CARLONI (*PD*) sottolinea che le lavoratrici del gruppo FIAT da lei incontrate hanno lamentato una particolare sofferenza per l'allungamento dei tempi di lavoro e la riduzione di quelli delle pause. Questi aspetti sono infatti vissuti diversamente a seconda del genere, anche in relazione a particolari condizioni fisiologiche. Si chiede quindi se la FIAT abbia valutato adeguatamente queste situazioni, che sono ineliminabili in quanto non esiste un genere «neutro».

Il dottor REBAUDENGO contesta il presupposto secondo il quale il nuovo contratto del gruppo FIAT avrebbe velocizzato e appesantito i tempi e i ritmi di lavoro. Rispetto alla questione delle condizioni di genere, questa è sorta solo recentemente per iniziativa di un sindacato che non ha accettato il nuovo contratto. Premesso che non è naturalmente questa la sede per affrontare questioni contrattuali, rileva che nello stabilimento di Melfi, dove il nuovo modello organizzativo era implementato già da tempo su base sperimentale, non vi sono mai stati problemi particolari relativi alla salute delle lavoratrici, anche per le numerose addette che in questi anni hanno avuto gravidanze.

La senatrice CARLONI (*PD*) sottolinea che l'iniziativa dell'inchiesta è partita da una propria lettera, nella quale si chiedeva di verificare le segnalazioni di alcune lavoratrici aderenti alla FIOM da lei incontrate, che hanno posto una serie di disagi e problemi concreti legati alla propria condizione di lavoratrici donne. Si tratta però di situazioni precedenti alla firma del nuovo contratto: anche se la FIOM non ha firmato, ella non ha motivo di dubitare della serietà delle affermazioni delle lavoratrici ed è quindi opportuno che la Commissione approfondisca questi aspetti, pur senza alcun riferimento alle questioni contrattuali che sono estranee all'inchiesta.

Il dottor CENCETTI ribadisce che in FIAT l'attenzione alla salute e alla sicurezza dei lavoratori è massima anche per quanto riguarda gli aspetti legati al genere. Il sistema di rilevazione e verifica è totalmente aperto alla collaborazione con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Di conseguenza, i problemi lamentati cozzano con la realtà dei fatti e con i dati empirici che non evidenziano una maggiore criticità per le donne rispetto agli uomini: anzi, la situazione è piuttosto quella opposta, perché di solito le lavoratrici svolgono mansioni meno pesanti. Il medico competente inoltre, nel valutare l'idoneità di ogni lavoratore alle diverse mansioni, tiene conto pure delle caratteristiche specifiche di ciascuno, comprese le eventuali limitazioni generiche.

In risposta ad una domanda del PRESIDENTE circa la presunta riduzione dei tempi di pausa, l'ingegner DI GIUSTO illustra in dettaglio l'articolazione dell'orario di lavoro presente nel nuovo contratto. A fronte di 40 ore medie settimanali di lavoro, occorre considerare le 2,5 ore settimanali di pausa pranzo, nonché le pause collettive, ugualmente di 2,5 ore, che portano a 35 le ore effettive di lavoro settimanale. La riduzione delle pause pranzo da 40 minuti a 30 minuti è stata resa possibile dal miglioramento del processo produttivo e dalla riduzione dei carichi di lavoro, nel rispetto della legislazione vigente e in linea con le scelte organizzative applicate dai principali costruttori europei. Infine, se si considerano i vari permessi retribuiti, le ore effettive di lavoro settimanale si riducono ulteriormente da 35 a 31,67.

Dopo un breve commento del PRESIDENTE, il dottor REBAUDENGO sottolinea come il gruppo FIAT abbia implementato con successo questo modello di organizzazione del lavoro nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, che è il più moderno ed efficiente in Italia. Invita quindi la Commissione a visitare lo stabilimento per rendersi conto direttamente della situazione. Conferma conclusivamente lo sforzo della FIAT per mantenere alti i livelli di investimento, malgrado la crisi, al fine di garantire l'occupazione e le migliori condizioni di lavoro possibili anche sotto l'aspetto della salute e della sicurezza.

Il PRESIDENTE ritiene che si tratti di un obiettivo assolutamente condivisibile. Ribadisce l'intento della Commissione di verificare senza pregiudizi le condizioni di salute e sicurezza, soprattutto delle lavoratrici, essendo questo parte del mandato dell'inchiesta. Ringrazia quindi gli auditi per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 23 maggio 2012

**Plenaria**  
**162<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**MASCITELLI**

*Intervengono i seguenti dirigenti della Regione Emilia-Romagna: la dottoressa Mariella Martini, direttore della Direzione generale sanità e politiche sociali; la dottoressa Anna Fiorenza, direttore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici «Intercent-ER»; la dottoressa Luisa Martelli, responsabile del Servizio politiche del farmaco; la dottoressa Virginia Musconi, responsabile della Programmazione economico-finanziaria della Direzione generale sanità e politiche sociali.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

**Seguito dell'inchiesta sui fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: audizione di dirigenti della Regione Emilia-Romagna sulle tematiche dell'acquisto centralizzato di beni e servizi**

Il PRESIDENTE chiarisce i temi e le finalità dell'audizione all'ordine del giorno.

La dottoressa Mariella MARTINI e la dottoressa Anna FIORENZA illustrano diffusamente i sistemi di centralizzazione degli acquisti di

beni e servizi utilizzati nell'ambito del Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna. Si soffermano, rispettivamente, sulle attività di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese svolte dalle aggregazioni di aziende sanitarie, denominate Aree vaste; e dall'Agenzia regionale Intercent-ER. Pongono in rilievo, in particolare, le modalità operative osservate nell'ambito delle procedure di acquisto centralizzato, che hanno consentito il conseguimento di rilevanti risparmi e, al contempo, il mantenimento di adeguati *standard* qualitativi nell'approvvigionamento di beni e servizi.

Intervengono, per formulare considerazioni e richieste di delucidazione, i senatori COSENTINO, SOLIANI, ASTORE, BIANCONI e il PRESIDENTE.

La dottoressa MARTINI, la dottoressa FIORENZA e la dottoressa Luisa MARTELLI rispondono alle domande e preannunciano l'invio di documentazione.

Il PRESIDENTE ringrazia le audite per la collaborazione e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 622 di martedì 22 maggio 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

seduta n. 318 (antimeridiana) della 11<sup>a</sup> Commissione (Lavoro, previdenza sociale):

- a pagina 109, terz'ultimo capoverso, prima riga, *cancellare la parola*: «55.5»;
- a pagina 110, terzo capoverso, seconda riga, *dopo le parole*: «è approvato» *aggiungere le parole*: «, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 55.5»;
- a pagina 120, quarta riga, *aggiungere infine*: «, Morra» ai nominativi dell'ordine del giorno G/3249/14/11;

seduta n. 319 (notturna) della 11<sup>a</sup> Commissione (Lavoro, previdenza sociale):

- a pagina 134, *aggiungere infine*: «De Angelis» ai nominativi dell'ordine del giorno G/3249/19/11.



